

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLV
n. 2
1978

**RELAZIONE ANNUALE
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

SULLA ATTIVITÀ SVOLTA DAL 21 OTTOBRE 1977 AL 26 OTTOBRE 1978 E SUI PROGRAMMI

(legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 4)

E

RELAZIONI DI MINORANZA

presentate: 1) dal senatore Pisanò; 2) dal deputato Delfino

Comunicate alle Presidenze delle Camere il 27 ottobre 1978

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

**RELAZIONE ANNUALE
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

SULLA ATTIVITÀ SVOLTA DAL 21 OTTOBRE 1977 AL 26 OTTOBRE 1978 E SUI PROGRAMMI

(legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 4)

E

RELAZIONI DI MINORANZA

presentate: 1) dal senatore Pisanò; 2) dal deputato Delfino

Comunicate alle Presidenze delle Camere il 27 ottobre 1978

PAGINA BIANCA

INDICE GENERALE

Relazione al Parlamento sulla attività svolta dal 21 ottobre 1977 al 26 ottobre 1978 e sui programmi	Pag.	5
Relazione di minoranza presentata dal senatore Pisanò	»	51
Relazione di minoranza presentata dal deputato Delfino	»	59

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

**RELAZIONE AL PARLAMENTO
SULLA ATTIVITÀ SVOLTA DAL 21 OTTOBRE 1977
AL 26 OTTOBRE 1978 E SUI PROGRAMMI**

INDICE

Parte I. — Considerazioni generali	Pag.	7
Parte II. — Attività della Commissione	»	19
Parte III. — Attività della Concessionaria	»	39

PARTE I
CONSIDERAZIONI GENERALI

—————
RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA ATTIVITÀ SVOLTA
DAL 21 OTTOBRE 1977 AL 26 OTTOBRE 1978 E SUI PROGRAMMI
—————

1. — Riferire periodicamente al Parlamento rappresenta per questa Commissione non soltanto l'occasione per informare gli organi da cui essa promana circa la propria attività, ma anche l'opportunità di aprire un dialogo con le Camere al fine di ricevere suggerimenti e orientamenti in ordine ai problemi incontrati in materia radiotelevisiva. L'importanza di questa seconda finalità, certamente insita nell'istituto della relazione annuale, potrà forse diminuire in futuro, ma per adesso è preminente poiché è nell'ordine naturale delle cose che il periodo di rodaggio della riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, che stiamo attraversando, compòrti l'insorgere di alcuni problemi di fondo relativamente ai quali è opportuno o addirittura necessario che le Assemblee si dispongano ad orientare l'attività dell'organo cui hanno affidato la materia in questione. Ecco perché la prima relazione di questa Commissione, presentata l'anno scorso, ha avuto carattere di esposizione essenzialmente problematica. Ed ecco perché anche questa seconda relazione, che cronologicamente si salda alla precedente, avrà un analogo carattere.

Non soltanto infatti siamo tuttora, a poco più di tre anni dalla riforma, in fase di rodaggio: c'è anche da considerare che l'andamento dei lavori parlamentari non ha permesso alle Camere di discutere la precedente relazione e quindi di esprimere quegli orientamenti che in essa venivano sollecitati. Da questo punto di vista, anzi, conviene dire subito che il contenuto problematico della relazione dell'anno scorso viene qui in via generale recepito e riproposto, anche se per taluni argomenti si procederà a ulteriori puntualizzazioni.

Giova nel contempo avvertire che la presente relazione si discosta dall'altra nel

senso che ne allarga la prospettiva. È parso infatti opportuno che, sebbene la legge n. 103 prescriva alla Commissione di riferire sulla propria attività e non su quella della concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo, il Parlamento sia informato anche di quest'ultima, ai fini della completezza delle sue valutazioni. Di qui il nuovo schema che informa la presente relazione nella quale sono comprese tre parti: una prima rivolta a delineare i problemi principali, che nell'attuale momento si pongono al servizio pubblico radiotelevisivo sia sul versante della Commissione sia su quello della Concessionaria; una seconda dedicata alla descrizione dell'attività della Commissione; una terza per l'attività della Concessionaria.

2. — Per inquadrare correttamente la problematica che attualmente sta al centro dell'azione del servizio pubblico radiotelevisivo, sembra che si debba partire dalla sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale, che ha dato spazio alle radiotelevisioni private in ambito locale. Con questa sentenza, in effetti, è cessato il monopolio pubblico dell'etere e ciò — quali che siano le valutazioni in merito a una simile decisione e in ordine alla sua irreversibilità — rappresenta una innovazione di fondamentale importanza, giacché proprio sul presupposto di quel monopolio era viceversa basato in gran parte il disegno riformatore della legge n. 103. È intuitiva dunque l'opportunità di una riflessione approfondita sulle ripercussioni che la citata sentenza può avere sulla permanenza della validità del disegno riformatore contenuto in quella legge. Già nella precedente relazione del resto, mentre si sottolineava l'urgenza di una regolamentazione delle emittenti private, si avvertiva l'opportunità di una « ridefinizione » del

sistema radiotelevisivo delineato dalla legge n. 103. A distanza di un anno si può notare che tale regolamentazione è ancora allo stadio di disegno di legge e che essa non contiene (non lo poteva probabilmente) l'anzidetta ridefinizione, né di essa sono emersi altrove i prodromi, mentre la sua necessità si è palesata sempre più acuta.

Non è il caso di analizzare in questa sede i singoli punti della impalcatura costruita dalla legge n. 103 che risultano interessati dalla sentenza della Corte. Basterà riflettere che uno degli elementi più caratterizzanti di quella impalcatura, ossia il trasferimento dall'Esecutivo al Legislativo dei poteri di indirizzo e controllo sul servizio pubblico radiotelevisivo, era stato immaginato proprio in funzione del monopolio dell'etere che il servizio stesso deteneva. Ed era stato immaginato affinché detti poteri fossero esercitati non più dai soli partiti di governo, ma da tutto il Parlamento, a scopo chiaramente garantista. Pare dunque lecito chiedersi se, dopo la caduta del monopolio, quel trasferimento sia ancora valido.

C'è da dire, in verità, che le forze politiche hanno mostrato anche di recente di voler rimanere attestate sulle posizioni della riforma, giacché nel progetto di regolamentazione delle emittenti private hanno chiamato questa Commissione (organo basilare della riforma) a nominare ben 17 dei 21 membri del Comitato nazionale per la radiodiffusione. Restano comunque altri interrogativi, di portata meno ampia ma tutt'altro che trascurabile.

Ci si può chiedere infatti se è ancora necessaria quella ricerca di più ampio consenso politico alle decisioni operative riguardanti il servizio pubblico che, secondo la precedente relazione, deve qualificare la direzione di esso e che rientra in pieno nella logica del trasferimento suddetto. La domanda nasce dalla considerazione del costo in termini di tempestività e di efficienza delle decisioni in discorso, che la medesima relazione obiettivamente ascriveva alla accennata ricerca di più ampi consensi. Si tratta, ad esempio, di sapere se è ancora il caso che le principali

deliberazioni di questa Commissione debbano, come prescrive il Regolamento, essere prese a maggioranza qualificata e che l'attività del Consiglio di amministrazione debba essere tendenzialmente unanime, come finora è stato; o se viceversa tutto ciò non rappresenti un appesantimento ingiustificato nella nuova situazione.

Un altro problema fondamentale posto dalla sentenza riguarda la ricerca di un giusto punto di equilibrio nel rapporto pubblico-privato, in relazione al principio del pluralismo, alla economicità della gestione delle emittenti private, alla preminenza del servizio nazionale.

Sembra evidente che non la Commissione, ma il Parlamento può dare una risposta appagante a interrogativi di questa portata, dopo averne apprezzato nella sua sovranità implicazioni e risvolti. Non si tratta di operare una scelta fra ragioni garantistiche e ragioni efficientistiche, come se si trattasse di esigenze inconciliabili. È vero anzi che l'inefficienza sarebbe, in fin dei conti, negazione del garantismo. Resta però che in una materia così delicata come quella che attiene al principale dei *mass-media* è bene che simili scelte fondamentali siano effettuate o ribadite dalle Assemblee, in quanto organi massimamente rappresentativi.

3. — All'interno del quadro testé descritto la Commissione ritiene che dalla ricca tematica relativa al servizio pubblico radiotelevisivo vadano enucleati tre argomenti, sui quali nell'attuale momento si concentra la maggiore attenzione da parte delle forze politiche, degli operatori e degli osservatori. Si tratta dei temi riguardanti la situazione finanziaria dell'azienda, l'informazione radiotelevisiva e la radiofonia.

a) Circa la situazione finanziaria della RAI sono state sollevate numerose critiche, sia all'interno della Commissione sia all'esterno, le quali possono in sostanza essere raggruppate in due ordini. L'uno riguardante i profili gestionali della spesa, l'altro l'impostazione stessa del conto economico. Per la verità, critiche del genere, ma soprattutto quelle del primo

tipo, non sono mai mancate, anche in passato, ma è vero che negli ultimi mesi si sono acutizzate. Per quanto riguarda la gestione della spesa aziendale, la Commissione ha messo spesso e unanimamente in rilievo la assoluta necessità che essa sia improntata alla massima trasparenza e al massimo rigore. Un servizio pubblico radiotelevisivo, che non opera più in regime di monopolio bensì di concorrenza, pur avendo un suo proprio spazio definito e garantito, deve esprimere, a maggior ragione, efficienza e produttività rispetto alla situazione precedente. L'equilibrio del conto economico, inoltre, deve essere raggiunto non soltanto attraverso l'aumento delle entrate, ma anche attraverso una più rigorosa politica delle spese. Il Consiglio di amministrazione della RAI durante l'audizione da parte dell'Ufficio di Presidenza allargato, svoltasi il 28 settembre 1978, ha consentito con questa necessità ed ha indicato i primi passi che sono stati effettuati in questa direzione. Ed in particolare l'avvio di un sistema di contabilità industriale. Molto, tuttavia, rimane ancora da fare.

Per quanto riguarda la politica del personale, che rappresenta il maggior fattore di spesa, è risultata largamente condivisa la necessità di giungere rapidamente: a determinare l'organico aziendale; a delineare, d'intesa con i sindacati, strumenti di incentivazione del *turn over* e nuovi processi produttivi in grado di riattivare i settori inerti della Azienda; a fissare precisi meccanismi concorsuali per le assunzioni e regole oggettive per le promozioni; a favorire l'aggiornamento e la mobilità del personale.

Per quanto riguarda la politica della produzione, i nodi maggiori da affrontare, secondo quanto emerso nei dibattiti in Commissione, riguardano: 1) il contenimento degli appalti, da collegare ad un preciso controllo delle società appaltatrici, all'applicazione rigorosa delle clausole contrattuali e penali e alla eventuale costituzione di un ristretto corpo di ispettori di produzione; 2) la definizione di un modello generale di rapporto di produzione con l'industria cinematografica e

l'applicazione rigorosa dello statuto della RAI in ordine alle produzioni destinate al mercato cinematografico; 3) il controllo dei costi, attraverso la completa applicazione della contabilità industriale; 4) il contenimento del magazzino, che ha assunto, secondo l'opinione dello stesso Collegio sindacale dell'Azienda, proporzioni patologiche.

Sotto il profilo della gestione della spesa ricade, anche, il problema delle Consociate. La Commissione ha chiesto alla azienda una relazione generale sulle società consociate, che non è ancora pervenuta. Mancano quindi dati indispensabili per una riflessione complessiva ed approfondita che consenta alla Commissione di valutare l'opportunità che la RAI possieda Consociate e che parte delle sue entrate sia destinata, in qualche caso, a coprirne il *deficit*, al di fuori dei propri compiti istituzionali.

Un posto a parte, tra le società consociate, riveste la SIPRA. Sono note le discussioni e le polemiche che si sono sviluppate in relazione alla sua attività nel settore della pubblicità. La Commissione ha avviato, attraverso l'apposito Gruppo di lavoro, un'indagine, a conclusione della quale emanerà i suoi indirizzi in ordine ai limiti ed ai criteri dell'intervento della SIPRA nel mercato pubblicitario. Che dei limiti e dei criteri debbano sussistere non v'è dubbio, non potendosi pensare ad un allargamento a macchia d'olio dell'attività della società. Ma a parte questi problemi, che possono essere affrontati nell'ambito dell'attuale assetto istituzionale, resta da sciogliere il nodo più importante, e cioè se, anche ammessa l'opportunità della presenza della mano pubblica nel settore della pubblicità, tale presenza debba ottenersi mediante una consociata della RAI che oltre ad averne in concessione la pubblicità è, nello stesso tempo, operatore concorrenziale nel settore della pubblicità a stampa e della pubblicità cosiddetta esterna.

Quanto al conto economico, ci si può limitare a ricordare alcune cifre: che nel 1977 il bilancio si è chiuso con un attivo di 711 milioni, che per il 1978 si prevede

una chiusura in pareggio, che è previsto un disavanzo di 57 miliardi per il 1979 e di 125 miliardi per il 1980 e che, infine, dal 1977 al 1980 sono previsti investimenti per 350 miliardi. Deve soltanto aggiungersi che a tale situazione l'Azienda è pervenuta dopo una lunga fase, che va fino al 1977, di stasi degli investimenti (solo 10 miliardi annui in media), in un periodo di forte inflazione, e riuscendo ad aumentare le ore di trasmissione, a seguito della legge di riforma, del 40 per cento in televisione e del 20 per cento in radio (al netto delle repliche). Ci si può limitare a queste cifre perché in realtà, oggetto principale delle più recenti discussioni non è tanto la congruità dell'una o dell'altra posta del conto economico aziendale, quanto il fatto stesso che la RAI effettui spese tali per cui nel biennio 1979-80 si giunge ad un *deficit* di 182 miliardi, da coprire almeno in parte con nuove entrate.

Giova ricordare a questo punto le regole alle quali la RAI deve attenersi in materia di spese. Tali regole prevedono che: *a)* essa deve calcolare ogni anno il preventivo globale delle entrate; *b)* deve dimensionare alle entrate le spese che intende effettuare; *c)* deve evitare che in ciascun esercizio finanziario si produca fra entrate e spese uno sbilancio del 10 per cento o più; *d)* deve formulare piani pluriennali di spesa e di investimenti soggetti ad approvazione governativa.

L'insieme di queste regole, che fanno perno sul ragguglio delle spese alle entrate, è evidentemente inteso a porre le basi di una gestione seria e rigorosa, anche se è prevista la possibilità di finanziamenti straordinari con legge dello Stato. Va però notato che se la chiave di volta della disciplina economico-finanziaria dell'Azienda è data dal calcolo delle entrate, in quanto è ad essa che vanno commisurate le spese, tali entrate sono sottratte alla disponibilità dell'Azienda e sono messe nelle mani del potere politico.

È noto infatti che gli introiti della RAI sono costituiti per la massima parte dal canone di abbonamento e, in via accessoria, dalla pubblicità. Ma l'ammontare del

canone è stabilito dal Governo (il quale lo può rivedere ogni due anni), mentre la determinazione del tetto degli introiti pubblicitari è affidata alla Commissione parlamentare (la quale a sua volta è tenuta a salvaguardare anche i concorrenti interessi della stampa, mediante il perseguimento del suo equilibrato sviluppo). Va rilevato, di passaggio, che per quanto riguarda il canone si manifesta un'evasione stimata in quasi 40 miliardi, per cui è palese l'urgenza di porre rimedio a questo grave fenomeno.

In una situazione di questo tipo, è chiaro che fin quando si tratta di stabilire i dati dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello in corso, la RAI sarà indotta a rispettare puntualmente (anche per evitare di innescare il meccanismo di cui all'articolo 12 della legge di riforma) il criterio di raggugliare le spese alle entrate. E naturalmente calcolerà queste ultime in base al canone e al tetto degli introiti pubblicitari che sono in vigore in quel determinato momento. Ma è anche comprensibile che quando si tratti di formulare un piano pluriennale di spesa e di investimento, la RAI sarà indotta a capovolgere tale criterio e a partire dall'ammontare delle spese per indicare, in base ad esso, quali entrate le occorrono. Non essendo nelle sue mani il rubinetto delle entrate, essa non potrebbe seguire che questo metodo. È il potere politico che dovrà, se vorrà, dimensionare le entrate. E nella misura in cui gli organi politici non accorderanno entrate sufficienti, la RAI dovrà ridurre le spese previste.

Orbene, la Concessionaria aveva presentato l'anno scorso un piano triennale in cui prevedeva di fare certe spese per adempiere a una serie di indicazioni contenute nella legge di riforma e nella convenzione con lo Stato. Dice infatti l'articolo 14 della legge n. 103 che la RAI deve provvedere alla estensione delle reti radiofoniche e televisive; deve compiere la ristrutturazione delle reti e degli impianti per adeguarli all'evoluzione tecnologica; deve costruire una terza rete televisiva e così via.

Quel piano fu regolarmente approvato dal Governo per il primo anno e anche la Commissione parlamentare — che non ha in proposito competenze di approvazione — ne condivise scopi e criteri, formulando gli indirizzi generali che vennero approvati il 14 dicembre 1977 e che sono riportati nella seconda parte di questa relazione. In quel piano, e in un ordine del giorno che ne accompagnava la deliberazione, il Consiglio di Amministrazione della RAI esplicitamente segnalava agli organi politici la necessità di un aumento delle sue entrate per fronteggiare le maggiori spese previste per il 1979 e per il 1980.

La risposta degli organi politici (**), fu, allora, tale da non indurre affatto nella RAI il timore che l'aumento delle entrate non sarebbe stato concesso, ma al contrario di stimolarla ad attuare sollecitamente quanto aveva previsto. Cosa che la RAI ha cominciato a fare. Alle soglie del 1979, l'esigenza di ottenere le maggiori entrate a suo tempo preventivate si è fatta urgente. Ma nello stesso tempo viene posta in sede politica la questione indicata all'inizio, se cioè sia il caso o meno che la Concessionaria conduca a com-

pimento il suo piano. Resta evidentemente al potere politico decidere se, in quale misura e con quali mezzi, porre la RAI in grado di effettuare quanto previsto. Va peraltro tenuto conto che un'eventuale decisione in senso negativo rischia di comportare, quanto meno, la perdita di ciò che è stato già fatto.

b) Per quanto riguarda poi l'informazione radiotelevisiva, va rilevato preliminarmente l'effetto positivo che la riforma ha prodotto in termini di maggiore spazio dato all'informazione e di stimolo a un più creativo impegno degli operatori. Già la precedente relazione si esprimeva in termini analoghi e sembra che il giudizio possa essere confermato.

Non si vuole negare, così dicendo, che siano mancati episodi che hanno suscitato rilievi e critiche anche vivaci nei confronti del servizio pubblico. Si vuol dire però che, nell'insieme, l'impressione di un costante miglioramento della informazione resa dal servizio pubblico è netta. Purtroppo non è possibile esprimere qualcosa di più preciso che una impressione, giacché la Commissione non dispone a tutto oggi di strumenti di verifica puntuali. Sappiamo che il Consiglio di amministra-

(**) Il senatore Zito, in ordine agli argomenti trattati in questa parte finale del paragrafo 3, lettera a), ritiene che: «Le questioni che si pongono sono essenzialmente tre. La prima: ai fini della ipotesi di un conto economico equilibrato, occorre operare, nella situazione attuale della RAI, non soltanto sulle entrate ma anche, e notevolmente, sulle spese. A questo riguardo si rinvia a quanto già illustrato, in relazione ai profili gestionali della azienda.

La seconda questione riguarda gli obiettivi che la RAI intende raggiungere e in riferimento ai quali si costruisce la ipotesi di conto economico. Questi obiettivi sono realmente quelli indicati dalla legge, dalla convenzione e dagli indirizzi della Commissione di vigilanza? La domanda verte essenzialmente sulla terza rete televisiva. Anche se il decentramento — come si ripete continuamente — non può né deve esaurirsi nella terza rete, non v'è dubbio che la fisionomia di ogni tentativo di riassetto aziendale in chiave decentrata verrà a risultare irreversibilmente condizionata dalle caratteristiche del modello organizzativo e dai contenuti culturali che la terza rete sarà in grado di esprimere. Su questo piano non è contestabile che

la terza rete stia nascendo come una rete solo apparentemente decentrata e regionale; in realtà, nella sostanza dei processi produttivi e nei contenuti del palinsesto, essa finisce per ricalcare le caratteristiche essenziali delle reti nazionali. In altre parole, se si dovesse realizzare il modello che oggi si sta delineando, la terza rete non apporterebbe alcun elemento di novità, ma rappresenterebbe soltanto un fatto aggiuntivo. Da qui l'esigenza di intervenire al fine, quanto meno, di delineare strumenti di raccordo tra terza rete e realtà istituzionali locali; di rettificare la costruzione del palinsesto; di accentuare e prolungare nel tempo il carattere sperimentale dell'iniziativa, evitando di creare, sul piano organizzativo, punti di non-ritorno.

La terza questione relativa alla ipotesi di conto economico riguarda l'accertamento del reale fabbisogno finanziario dell'azienda. E questo, e non il semplice adeguamento al processo inflazionistico, il criterio in base al quale il potere politico deve consentire l'aumento delle entrate della RAI. E quale sia oggi questo fabbisogno non è accertabile, sulla base degli elementi a disposizione della Commissione di vigilanza».

zione si sta attrezzando per colmare, entro tempi che ci si augura possano essere assai brevi, il notevole ritardo di attuazione dell'articolo 8 della legge (il quale prevede verifiche periodiche dei programmi trasmessi, da inviare poi alla Commissione), cosa che quando sarà realizzata costituirà un utile supporto anche all'attività della Commissione. È chiaro però che questa dovrebbe a sua volta attrezzarsi autonomamente in vista della verifica dei programmi radiotelevisivi, e la ragione per cui ciò non è ancora avvenuto è tema sul quale bisognerà tornare più avanti. Resta comunque l'impressione accennata sopra, la quale è fondata sulla constatazione del numero decrescente di proteste pervenute e della relativa eseguità di esso se rapportato alla quantità delle informazioni trasmesse.

Nel settore in questione è tuttavia doveroso darsi carico di un problema che lo stesso Consiglio di amministrazione non ha mancato di far presente, vale a dire il persistere di qualche difficoltà a rendere operativi all'interno dell'Azienda gli indirizzi della Commissione. Si tratta di un problema che, da un'altra angolatura, potrebbe essere identificato come quello della « autonomia » delle reti e delle testate. Risulta che il Consiglio di amministrazione è impegnato nella elaborazione di meccanismi atti a fluidificare l'attuazione degli indirizzi della Commissione. Occorre sostenerlo in questo sforzo, affinché il più sollecitamente possibile siano raggiunti risultati positivi. Ma è altresì da notare che tale fluidificazione passa anche attraverso l'accresciuta consapevolezza da parte dell'operatore del servizio pubblico dei caratteri specifici, messi in rilievo dalla Commissione negli indirizzi del 5 aprile 1978, della sua professionalità. La quale, fra l'altro, comporta, da un lato, l'esaltazione del pluralismo, sia nel senso che non va privilegiata alcuna opinione o interpretazione unilaterale dei fatti, tanto più se si contrappone ad opinioni di minoranza, sia nel senso che il pluralismo stesso va conseguito non tanto attraverso « dosaggi » ideologici nella composizione delle direzioni e delle redazioni, quan-

to attraverso il loro modo di operare e l'autonomo impegno di ciascun componente di esse. Ma implica altresì, d'altro lato, una ulteriore connotazione « metodologica »: ossia la piena disponibilità dell'operatore ad aderire a quanto promana dal « sistema di governo » del servizio pubblico, ossia dalla Commissione e dal Consiglio di amministrazione nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

È bene aggiungere un accenno all'informazione circa l'attività degli organi costituzionali. La Commissione, anche a seguito di sollecitazioni autorevoli, ebbe a formulare, negli indirizzi dell'aprile 1978, una raccomandazione di carattere generale relativa al potenziamento ed al miglioramento dell'impegno in questo settore da parte del servizio pubblico. Sarebbe quindi opportuno, ai fini di una eventuale puntualizzazione degli indirizzi suddetti, che il dibattito nelle Assemblee sulla presente relazione fornisse in proposito qualche orientamento, specie per quanto riguarda l'informazione radiotelevisiva sul Parlamento che — come è noto — è stata oggetto di esame in tempi recenti anche da parte dell'Unione interparlamentare.

c) A proposito infine della radiofonia, va riconosciuto che è largamente diffuso il giudizio secondo cui essa è da tempo in stato di crisi. Simile giudizio affonda le radici non soltanto nelle critiche mosse da parte della stampa specializzata, ma anche e soprattutto nella constatazione della diminuzione dell'ascolto. Secondo dati, che si ha motivo di ritenere attendibili, dal gennaio 1976 al luglio 1978 l'ascolto radiofonico complessivo delle tre reti della RAI sarebbe diminuito di oltre il 50 per cento, nonostante che nel frattempo si sia avuto un aumento delle ore di trasmissione.

È fuori di dubbio che il dato relativo all'ascolto denota una situazione preoccupante e non consiste in un fenomeno sporadico, ma in una linea di tendenza di cui non si intravedono inversioni. Le preoccupazioni sono tanto più giustificate in quanto la crisi investe una struttura organizzativa della Radio — quella delineata dalla legge di riforma — che è profonda-

mente mutata rispetto al passato, anche se realizzata solo parzialmente. Questa struttura organizzativa sostituiva le due unità centrali precedenti alla riforma (Direzione centrale dei programmi radiofonici e Condirezione centrale dei servizi giornalistici radiofonici) con sei unità autonome (tre reti e tre testate, cui possono aggiungersi il Dipartimento delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti e la Direzione dei servizi giornalistici e programmi per l'estero). Sicché nella nuova organizzazione il momento dell'autonomia risulta fortemente accentuato, mentre il momento della unitarietà — che dovrebbe essere rappresentato dalla apposita Vice Direzione generale — non riesce a essere efficacemente realizzato a causa della genericità dei compiti « di coordinamento » demandati alla Vice Direzione generale.

Va ancora tenuto conto che la situazione della radiofonia è ulteriormente aggravata dalla forte concorrenza delle radio private, la cui proliferazione non può ritenersi estranea al calo registrato nello ascolto delle emittenti della RAI.

Sembra evidente pertanto la necessità di una riflessione spregiudicata sullo stato e sulle prospettive della radiofonia, alla luce dell'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione della riforma, anche in vista di una razionalizzazione delle strutture organizzative della Radio. C'è da chiedersi in particolare se, proprio la proliferazione delle emittenti private in ambito locale, di cui si è accennato poco sopra, non fornisca una indicazione nel senso che il tentativo di rilancio delle trasmissioni radiofoniche della RAI passa attraverso un maggiore spazio e una maggiore autonomia dei programmi regionali.

4. — Bisogna inoltre sottolineare alcuni problemi che riguardano specificamente la Commissione, anche se la maggior parte di essi è stata già accennata nella precedente relazione, come quello relativo alle attrezzature ausiliarie (necessità di esperti, di consulenti, ecc.).

Il primo riguarda la dotazione di strumenti di verifica del contenuto delle trasmissioni, in mancanza dei quali la Com-

missione non è in grado di esercitare alcuna delle sue principali funzioni. Se infatti è ovvio che la vigilanza postula la verifica, non è meno vero che l'emanazione di nuovi indirizzi presuppone l'accertamento dell'attuazione concreta che i precedenti hanno ricevuto. Accertamento a cui, secondo il tipo di indirizzi di cui si tratta, può occorrere la preliminare verifica del contenuto delle trasmissioni. Nella precedente relazione la Commissione segnalava che la richiesta di affidare un esperimento di verifica periodica delle trasmissioni a istituti specializzati aveva incontrato perplessità da parte delle Presidenze delle Camere sotto il profilo della spesa necessaria. La Commissione sperava che il dibattito parlamentare sulla relazione predetta avrebbe portato a una soluzione del problema. Essendo invece mancato il dibattito parlamentare, il problema è rimasto aperto ed è divenuta più acuta la necessità che il Parlamento affronti l'argomento, adottando le decisioni che riterrà opportune. Va tuttavia sottolineato al riguardo che uno dei cardini su cui si basa la possibilità per la Commissione di fare fronte ai compiti che le sono affidati consiste nell'uscire da valutazioni occasionali ed episodiche del « prodotto » radiotelevisivo e di passare a valutazioni globali e sistematiche. Il che non sembra poter essere realisticamente ottenuto se non facendo affidamento su istituti specializzati.

Il secondo problema è quello di consentire a tutti i parlamentari di avere notizie sull'andamento e sulla gestione del servizio pubblico radiotelevisivo. Si tratta di un'esigenza che non riguarda tanto i membri della Commissione — per i quali il regolamento di essa già prevede disposizioni che sono da ritenere sufficienti — quanto i parlamentari che non ne fanno parte. E il problema, come è evidente, esulerebbe dalle competenze della Commissione per toccare quelle delle due Assemblee, se non contenesse un risvolto a causa del quale la Commissione è rimasta invece coinvolta.

Poiché i parlamentari che non fanno parte della Commissione hanno continuato a rivolgersi al Governo con strumenti

ispettivi in materia radiotelevisiva e poiché questi strumenti sono stati regolarmente inoltrati ai ministri interessati, è accaduto che la RAI si è, dal canto suo, rivolta alla Commissione per sapere se doveva o meno corrispondere alle richieste che le pervenivano dai ministri chiamati in causa dai parlamentari. Anche perché tali richieste non riguardavano soltanto gli aspetti della materia radiotelevisiva in relazione ai quali sono sopravvissute le competenze del Governo, ma anche aspetti relativamente ai quali le competenze governative sono state trasferite alla Commissione parlamentare. Con l'occasione la RAI non ha mancato di sottolineare gli inconvenienti che le derivano dal dover far fronte da un lato alle richieste dei membri della Commissione inoltrate ai sensi del Regolamento di essa, e dall'altro a quelle del Governo. La Commissione ritenne di dovere prospettare il problema ai Presidenti delle Camere, i quali hanno confermato la piena legittimità degli strumenti ispettivi rivolti al Governo a opera di qualsiasi membro delle Camere, e ciò anche per quegli aspetti della materia radiotelevisiva che sono stati sottratti con la legge di riforma alle competenze governative. Dal che consegue la piena legittimità delle richieste del Governo alla RAI.

Nel prendere atto di tale autorevole interpretazione dell'ordinamento vigente, la Commissione non può fare a meno di sottoporre alla valutazione delle Camere gli inconvenienti che l'interpretazione stessa comporta nel settore di sua specifica competenza. Inconvenienti che non si limitano al piano pratico — cioè alla moltiplicazione dei soggetti abilitati a rivolgersi alla Concessionaria per avere notizie e spiegazioni sulla sua attività — ma si estendono anche sul terreno politico, nella misura in cui la Commissione venga di fatto a dover dividere responsabilità che, viceversa, la legge affida soltanto ad essa. Per altro non appare impossibile che l'esigenza di avere informazioni e spiegazioni sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo — esigenza incontestabile di tutti i parlamentari, compresi quelli che

non sono membri della Commissione — sia soddisfatta adeguatamente utilizzando proprio la Commissione parlamentare. Sembra in altri termini che anche quest'ultima potrebbe fare da tramite fra i parlamentari e la Concessionaria, eventualmente istituendo all'uopo una struttura apposita.

Un terzo problema è quello del rapporto tra Commissione parlamentare e Consiglio di amministrazione dell'Azienda, a proposito del quale nella precedente relazione sono state svolte considerazioni che sembrano tuttora valide, in particolare, per quanto riguarda l'esigenza di contatti continui e organici e di un flusso, selettivo ma significativo, di informazioni dal Consiglio alla Commissione. Non va però trascurato un elemento di puntualizzazione in proposito che è emerso nel corso dell'audizione che ha portato recentemente dinanzi alla Presidenza della Commissione l'intero Consiglio di amministrazione. Con ragionata argomentazione, il Consiglio di amministrazione della RAI ha infatti illustrato una sua ipotesi di ricostruzione del rapporto in discorso, basata essenzialmente sul riconoscimento della sostanza fiduciaria di esso e tale da configurare il Consiglio, per certi aspetti, come l'esecutivo della Commissione. È chiaro che in quanto avallata dalle Camere, una simile ricostruzione rappresenterebbe un utile punto di riferimento per la identificazione degli ambiti di competenza rispettiva dei due organi e per il migliore svolgimento della loro collaborazione. In particolare diverrebbe più pregnante, su tale base, l'indicazione contenuta nella precedente relazione circa l'autonomia gestionale del Consiglio di amministrazione.

Un ultimo problema riguarda l'impossibilità da parte della Commissione di esprimersi come tale riguardo alle iniziative legislative in materia radiotelevisiva. Tale impossibilità è venuta in particolare evidenza in occasione del provvedimento relativo alla disciplina delle emittenti private, il quale troverà le più diverse sedi d'esame nell'ambito parlamentare, ma non sarà esaminato dalla Commissione per lo indirizzo e la vigilanza sul servizio pub-

blico radiotelevisivo. Nella misura in cui questa impossibilità sia ritenuta — come pare ipotizzabile — negativa agli effetti del migliore andamento dei lavori parlamentari, se ne potrebbe prospettare il superamento attraverso il conferimento a questa Commissione di una competenza consultiva sui disegni di legge in materia radiotelevisiva, simile a quella che in altro settore è prevista per la Commissione per il Mezzogiorno.

5. — Questa prima parte della relazione non può chiudersi senza avere fatto cenno all'istituto dell'accesso.

Dopo un anno e mezzo di vita dell'accesso nazionale, è possibile qualche riflessione su esso, intesa a valutare quel che si può fare per potenziare tale istituto e corrispondere sempre più allo sviluppo di quello che va considerato uno dei cardini della riforma del 1975. Ciò anche allo scopo di sollecitare tutte le componenti interessate ad aprire una fase nuova per l'accesso, che solo realizzando il massimo del pluralismo con il massimo della « spettacolarità » dei programmi potrà concretamente contribuire alla sua definitiva affermazione.

Occorre ammettere che l'accoglienza riservata ai programmi dell'accesso dagli esperti è stata in generale negativa. Con riferimento alla loro collocazione oraria che alla TV, inizialmente, era soltanto quella delle 18,30, si è parlato insistentemente di ghetto e, con riferimento ai loro contenuti, di trasmissioni noiose. La prima critica sembra di fatto superata dopo la decisione della Sottocommissione di adottare collocazioni orarie plurime. Quanto alla seconda, se è vero che i programmi dell'accesso iniziali erano, da un punto di vista tecnico-professionale, carenti, c'è da rilevare che si nota già un loro miglioramento via via che gli accedenti realizzano nuovi programmi.

Una prima constatazione da fare è che l'esigenza del cosiddetto diritto di accesso è stata più avvertita dalla Corte costituzionale e dal Parlamento, in rapporto all'ar-

ticolo 21 dalla Costituzione, che dai molteplici soggetti che potenzialmente hanno il diritto di esercitarlo. Ciò è provato dalla lentezza con cui le domande pervengono alla Sottocommissione e dal loro numero relativamente esiguo rispetto a quello dei potenziali aventi diritto (alla data del 10 ottobre 1978 le richieste di accesso registrate in Protocollo Pubblico erano 807). Va tenuto presente che la Direzione della rubrica, d'intesa con la Presidenza della Sottocommissione, svolge costantemente un'azione promozionale consistente nell'invio dei moduli stampati della domanda a quanti possono avere interesse all'accesso e nella diffusione di programmi televisivi che illustrano le norme sull'accesso e spiegano chi e come lo può esercitare. Nonostante ciò, sia nel corso del 1977 sia nei primi nove mesi del 1978, la presentazione si è aggirata, mediamente, in poco meno di una richiesta al giorno.

Una rilevante remora a fruire dell'accesso è peraltro rappresentata, per generale ammissione dei potenziali accedenti, dalla sua sporadicità, cioè dal fatto che questi non possono contare di diffondere un loro programma con cadenza periodica e predeterminata. Ciò impedisce agli interessati di rendere permanente quel tanto di organizzazione che è necessaria per produrre programmi e impedisce anche di predisporre una serie di interventi organici.

Si palesa quindi l'opportunità di un accesso che potremmo definire « programmato », almeno per tutte quelle associazioni e per quei gruppi la cui rappresentatività e il cui rilievo sono indubbi. Si tratterebbe, cioè, di attribuire a ciascuna di queste associazioni o gruppi un accesso non singolo, ma allargato a un numero ben definito e limitato di programmi televisivi e radiofonici di cui sia stata anche predeterminata la data di diffusione. In tal modo la programmazione dell'accesso, qualunque sia il numero delle domande, avrebbe una sua consistenza annuale garantita, una specie di intelaiatura fissa entro cui troverebbero poi posto i programmi delle as-

sociazioni e dei gruppi di minore rappresentatività e rilievo.

Va precisato che nulla — né la legge né i regolamenti — impedisce che la Sottocommissione prenda in esame ed accolga domande di accesso relative ciascuna a un ciclo di programmi, anziché ad un programma singolo. Anzi, si può affermare che questo accesso « programmato », nel consentire una più approfondita comparazione delle domande, renderebbe più facile alla Sottocommissione di ispirare le proprie scelte ai tre criteri indicati dallo articolo 6 della legge n. 103.

Un'altra constatazione da fare è che, sebbene la legge preveda un accesso radiofonico quantitativamente più ampio di quello televisivo, i dati statistici fin qui disponibili dimostrano che il rapporto fra i due accessi è rovesciato. Ciò è dovuto al fatto che quasi tutte le domande che pervengono sono rivolte all'accesso televisivo e che, frequentemente, l'accesso radiofonico, se non è accompagnato dalla prospettiva dell'accesso televisivo, viene addirittura rifiutato.

C'è da chiedersi, tenendo conto realisticamente di questa situazione, e a evitare che l'accesso radiofonico si estingua, se non sia il caso di attribuire anche uno spazio radiofonico a quei soggetti a cui si attribuisce uno spazio televisivo e, in linea di massima, di attribuire uno spazio radiofonico agli accedenti che vanno in onda per la prima volta.

In materia di accesso alle trasmissioni regionali, è utile tenere presente che, sulla base della legge di riforma, del Regolamento della Commissione parlamentare e del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo, i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo hanno elaborato (con la eccezione, finora, della Calabria, del Lazio, della Sardegna e del Trentino-Alto Adige) il regolamento per l'accesso alle trasmissioni regionali che è stato portato a conoscenza, con modalità e impegno diversi da regione a regione, dei soggetti in esse operanti.

Tuttavia le trasmissioni dell'accesso regionale hanno praticamente avuto inizio soltanto in 9 regioni, vale a dire in meno della metà del territorio nazionale, con la caratteristica, per di più — salvo alcune eccezioni — di una discontinuità che appare anch'essa sintomo del relativo interesse con cui dalle forze politiche, sociali e culturali regionali si è guardato finora dall'accesso.

Dopo quanto osservato sulla base della sperimentazione fin qui compiuta, si può concludere che l'istituto dell'accesso, di cui è indubbia l'importanza democratica, ha cominciato a esprimere la sua potenzialità, ma può certamente fare molto di più. Perché ciò avvenga, è necessario che la Sottocommissione permanente, la Commissione plenaria, la Concessionaria e tutti i soggetti interessati si adoperino, ognuno per la parte di propria competenza, a tenerne viva e a stimolarne l'esigenza.

PARTE II
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA ATTIVITÀ SVOLTA
DAL 21 OTTOBRE 1977 AL 26 OTTOBRE 1978 E SUI PROGRAMMI

Questa parte della relazione si riallaccia alla precedente sia sotto il profilo cronologico sia sotto quello della sistematica espositiva. È appena il caso di spiegare che, mentre l'uniformità della sistematica espositiva mira ad agevolare la possibilità di seguire lo svilupparsi nel tempo dell'attività della Commissione (1), la scelta dell'ottobre 1978 come termine dell'arco temporale preso in considerazione non è intesa soltanto a rendere ossequio formale alla cadenza annuale delle relazioni (la relazione precedente si chiudeva al 20 ottobre 1977), ma ha soprattutto lo scopo di consentire alle Camere di conoscere e di valutare un importante adempimento della Commissione — la determinazione del tetto degli introiti pubblicitari della RAI — che anche quest'anno, come l'anno scorso, è stato possibile compiere soltanto alla ripresa autunnale dei lavori.

1. — Per quanto concerne gli indirizzi generali alla RAI, va anzitutto segnalato che, nel novembre 1977, l'apposito Gruppo

di lavoro (2) ha proceduto all'audizione dei rappresentanti delle Giunte regionali e dei Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nonché dei direttori delle reti e delle testate radiotelevisive.

In occasione di questi incontri, affrontando temi come il piano triennale di investimenti che il Consiglio di amministrazione era — a quel tempo — in procinto di varare e il decentramento della programmazione radiotelevisiva e l'istituzione della terza rete TV, la Commissione ha raccolto utili indicazioni per la formulazione degli indirizzi generali alla RAI. Nella seduta del 14 dicembre 1977, è stato approvato, con il voto contrario dei rappresentanti di Democrazia nazionale e del Partito radicale, un testo di indirizzi generali, dal quale era stata in precedenza stralciata la parte relativa all'informazione radiotelevisiva, del seguente tenore:

« La Commissione nel richiamare e confermare tutti gli indirizzi precedentemente emanati, tiene a sottolineare particolarmente

(1) Dal 21 ottobre 1977 al 26 ottobre 1978 la Commissione plenaria ha tenuto 24 sedute; l'Ufficio di Presidenza 17; la Sottocommissione permanente per l'accesso 12, il Gruppo di lavoro per gli indirizzi generali 11; il Gruppo di lavoro per le Tribune 15; il Gruppo di lavoro per la pubblicità ed i criteri di spesa 8. Sono state approvate 10 risoluzioni, sono stati espressi 2 pareri, sono state esaminate 299 domande di accesso.

A seguito di sostituzioni operate su designazioni dei Gruppi parlamentari, hanno cessato di far parte della Commissione i deputati Galloni, Rosolen Angela Maria, Stefanelli e i senatori Bacicchi, Finessi e Polli; pertanto, alla data del 26 ottobre 1978, la Commissione è composta dai deputati Baldassari (PCI), Bini (PCI), Bodrato (DC), Bogi (PRI), Bozzi (PLI), Bubbico (DC), Corvisieri (PDUP-DP), Delfino (CD-DN), Fracanzani (DC), Manca (PSI), Masiello (PCI), Pannella (PR), Picchioni (DC), Quercioli (PCI), Righetti (PSDI), Segni (DC),

Silvestri (DC), Tesini (DC), Tortorella (PCI), Trombadori (PCI), e dai senatori Bausi (DC), Benaglia (DC), Benassi (PCI), Bernardini (PCI), Bettiza (Misto), Branca (Sin. ind.), Carri (PCI), Cebrelli (PCI), Cervone (DC), Gonella (DC), Mitterdorfer (Misto), Pisanò (Misto), Ruffino (DC), Sarti (DC), Scamarcio (PSI), Signorello (DC), Taviani (DC), Valenza (PCI), Valori (PCI), Zito (PSI).

L'Ufficio di Presidenza è così composto: senatore Taviani, Presidente; deputato Quercioli e senatore Zito, Vicepresidenti; deputato Picchioni e senatore Cebrelli (che ha sostituito il senatore Valenza), Segretari.

(2) Alla data del 26 ottobre 1978 il Gruppo di lavoro per gli indirizzi generali — il cui coordinatore è il senatore Adolfo Alberto Sarti — è costituito dai deputati Bogi, Bozzi, Corvisieri, Delfino, Fracanzani, Manca, Pannella, Righetti e dai senatori Bernardini, Branca, Mitterdorfer, Pisanò, Valori, Zito.

te quanto affermato il 9 ottobre 1975 in materia di pluralismo, e cioè che al pluralismo devono soprattutto attenersi la programmazione radiotelevisiva nel suo complesso e le singole strutture operative cui è affidata la sua realizzazione, improntate in particolare ai criteri della indipendenza, dell'obiettività, dell'imparzialità, della completezza e della molteplicità delle fonti di informazione, che devono essere tutte tenute presenti nel rispetto delle varie componenti politiche, culturali e sociali della comunità nazionale, accentuandone anzi la compresenza senza discriminazioni.

La Commissione tiene altresì a sottolineare che il problema centrale dinanzi al quale si trovano tutti coloro che sono coinvolti nel processo di attuazione dei principi contenuti nella legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, è quello di conciliare la qualità delle trasmissioni con la conservazione e possibilmente l'aumento della *audience*. Mentre è evidente che il servizio pubblico, proprio perché tale, non può deflettere da una linea di rigoroso impegno qualitativo su tutti i generi di trasmissione radiotelevisiva, è del pari evidente che questo impegno verrebbe ad essere in ultima analisi contraddetto o comunque vanificato qualora provocasse una disaffezione degli utenti. Spetta principalmente alla Concessionaria, in tutte le sue articolazioni ed a tutti i suoi livelli decisionali ed operativi, fornire un contributo determinante alla soluzione di tale problema.

La Commissione ritiene che la "centralità" della questione meridionale, vale a dire la assunzione del sottosviluppo delle regioni meridionali a problema nazionale verso la soluzione del quale devono essere orientate le politiche in tutti i vari settori, non può non avere un suo riflesso anche per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo. Invita perciò la Concessionaria a considerare come prioritaria la esigenza di contribuire, sia sul piano della gestione sia su quello della programmazione, allo sviluppo culturale e sociale delle regioni meridionali.

STRUTTURE.

Il decentramento è una giusta esigenza democratica che vede nell'attività decentrata, in termini funzionali e territoriali, della programmazione radiotelevisiva il modo per dare a varie realtà culturali e territoriali la possibilità di esprimersi, sia per partecipare sia per contribuire alla vita e allo sviluppo della comunità nazionale.

Esso pertanto non va concepito come episodio meramente aggiuntivo (cioè di nuove strutture che verrebbero ad affiancare quelle esistenti, senza incidere sulle medesime), ma come fatto di ristrutturazione generale dell'azienda sia ai fini economici sia per una sana razionalizzazione dei servizi allo scopo di modificare una logica e una struttura largamente centralistiche.

In questo quadro appare essenziale dotare le sedi regionali di mezzi nonché di strutture adeguate per poter fornire, in collegamento con le realtà territoriali esterne, contributi originali alla programmazione delle reti radiofoniche e televisive: prevedere impieghi coordinati e razionali dei mezzi esistenti e futuri, nonché opportune forme di collegamento e di utilizzazione delle attrezzature esterne al fine di poter diffondere in tutto il territorio nazionale le più significative manifestazioni delle singole realtà territoriali.

È altresì opportuno riservare alle sedi regionali adeguati spazi di trasmissione a livello nazionale e regionale sia nelle reti esistenti, sia nella terza rete in via di realizzazione.

La strutturazione dei centri di produzione dovrà essere in linea con i principi del decentramento (e quindi tale da adeguarsi al predetto ruolo delle sedi regionali) nonché della funzionalità e dell'economicità di gestione, per pervenire a livelli di produttività più elevati, capaci di incrementare il volume della produzione interna e realizzare un rapporto ottimale fra prodotto interno ed esterno, mantenendo peraltro opportuni e funzionali caratteri di flessibilità in tutto il sistema pro-

duttivo. In questa prospettiva, che implica uno sviluppo equilibrato dei diversi centri, dovranno, in generale e compatibilmente con le esigenze globali delle trasmissioni, essere privilegiati i mezzi leggeri di ripresa.

In accordo con le finalità generali del servizio pubblico dovranno essere perseguite l'estensione e la ristrutturazione delle reti televisive e radiofoniche per soddisfare le aspettative di quella parte della popolazione italiana non ancora servita o servita solo parzialmente.

L'attività di ricerca e di sperimentazione dovrà essere incrementata per garantire una adeguata presenza del servizio pubblico soprattutto nel campo delle nuove tecniche e dei nuovi servizi.

Dovrà essere altresì soddisfatta l'esigenza di fornire un'opportuna assistenza all'utenza, attraverso il controllo delle condizioni di ricezione e della ottimale e corretta utilizzazione delle frequenze.

In questa prospettiva è essenziale che la RAI operi una stretta osservanza dei principi di efficienza e di economicità di gestione, di razionale utilizzazione di tutte le risorse aziendali, di valorizzazione di tutti i ruoli professionali, di utilizzazione dei processi produttivi, di conservazione del patrimonio aziendale e di garanzia della qualità e continuità del servizio fornito, anche attraverso il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti. Il tutto garantito da un serio piano di copertura finanziaria.

Dovranno essere rigorosamente verificate — sulla base dei piani di ristrutturazione e sviluppo aziendali — le reali esigenze di assunzioni di nuovo personale necessario per l'incremento delle attività, ricorrendo anche alla mobilità di quello esistente e all'arricchimento delle mansioni, adottando il metodo dei concorsi e dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionali.

Una particolare verifica ed una elaborazione nuova, alla luce della riforma, vanno compiute circa i criteri di utilizzazione dei contributi ideativi e produttivi esterni.

La terza rete TV deve essere concepita in modo tale da integrare e completare la attività delle altre due reti esistenti, sviluppando l'analisi e la rappresentazione delle realtà regionali al fine di favorirne la conoscenza reciproca e inserendole nel contesto nazionale.

Pur nella consapevolezza che il decentramento non si esaurisce con essa, la terza rete nasce strutturalmente decentrata, aperta al contributo delle realtà territoriali e nella massima valorizzazione della ideazione e della produzione in sede regionale, proiettata verso una diffusione nazionale. La sua struttura deve essere pertanto articolata su base regionale appunto per cogliere sistematicamente e significativamente le realtà territoriali e le istanze di base che al loro inizio sono spesso circoscritte, e tendere nella misura maggiore possibile a diffonderle in sede nazionale.

La terza rete TV dovrà caratterizzarsi come una rete di tipo nuovo: a carattere nazionale quanto alla dimensione di interessi e alla diffusione; a carattere regionale quanto all'impegno ideativo e realizzativo, rafforzando nel contempo una linea di tendenza volta a trasferire in sede nazionale quanto di più culturalmente significativo emerge dal territorio e assicurando anche la diffusione in ambito regionale dei programmi.

La terza rete, in relazione anche alla diversità delle sedi di ideazione e di produzione, dovrà tendere a realizzare un tipo di programmazione, che sia innovativo nel linguaggio, nei contenuti, nelle forme espressive e produttive.

La direzione per l'informazione regionale dovrà garantire l'unità delle redazioni giornalistiche esistenti nelle varie sedi, facendo in modo che anche all'interno delle redazioni regionali sia rispettato il criterio di un pluralismo reale, espressione delle complesse articolazioni della società.

PROGRAMMI.

Quanto allo spettacolo, è opportuno che la radio e la televisione diano adeguato spazio a tipi di programmi che, per la

loro origine e per le loro caratteristiche, si presentano come produzioni in grado di soddisfare esigenze diversificate dal punto di vista artistico e culturale del pubblico.

L'equilibrio fra spettacoli e servizi di più larga e agevole fruibilità e spettacoli e servizi di più marcato carattere specialistico o sperimentale deve essere raggiunto in modo tale da soddisfare non soltanto il gusto già formato del grande pubblico, ma anche la richiesta di nuovo, che è condizione indispensabile di creatività artistica e di sviluppo culturale. Tenuto conto, da una parte, della limitata possibilità di scelta del teleutente, e, dall'altra, della limitatezza dei tempi a disposizione, devono essere evitate prevaricazioni riduttive della possibilità di dare spazio alle più diverse espressioni culturali. Tale diversità deve essere garantita anche dall'avvicendamento del più largo numero di realizzatori (registi, scrittori, musicisti, ecc.) e di attori.

Tutto ciò nella consapevolezza della peculiarità del mezzo, e in specie della sua facilità di ricezione da parte dei minori.

Quanto al pluralismo nelle reti, va ribadito che, come per le testate, tale principio deve essere applicato da ciascuna di esse, evitando che fra le reti si determini una dialettica in termini di contrapposizione, mentre resta valida invece quella in termini di distinzione. Occorre altresì che sia perseguito un corretto equilibrio fra la salvaguardia dell'autonomia delle reti, nel pieno rispetto della professionalità dei singoli, e l'esigenza funzionale di coordinamento ai diversi livelli in cui esso è previsto dalla legge, in particolare ai fini della attuazione degli indirizzi.

In ogni caso la Commissione si riserva di valutare le ipotesi metodologiche circa la formazione dei palinsesti radiotelevisivi che l'Azienda vorrà sollecitamente fornire, riservandosi altresì di emanare ulteriori indirizzi per la predisposizione dei programmi e per la equilibrata distribuzione dei tempi disponibili ai sensi dello articolo 4 della legge di riforma.

Sulla radiofonia, risultando necessaria una rimeditazione della impostazione generale di essa, si sollecita l'Azienda a fornire specifici documenti contenenti, in termini adeguati, notizie ed ipotesi di lavoro.

Analogamente, per il dipartimento scolastico — che ha competenza su una materia qualificante anche agli effetti della natura pubblica dell'attività della Concessionaria — è necessario che al più presto sia trasmessa alla Commissione una adeguata documentazione.

In particolare, il dipartimento scolastico dovrà adeguarsi entro breve tempo alle esigenze determinate dalla elaborazione ed attuazione delle riforme scolastiche.

Alla tutela delle minoranze linguistiche il servizio pubblico deve recare il suo contributo, che appare fondamentale in considerazione della natura del mezzo. Va dunque verificata la adeguatezza dello spazio concesso alle trasmissioni in lingua tedesca, ladina, francese e slovena. Va pure considerata la necessità di effettuare trasmissioni anche nelle lingue di altre minoranze esistenti nel nostro Paese ».

Pur consapevole dell'urgenza di completare, mediante la formulazione di indirizzi sull'informazione radiotelevisiva, il quadro delle direttive impartite alla Società concessionaria, la Commissione ha avvertito la necessità di approfondire la delicata materia, attraverso il lavoro dell'apposito Gruppo.

Nella riunione della Commissione del 5 aprile 1978, è stato infine approvato il seguente testo di indirizzi sull'informazione radiotelevisiva, dopo che il rappresentante di Democrazia nazionale aveva annunciato il proprio voto favorevole, i rappresentanti del MSI-DN e del Partito radicale, il loro voto contrario, mentre i rappresentanti del PRI e del PLI avevano dichiarato di astenersi:

« I. — Tra gli effetti positivi della riforma radiotelevisiva sono da rilevare le novità verificatesi nell'attività informativa della RAI. Con il trasferimento di competenze dall'Esecutivo al Parlamento, con il superamento di una struttura dirigen-

ziale accentrata e di tipo monolitico, sono stati ampliati gli spazi per i servizi informativi, si sono liberate energie, si è stimolato un più autonomo e creativo impegno delle forze professionali. Si sono così venute determinando alcune delle condizioni essenziali per un'informazione idonea ad esprimere, in modo corretto e più concreto possibile, anche la realtà pluralistica ed i processi di trasformazione della società italiana, nel quadro internazionale.

Nuovi problemi si pongono ora, in rapporto soprattutto alla scelta dell'articolazione in reti e testate autonome. Bisogna evitare che nella composizione delle direzioni e delle redazioni prevalga più una logica di aggregazione per aree ideologiche omogenee che una linea di diversificazione, motivata da esigenze di specializzazione e di ricerca e garantita da un reale pluralismo interno a ciascuna struttura ideativa e produttiva, senza nulla concedere a pratiche di spartizione partitica o di gruppo. La Commissione ritiene pertanto che i propri indirizzi, ispirati alla esigenza dominante di un autentico pluralismo, possano essere attuati sempre più fedelmente ed efficacemente, se il pluralismo vien fatto derivare soprattutto dal modo di operare di ciascuna testata. Saranno così evitate quelle contrapposizioni che nella prima fase di applicazione della riforma hanno in diverse occasioni e in diversi modi minacciato di compromettere la credibilità del servizio pubblico radiotelevisivo. Solo nel rispetto di questo principio ogni operatore dell'informazione pubblica radiotelevisiva sarà posto in grado di espletare le proprie capacità professionali pienamente e responsabilmente, anche nel necessario e auspicabile quadro della mobilità degli incarichi e della non cristallizzazione degli albi dei collaboratori a un numero chiuso e privilegiato.

II. — Una corretta concorrenza, in termini di emulazione professionale, richiede una decisa valorizzazione della professionalità, anche attraverso la specializzazione. Quest'ultima non deve risolversi in una chiusura nei singoli comparti infor-

mativi (politica, economia, cultura, cronaca e così via) che porterebbe ad una frammentazione dei servizi giornalistici, ma può e deve segnare la crescita della capacità di dar conto, in modo esauriente, degli aspetti più significativi di ogni avvenimento.

Nel contempo si dovrà procedere alla opportuna unificazione di servizi evitando che la concorrenzialità dell'informazione si risolva in sprechi e sovrapposizioni.

È necessario, quindi, uno sforzo molteplice in varie direzioni, praticando il metodo della collegialità nell'elaborazione della linea informativa e nella sua attuazione, in seno ad ogni redazione centrale e regionale nel rispetto delle responsabilità di legge e contrattuali dei direttori di testate. La mobilità del personale va poi favorita allo scopo anche di consentire un'osmosi delle varie esperienze professionali e culturali.

III. — L'informazione diffusa dal servizio pubblico deve essere completa, imparziale e oggettiva.

La completezza impone agli operatori di dare conto di tutti i fatti rilevanti e dei diversi punti di vista.

L'imparzialità esige di attribuire a ciascun fatto e a ciascun punto di vista il giusto rilievo.

L'oggettività richiede agli operatori la consapevolezza delle reazioni e delle tensioni che una informazione non corretta, veicolata da un mezzo tanto influente, suscita nel Paese.

I doveri della completezza, dell'imparzialità e della oggettività non costituiscono un limite all'autonomia professionale degli operatori pubblici dell'informazione ma, al contrario, rappresentano la più concreta garanzia che il loro lavoro non può essere piegato a fini di parte, né che ad essi possono essere richieste prestazioni che di fatto privatizzerebbero il servizio stesso ponendo in dubbio la sua funzione pubblica.

L'informazione radiotelevisiva pubblica non può pertanto privilegiare alcuna opinione ed interpretazione unilaterale dei fatti e tanto più se tale opinione si con-

trappone a quella delle minoranze. A questo fine il mezzo deve aprirsi alle più diverse testimonianze, stimolando quel permanente confronto di opinioni che sostanzia la vita democratica.

Gli operatori pubblici dell'informazione, consapevoli che anche la scelta e la sequenza delle notizie non sono neutrali, dovranno ridurre al minimo gli elementi di discrezionalità, compiendo la necessaria opera di approfondimento critico, avvalendosi di una pluralità di commenti, contributi e testimonianze.

Pur rivelandosi inopportuna la codificazione di una deontologia professionale, appare peraltro innegabile la necessità di tener presenti quei doveri verso la collettività che derivano dalla specificità del messaggio radiotelevisivo ed in particolare di quello del servizio pubblico. Di questa specificità ogni operatore è tenuto a darsi autonomamente carico.

IV. — La Commissione, nel ribadire che completezza e pluralismo sono i due obiettivi costanti affidati dalla riforma a una informazione rispettosa del carattere di servizio pubblico che deve contraddistinguere ogni iniziativa dell'Azienda nei vari settori in cui opera, ritiene essenziali le seguenti indicazioni:

a) la completezza, l'imparzialità e l'obiettività non possono essere il risultato di un dosaggio dei tempi riservati a ciascuna delle forze politiche e sociali in campo.

Si raccomanda piuttosto un impegno volto a cogliere meglio la ricchezza e la varietà della società italiana e della sua complessiva articolazione istituzionale e civile, evitando rappresentazioni riduttive e verticistiche. A tal fine si avverte la necessità di potenziare e riqualificare i servizi informativi che si occupano dell'attività delle Assemblee elettive ricercando nuove formule atte a suscitare il maggiore interesse del pubblico, anche mediante un più largo uso delle trasmissioni in diretta. Si raccomanda altresì di dare spazio adeguato ai problemi relativi al processo di integrazione dell'Europa, specie in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo;

b) la grave situazione dell'ordine pubblico che costituisce un aspetto della più generale crisi del Paese, e che si manifesta con un allarmante aumento della criminalità comune, della violenza politica e del terrorismo più barbaro e sanguinario (sequestri, uccisioni e stragi) nonché con l'apologia dell'attacco armato allo Stato democratico, esige dal servizio pubblico perseverante ed attenta trattazione.

Il servizio pubblico, infatti, ha anche la responsabilità di mettere in evidenza come reagiscono le forze politiche e sociali, le istituzioni rappresentative, i cittadini nei confronti delle azioni delittuose, evitando anche che autori e mandanti possano utilizzare, ai propri fini, la spettacolarità del mezzo per ottenere effetti amplificatori, propogandistici e di demoralizzazione sull'opinione pubblica;

c) la Commissione richiama l'attenzione degli operatori dell'informazione pubblica sull'esigenza di allargare ulteriormente il campo del loro interesse al mondo della cultura e della scienza, il cui ruolo è sempre più importante sulla società d'oggi.

La Commissione auspica che, pur tenendo conto delle trasformazioni che ogni linguaggio ha nel tempo, gli operatori si attengano alle esigenze della funzionalità espressiva, in modo che la destinazione e l'uso della parola ne qualifichino il valore.

Ciò va sottolineato anche in considerazione della grande influenza del linguaggio radiotelevisivo sugli ascoltatori meno dotati di mezzi critici ed in età formativa;

d) la Commissione sottolinea come sia necessario dare impulso al processo di decentramento della informazione ai livelli regionali e alla realizzazione della terza rete, in modo da creare flussi informativi che si muovano dal centro verso la periferia del paese e soprattutto dalla periferia al centro.

Il decentramento deve costituire, in particolare, fattore di saldatura fra società civile, opinione pubblica ed istituzioni democratiche. Il decentramento deve con-

tribuire quindi a migliorare la conoscenza della complessiva articolazione ed unitarietà del sistema delle Assemblee elettive.

V. — Circa l'attuazione dei suddetti orientamenti riguardanti la linea informativa della RAI sono necessarie rigorose e puntuali verifiche.

Il Consiglio di amministrazione, che risponde anche per quanto riguarda i programmi d'informazione alla Commissione parlamentare, riferisce semestralmente delle verifiche effettuate sui programmi trasmessi, ai sensi dell'articolo 8 della legge di riforma. Dette verifiche debbono tendere ad accertare, da un lato la conformità dei programmi trasmessi agli schemi approvati dal Consiglio di amministrazione, nel quadro degli indirizzi della Commissione parlamentare e, dall'altro, a fornire utili elementi per la vigilanza e le direttive future.

Il Consiglio di amministrazione, oltre a chiarire i criteri ed i metodi in base ai quali le verifiche stesse sono state compiute, accompagna le relazioni con proprie autonome valutazioni, con particolare riferimento al ruolo di coordinamento e di garante della correttezza dei servizi informativi esercitato dal Direttore generale.

La Commissione parlamentare, per un esame approfondito delle relazioni suddette, ai fini dell'adempimento delle sue funzioni, si avvarrà della collaborazione di istituti specializzati e di esperti, riservandosi anche di incaricarli di verifiche autonome sui programmi trasmessi. La Commissione ritiene altresì necessari incontri periodici con il Presidente del Consiglio di amministrazione e con il Direttore generale, per uno scambio di opinioni e di valutazioni sui problemi della linea informativa del servizio pubblico, in attuazione della riforma. Quando la Commissione ritiene che la Concessionaria non abbia rispettato gli indirizzi posti nel presente documento, ne dà specifica comunicazione alla Concessionaria stessa. Questa deve immediatamente comunicare i provvedimenti adottati a seguito dell'inadempienza commessa; la Commissione ne valuta la congruità ».

2. — Nella stessa riunione della Commissione, è stato anche approvato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ritiene che il diritto di rettifica deve essere assicurato dalle varie reti e testate giornalistiche con l'immediatezza e le caratteristiche previste dalla legge per le rettifiche a mezzo stampa. Entro trenta giorni, il Consiglio di amministrazione deve fare conoscere alla Commissione le misure adottate per assicurare l'esercizio di questo indirizzo ».

Dopo una risposta interlocutoria ottenuta dall'Azienda entro il termine suddetto, la Commissione è tornata sull'argomento nelle sedute del 20 e del 26 luglio 1978.

Dopo che il Consiglio di amministrazione della RAI aveva approvato (21 settembre 1978) una deliberazione contenente una nuova disciplina del diritto di rettifica (confrontare la parte « Attività della Concessionaria ») il deputato Pannella — nella seduta del 10 ottobre 1978 — avanzava la proposta di discutere su tale deliberazione, da lui ritenuta inadeguata.

Nella riunione successiva della Commissione, tenutasi il 17 ottobre 1978, è stata messa ai voti e respinta una proposta sostenuta dal senatore Pisanò, volta a dichiarare l'inadeguatezza della disciplina del diritto di rettifica adottata dalla RAI ed a modificare la disciplina stessa nel senso che il diritto di rettifica avrebbe potuto essere esercitato esattamente nei termini di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge sulla stampa.

3. — Per quanto concerne l'attività di vigilanza, giova sottolineare che la Commissione ha continuato ad operare perseguendo l'obiettivo di un intervento il più possibile organico e sistematico. In questo senso va inteso l'invito, compreso nel documento di indirizzi sull'informazione radiotelevisiva sopra riportato, rivolto al Consiglio di amministrazione della Concessionaria, affinché riferisca semestralmente alla Commissione sulle verifiche effettuate

sui programmi trasmessi, con l'esplicito scopo di fornire utili elementi per la vigilanza e le direttive future.

Sempre in quest'ottica, nel medesimo documento viene ribadita l'intenzione di avvalersi della collaborazione di istituti specializzati e di esperti, riservandosi anche di incaricarli di verifiche autonome sui programmi trasmessi. Va però segnalato che, per quanto riguarda le Presidenze delle Camere, non vi è stata modifica dell'atteggiamento assunto nello scorso autunno, e già segnalato nella relazione annuale precedente.

I principali episodi di vigilanza di cui la Commissione si è occupata possono essere, nell'ordine, così elencati:

— In seguito alla diffusione di notizie circa la presunta effettuazione in modo illegale di « schedature » del personale della RAI, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito, nella seduta del 23 novembre 1977, di effettuare un sopralluogo negli uffici dell'ente radiotelevisivo, d'intesa con la Presidenza della RAI, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, del Regolamento della Commissione. Una delegazione, composta dal senatore Zito e dai deputati Corvisieri e Delfino, recatasi nei suddetti uffici per controllare lo stato dei fatti, ha riferito in una successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza sulla missione effettuata. Nel corso della stessa riunione sono stati anche ascoltati sull'argomento il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore generale della RAI. Al termine, l'Ufficio di Presidenza ha emesso il seguente comunicato stampa:

« L'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza sui servizi radiotelevisivi ha ascoltato oggi il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore generale della RAI.

I dirigenti hanno escluso in maniera categorica che l'Azienda abbia eseguito o esegua schedature politiche dei dipendenti.

L'Ufficio di Presidenza ne ha preso atto ».

— Dopo che alcuni commissari, nella seduta del 12 gennaio 1978, avevano la-

mentato il verificarsi di episodi di distor-ta ed imprecisa informazione da parte del servizio pubblico radiotelevisivo circa pretese dichiarazioni, in ordine alla crisi di governo, rese alla Camera dal ministro dell'interno il 10 gennaio e circa i gravi fatti di violenza verificatisi a Rignano Flaminio nel dicembre '77 e a Roma il 7 gennaio, l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 18 gennaio 1978, ha ascoltato al riguardo il Direttore generale della RAI. Questi ha dato analiticamente conto di come le notizie diffuse erano state ricevute e quindi trasmesse dalla stessa Concessionaria, ed ha sottolineato, più in generale, che, di regola, il giornalismo radiotelevisivo opera con rigorosi criteri di professionalità, senza poter escludere tuttavia sporadici casi di inesattezza. Nella successiva riunione del 2 febbraio 1978, l'Ufficio di Presidenza ha preso atto del richiamo alle redazioni rivolto dai direttori delle testate interessate dietro invito del Direttore generale.

— A seguito di una richiesta del deputato Trombadori, fatta propria dalla Commissione nella seduta del 12 gennaio 1978, il Direttore generale della RAI ha consegnato al Presidente della Commissione la lista delle ditte appaltatrici che hanno rapporti contrattuali con la Concessionaria, che è stata trasmessa al Gruppo di lavoro competente.

— Dopo aver concordato di rappresentare alla RAI l'esigenza di dare spazio nell'informazione radiotelevisiva al tema dei *referendum*, illustrandone i contenuti, la Commissione, nella seduta del 4 aprile 1978, ha rilevato l'inadeguatezza di quanto mandato in onda sull'argomento.

— Particolare attenzione è stata dedicata dalla Commissione all'informazione radiotelevisiva sul terrorismo e sull'eversione antidemocratica con riferimento alle particolari responsabilità ed ai delicati compiti propri del servizio pubblico che trasmette le informazioni, di fronte al grave deterioramento dell'ordine pubblico. Su richiesta del deputato Trombadori, la Commissione, il 20 aprile 1978, ha deciso di ascoltare, in sede di Ufficio di Presidenza, all'uopo riunitosi il successivo 4

maggio, il Direttore generale della RAI, il quale ha riferito sull'informazione in ordine al terrorismo, con particolare riferimento alla vicenda del rapimento dell'onorevole Moro.

— Alle reiterate proteste di alcuni partiti — e in ispecie del Partito radicale — circa le incompletezze e/o le distorsioni dell'informazione radiotelevisiva nei loro riguardi, la Commissione ha dato un seguito, nella seduta del 20 aprile 1978, incaricando i senatori Zito, Valenza, Mitterdorfer e Ruffino e il deputato Delfino di valutare le proteste stesse e di riferire alla Commissione.

— In relazione alla prima trasmissione dedicata ai referendum, andata in onda il 18 maggio 1978, con la partecipazione di tre comitati promotori, l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha emesso il seguente comunicato di cui sarebbe stata data lettura prima della trasmissione stessa:

« L'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ribadisce che nello svolgimento delle Tribune ciascun partito o gruppo è responsabile dell'utilizzazione dello spazio che gli è stato messo a disposizione per interviste o conversazioni.

Le eventuali violazioni della correttezza e delle regole che stanno alla base della partecipazione democratica sono esclusivamente di coloro che le compiono e che perciò se ne assumono la responsabilità ».

— Nella seduta della Commissione del 14 giugno 1978 è stato stabilito di affidare all'Ufficio di Presidenza l'esame della documentazione relativa a una protesta, sporta dal Gruppo radicale e relativa alle trasmissioni del TG2 di domenica 11 giugno, in riferimento ai commenti sulle votazioni referendarie. Il 22 giugno 1978, riunitosi l'Ufficio di Presidenza, il Vice Presidente Quercioli ha reso noto che la Commissione aveva acquisito la documentazione relativa, ma l'esame dell'argomento veniva rinviato per l'assenza del rappresentante radicale. In una seduta successiva, svoltasi il 20 luglio 1978, i de-

putati Bogi e Pannella e i senatori Pisanò e Zito hanno chiesto quali provvedimenti erano stati assunti nei confronti di giornalisti ritenuti colpevoli di ripetute violazioni dei principi di completezza e imparzialità dell'informazione. Il rappresentante radicale ha chiesto anche se la Commissione si rivolgesse alla RAI per sapere se rispondeva a verità (e in caso affermativo, per quali motivi) che, alla data del 20 luglio, la RAI non aveva dedicato alcun dibattito al tema dell'amnistia. Nella seduta del 20 settembre 1978, il Presidente ha comunicato che la RAI aveva risposto a tali richieste facendo presente che nei rilievi sopra menzionati non potevano ravvisarsi gli estremi di un'informazione carente sotto il profilo della completezza e dell'imparzialità, dovendo l'informazione valutarsi in rapporto alla globalità del servizio reso; per quanto concerne il tema dell'amnistia, si precisava che le reti avevano fornito la più ampia informazione sull'argomento.

— La Commissione, nella seduta del 20 luglio, ha proceduto ad una audizione del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore generale della RAI, seguita da una discussione sulle risultanze dell'audizione, che ha avuto luogo nella seduta del 26 luglio. Nel rinviare agli atti parlamentari che danno conto di quanto emerso e delle posizioni assunte dai rappresentanti delle varie parti politiche sui temi affrontati, basterà accennare che sono stati oggetto di esame e di discussione, fra l'altro, i costi di investimento e di gestione relativi alla terza rete televisiva e le sue caratteristiche, la copertura finanziaria del piano triennale d'investimenti, il bilancio della RAI e la sua politica delle assunzioni, i problemi connessi all'importo dei canoni di abbonamento alla RAI, il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi, le scelte di gestione ed i programmi di sviluppo delle società consociate, l'informazione radiotelevisiva, gli investimenti della Concessionaria per il rinnovamento tecnologico delle sue strutture, i criteri adottati per le nomine dei dirigenti dell'Azienda e così via. È stata altresì riconosciuta l'esigenza di incremen-

tare l'acquisizione di materiale informativo sull'attività della RAI e delle sue Consociate da parte della Commissione, la quale ha deciso di chiedere al Consiglio di amministrazione della RAI — su proposta del deputato Quercioli — una relazione sulla situazione e sull'attività delle società consociate. La Commissione ha anche stabilito che alla ripresa dei lavori parlamentari, prevista per settembre, si sarebbe svolto un incontro fra l'Ufficio di Presidenza della Commissione ed il Consiglio di amministrazione della RAI e, in vista di esso, la stessa Commissione ha compiuto un passo informale presso la Presidenza della RAI affinché il Consiglio di amministrazione di essa evitasse, prima del previsto incontro, di adottare decisioni irreversibili.

Il deputato Bogi, oltre a proporre che la Commissione convocasse, per un'audizione sugli argomenti di specifica competenza, il Collegio dei sindaci della RAI (al riguardo è stato stabilito che esso avrebbe potuto essere ascoltato dal Gruppo di lavoro per la pubblicità ed i criteri di spesa), aveva suggerito che la Commissione decidesse di affidare ad una società specializzata l'esame dei bilanci della Concessionaria degli ultimi tre anni. Posta ai voti, quest'ultima proposta è stata respinta, mentre il senatore Zito si è dichiarato favorevole a riprenderla in considerazione in un secondo momento.

A seguito di quanto stabilito nella seduta del 20 settembre 1978, l'Ufficio di Presidenza allargato ha proceduto ad una audizione, svoltasi il 28 dello stesso mese, del Consiglio di amministrazione della Concessionaria; la Commissione ha ritenuto che, in via eccezionale e stante il carattere informale dell'audizione (la Commissione ha però ritenuto che l'informalità dell'incontro nulla avrebbe tolto al valore delle risposte fornite dai componenti il Consiglio di amministrazione della RAI) tutti i componenti la Commissione avrebbero potuto prendere parte ad essa e rivolgere domande. I commissari hanno rivolto in tale occasione una lunga serie di domande al Consiglio di amministrazione dell'Azienda, il quale ha fornito

risposte ampie e motivate che hanno toccato tutto l'orizzonte delle scelte fatte dalla RAI, dei suoi impegni futuri e dei mezzi finanziari e tecnici necessari per fare fronte agli impegni stessi.

Il Gruppo di lavoro per la pubblicità ed i criteri di spesa ha successivamente proceduto, in una riunione del 10 ottobre 1978, all'audizione del Collegio sindacale della RAI, più volte sollecitata dal deputato Bogi a seguito del già ricordato incontro con il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore generale della RAI in sede di Commissione plenaria.

Durante l'audizione, i cinque componenti il collegio sindacale hanno fornito dettagliate risposte riguardanti il bilancio della RAI, i criteri seguiti nelle scelte della produzione, la consistenza del magazzino, le previsioni circa il futuro *deficit* aziendale e le conseguenze di esso sul piano giuridico e finanziario, ecc. I componenti il Collegio sindacale hanno altresì consegnato al coordinatore Zito un documento che riassume l'attività del Collegio stesso a partire dal maggio 1975.

Nella seduta del 5 ottobre 1978, con riferimento a quanto dichiarato dalla Presidenza nel corso della seduta del 20 settembre 1978 circa l'interpretazione della norma regolamentare sulla convocazione della Commissione e con riferimento anche ad una richiesta avanzata in tale occasione dal deputato Pannella, è stato comunicato che il Presidente del Senato, di intesa con il Presidente della Camera, aveva inviato una lettera concernente l'interpretazione della norma suddetta. In essa si precisa che la norma deve intendersi riferita ai periodi « ordinari » di attività parlamentare e, perciò, non a quelli in cui le Camere siano convocate a domicilio o a data fissa.

— Nella stessa seduta del 5 ottobre 1978, la Commissione ha iniziato la discussione sulle risultanze dell'audizione del Consiglio di amministrazione della RAI del 28 settembre 1978. La discussione, iscritta all'ordine del giorno delle sedute del 10, 17, 19 e 26 ottobre, non si è ancora conclusa.

— Nella seduta del 17 ottobre 1978, è stato comunicato ai commissari che la

Presidenza della RAI ha fatto conoscere l'unanime preoccupazione del Consiglio di amministrazione per le negative conseguenze che avrebbe potuto avere il perdurante silenzio della Commissione in ordine ai problemi dell'Azienda focalizzati nell'incontro del 28 settembre 1978.

Nella successiva seduta del 19 ottobre 1978, il Presidente ha dato comunicazione di un'altra lettera del Presidente della RAI in cui, a nome dell'intero Consiglio di amministrazione si lamenta, tra l'altro, che la decisione adottata dalla Commissione in ordine al tetto degli introiti pubblicitari della RAI priva il servizio pubblico di una parte delle entrate indispensabili alla attuazione dei piani di sviluppo e decentramento predisposti dalla Concessionaria su indicazione della stessa Commissione.

Il Presidente ha sottolineato che la decisione della Commissione parlamentare è intervenuta dopo ampia e approfondita discussione in seno all'apposito Gruppo di lavoro, che ha ascoltato tutte le parti interessate alla questione.

— Va infine segnalato che, a seguito di un'iniziativa presa dalla Presidenza della RAI in ordine alle interrogazioni parlamentari sulla materia radiotelevisiva ormai sottratta alla competenza del Governo, la Commissione ha investito la Presidenza delle Assemblee del problema consistente nella identificazione dell'ambito entro il quale il Governo possa essere legittimamente interrogato da parlamentari non facenti parte della Commissione.

Le presidenze delle Assemblee hanno ritenuto che le innovazioni nel rapporto Parlamento-Governo, introdotte dalla legge di riforma sul servizio pubblico radiotelevisivo, non implicano alcuna diminuzione della competenza governativa a rispondere alle interrogazioni parlamentari.

4. — La Sottocommissione permanente per l'accesso (3), costituita nell'ambito del-

(3) Presidente della Sottocommissione è il deputato Giorgio Bogi. Dal 21 ottobre 1977, a seguito di sostituzioni operate su designazione dei Gruppi parlamentari, hanno cessato di far parte della Sottocommissione il deputato Pic-

la Commissione parlamentare, oltre allo espletamento dei compiti e degli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge n. 103 del 1975, ha iniziato nelle ultime sedute a discutere i problemi emersi dopo il primo periodo di trasmissioni dell'accesso, contrassegnato, come preannunciato, ad carattere di sperimentabilità.

La Sottocommissione ha, fra l'altro, affrontato il problema della collocazione delle trasmissioni dell'accesso in fasce orarie non emarginate, nonché quello di adattare il palinsesto dell'accesso alle esigenze di una programmazione delle trasmissioni che sia capace di valorizzare questo nuovo e qualificante aspetto della riforma del servizio pubblico radiotelevisivo.

5. — Per quanto concerne le rubriche di Tribuna politica e Tribuna sindacale — che la Commissione deve disciplinare direttamente in uno con la nuova rubrica prevista dalla legge n. 103: « Tribuna stampa » — va innanzitutto ricordato che il coordinatore del Gruppo, senatore Zito, ebbe a dimettersi il 27 luglio 1977.

Solo il 18 gennaio 1978 il Gruppo di lavoro ha potuto nominare il nuovo coordinatore in persona del deputato Bozzi. Il Gruppo delle Tribune (4) si è fatto carico sia della opportunità di varare la nuova rubrica prevista dalla legge, sia soprattutto dell'esigenza, da soddisfare con priorità data l'urgenza della materia, di predisporre la nuova disciplina generale delle Tribune. Al riguardo, in collaborazione con il Direttore delle Tribune, il Gruppo di lavoro ha elaborato un progetto che non è stato ancora sottoposto alla Commissione plenaria.

chioni e i senatori Bettiza, Finessi e Polli. Pertanto, al 26 ottobre 1978, la Sottocommissione è composta dai deputati: Bini, Bogi, Bozzi, Bubbico, Corvisieri, Delfino, Pannella, Righetti, Trombadori e dai senatori: Bausi, Branca, Cervone, Mitterdorfer, Pisanò, Scamarcio e Zito.

(4) Alla data del 26 ottobre 1978 il Gruppo di lavoro per le Tribune è costituito dai deputati Bogi, Bozzi, Bubbico, Corvisieri, Delfino, Masiello, Pannella, Righetti, Segni e dai senatori Bausi, Branca, Mitterdorfer, Pisanò, Scamarcio, Valenza e Zito.

Per quanto concerne in particolare la Tribuna sindacale, la Commissione si è trovata di fronte alla richiesta, reiteratamente avanzata dal rappresentante della DC e sostenuta anche da altre parti politiche, di includere immediatamente fra i partecipanti alla rubrica gli esponenti delle organizzazioni contadine Coldiretti e Confcoltivatori. Tale richiesta ha aperto il più vasto problema della revisione dei partecipanti a tale rubrica che, in base alla disciplina tuttora in vigore, sono CGIL, CISL, UIL e CISNAL per i lavoratori; Confindustria, Intersind, Confagricoltura e Confcommercio per gli imprenditori. La revisione non avrebbe potuto prescindere, d'altronde, da numerose altre analoghe richieste avanzate da organizzazioni di considerevole rilevanza sociale, quali ad esempio la Confesercenti, la Confapi, la Cisl, ecc.

In questa situazione, la Commissione ha deliberato, in data 29 marzo 1978, di concedere alle due predette organizzazioni del mondo agricolo uno spazio nel quadro di Tribuna sindacale (edizione speciale agricoltura). La formula prevedeva una serie di trasmissioni di mezz'ora con periodicità mensile, a partire dal mese di maggio, fissando anche una collocazione preferenziale di esse (la domenica dalle ore 10,30 alle 11 sulla rete uno, con un quarto d'ora a disposizione di ciascuna delle due organizzazioni). Senonché, di fronte alle perplessità degli interessati, che tale collocazione non gradivano, detta delibera non ha avuto seguito, mentre le due citate organizzazioni hanno preferito ed ottenuto quattro trasmissioni dell'accesso, andate in onda tra il 10 luglio ed il 10 ottobre 1978.

Non ha avuto invece seguito immediato, a causa di difficoltà tecniche connesse all'esigenza di dare spazio alla ripresa televisiva delle votazioni per la nomina del Presidente della Repubblica, la richiesta avanzata dalla Federazione CGIL-CISL-UIL di due speciali trasmissioni di Tribuna sindacale dedicate alla rinnovazione di numerosi contratti collettivi di lavoro di prossima scadenza. Tuttavia, come si vedrà in seguito, il 26 luglio la Commissione

ha approvato la messa in onda di tre trasmissioni di Tribuna sindacale in vista del rinnovo dei contratti. Va peraltro segnalato che, nel corso di un'audizione presso il Gruppo di lavoro, svoltasi il 22 giugno 1978, gli esponenti sindacali della CGIL, della CISL e della UIL hanno fatto presente, in ordine ai problemi generali della rubrica in questione, la loro preoccupazione di vedere dilatato il numero dei partecipanti, pur riconoscendo l'esigenza di dare spazio al maggior numero possibile di voci provenienti dal mondo del lavoro nel quadro di una nuova e sollecita regolamentazione di Tribuna sindacale.

L'attività della Commissione in materia di Tribune è stata, in effetti, pressoché interamente assorbita dalla necessità di fronteggiare, volta per volta, i diversi avvenimenti politici che si sono succeduti nel corso dell'anno, modificando e adattando a tal fine il programma deliberato il 4 ottobre 1977.

Così, in mancanza di decisioni circa le varie proposte relative alle formule ed ai partecipanti a Tribuna sindacale, in vista dell'imminente ripresa delle trasmissioni, l'Ufficio di Presidenza della Commissione concordemente ha deciso, il 20 dicembre 1977, che esse, secondo la disciplina ancora in vigore, avrebbero avuto la durata necessaria al completamento di un ciclo, con la partecipazione di tutti gli aventi diritto in base alla disciplina suddetta.

Successivamente, nel gennaio 1978, essendo intervenuta la crisi del terzo Governo Andreotti, la Commissione ha deliberato di investire l'Ufficio di Presidenza della richiesta, avanzata dal deputato Pannella, di dar corso - in deroga all'articolo 9 del Regolamento generale delle Tribune - ad una serie di trasmissioni sullo svolgimento della crisi. Il 19 gennaio l'Ufficio di Presidenza ha adottato quindi, all'unanimità, la seguente delibera:

« Dal momento dell'apertura formale di una crisi di governo e per tutta la sua durata i programmi eventualmente previsti dal calendario di "Tribuna politica" sono sospesi. Al loro posto, ogni giovedì,

si trasmette sulla rete uno della televisione, con inizio non oltre le 22,30, un dibattito sulla crisi della durata di un'ora e un quarto con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i partiti ammessi - in base alle decisioni della Commissione del 4 ottobre scorso - a intervenire nei dibattiti "a tre".

Le trasmissioni di Tribuna sindacale previste dal calendario sono trasmesse regolarmente con la normale periodicità quindicinale sulla rete due della televisione con inizio entro le 22,30 di venerdì. In rapporto alla crisi di governo si raccomanda di non snaturare la caratteristica sindacale della rubrica ».

Successivamente, anche in vista delle elezioni amministrative del 14 maggio e delle votazioni sui *referendum* in programma per l'11 giugno, la Commissione, con delibera del 29 marzo 1978, ha modificato, ampliandolo, il calendario di Tribuna politica varato in ottobre. È stato così mandato in onda, nel periodo dal 6 al 27 aprile, un ciclo di dodici interviste - della durata di dieci minuti - ai dieci partiti a organizzazione nazionale, nonché alla SVP ed alla Sinistra indipendente; inoltre è stata programmata un'intervista con il Presidente del Consiglio al termine del ciclo predetto. Nel mese di maggio, sempre nell'ambito di Tribuna politica ed in vista delle elezioni, è andato in onda un ciclo di dieci incontri-stampa dei dieci partiti a organizzazione nazionale, preceduto da un'intervista tecnica con il ministro dell'interno e seguito da un dibattito generale in vista delle elezioni e da un secondo dibattito sui risultati elettorali.

Nella stessa riunione è stato altresì stabilito, in via di massima, di trasmettere un ciclo di trasmissioni per i *referendum*. Questo ciclo è stato oggetto di una successiva delibera della Commissione, adottata nella seduta del 16 maggio 1978. Con inizio il 18 maggio e fino al 9 giugno 1978, sono state programmate, alternativamente sulle due reti televisive e con inizio alle ore 20,40, dieci trasmissioni di trenta minuti ciascuna, all'interno delle quali ai singoli partecipanti sono state

messe a disposizione varie presenze di dieci minuti ciascuna per conversazioni o interviste (a loro scelta); al termine delle dieci trasmissioni è stata prevista una trasmissione dedicata all'appello ai votanti, con inizio alle ore 22, cui hanno preso parte, con cinque minuti a disposizione per ciascuno, nell'ordine, i due comitati promotori dei *referendum* che hanno avuto luogo e i partiti, compresa la SVP, dal minore al maggiore.

Il tempo a disposizione per le trasmissioni di mezz'ora è stato ripartito attribuendo ai comitati promotori due presenze, di cui la prima nella trasmissione iniziale (18 maggio) ed estesa ai comitati per il *referendum* sul finanziamento pubblico dei partiti, sulla legge Reale e sull'aborto e la seconda nella sesta delle dieci trasmissioni programmate, ma limitatamente ai due comitati promotori dei *referendum* che effettivamente si sono svolti.

Le restanti presenze di dieci minuti sono state ripartite tra i dieci partiti ad organizzazione nazionale, assegnandone alla DC ed al PCI quattro ciascuno, al PSI tre ed ai restanti partiti due ciascuno.

Le suddette trasmissioni televisive sono andate in onda via radio anche il giorno successivo, alternativamente su radio uno alle ore 11 e su radio due alle ore 11,30. La trasmissione finale è stata invece diffusa dalla radio alle ore 22 circa dello stesso giorno.

La delibera in discorso è stata approvata dopo che il deputato Pannella aveva annunciato di non voler partecipare, in segno di dissenso, alla votazione sul calendario stesso.

In seguito, nella seduta del 31 maggio 1978, la Commissione, ad integrazione del sopra riportato calendario di Tribuna del *referendum*, oltre a decidere di far seguire alle trasmissioni di cui al calendario stesso brevi *short* illustrativi di come si sarebbe votato l'11 giugno, ha deliberato di mandare in onda due trasmissioni, che sono state effettuate la prima il 7 giugno alle ore 20,40 sulla Rete due e l'altra, l'8 giugno, alle ore 22 sulla Rete uno. In ognuna di esse, della durata di

circa 50 minuti, sono intervenuti rappresentanti per ciascuno dei dodici aventi diritto, rispettivamente sei nella prima trasmissione e sei nella seconda, disponendo di un tempo di otto minuti. Gli aventi diritto si sono avvicendati nel seguente ordine: dapprima i rappresentanti dei comitati promotori dei *referendum* sulla legge Reale e sul finanziamento pubblico dei partiti e, quindi, gli esponenti dei partiti, dal minore al maggiore.

Nella stessa riunione, la Commissione ha stabilito, in vista delle elezioni in Friuli-Venezia Giulia ed in Valle d'Aosta, in programma per il successivo mese di giugno, di accogliere le seguenti richieste delle Regioni: diffondere, nelle rispettive reti regionali, una seconda trasmissione televisiva di un'ora oltre a quella già prevista dall'articolo 6, primo comma, del Regolamento generale delle Tribune; di diffondere, in radio, una serie di conversazioni con il criterio adottato in rete regionale alla vigilia delle elezioni politiche; di estendere la partecipazione alle trasmissioni anche alle liste che non hanno rappresentanti in Parlamento e nei consigli regionali. Le suddette richieste sono state accolte in deroga alla disciplina in vigore e tenendo conto della rispondenza di esse ad esigenze locali, senza che ciò pregiudichi la possibilità di soluzioni diverse per l'avvenire.

Infine, su proposta del Gruppo di lavoro, la Commissione, nella seduta del 26 luglio, ha approvato un ciclo provvisorio di Tribuna politica e sindacale per il periodo da settembre a novembre 1978, con l'intesa di addivenire, nel frattempo, alla definizione del nuovo Regolamento generale delle Tribune e, in ispecie, alla soluzione del problema relativo alla partecipazione a Tribuna sindacale della Coldiretti e della Confcoltivatori.

Detto ciclo provvisorio prevede — per quanto concerne Tribuna politica — di mandare in onda, dal 21 settembre al 9 novembre, un incontro-stampa per ognuno dei dieci partiti aventi diritto, della durata di mezz'ora. Tali trasmissioni, cui prenderanno parte un rappresentante del partito interessato e tre giornalisti, andran-

no in onda, due per sera, con inizio alle ore 22 circa sulla Rete uno e con frequenza settimanale; l'ordine dei partiti va dal minore al maggiore. È altresì stata prevista, per il 16 novembre, una conferenza-stampa del Presidente del Consiglio, della durata di 45 minuti, cui parteciperanno undici giornalisti dei maggiori quotidiani.

In via sperimentale, la Commissione ha inoltre deliberato di prevedere, per i dieci partiti aventi diritto, degli interventi facoltativi di un loro rappresentante, consistenti in una conversazione della durata di 7 minuti. Per la DC, il PCI ed il PSI sono previsti due interventi, uno per gli altri sette partiti.

Per quanto concerne Tribuna sindacale, la Commissione ha stabilito, sempre in via provvisoria ed in vista di approvare la nuova regolamentazione della rubrica, di trasmettere tre dibattiti della durata di 45 minuti con la partecipazione di CGIL, CISL, UIL, Confindustria e Intersind, che sono le parti maggiormente impegnate nelle trattative per il rinnovo dei contratti nel prossimo autunno. I dibattiti, che andranno in onda sulla Rete due con inizio alle ore 22, sono previsti per i giorni 5 e 19 ottobre e 2 novembre. Come di consueto, è prevista la ritrasmissione in radio nel giorno successivo dei programmi mandati in onda alla televisione, con esclusione delle trasmissioni sperimentali di cui si è detto.

La delibera in discorso è stata approvata dalla Commissione dopo che i rappresentanti del PSI, del PRI e del Partito radicale avevano annunciato il loro voto contrario.

Il Gruppo di lavoro delle Tribune si è riunito il 5 ottobre 1978 per elaborare una proposta di deliberazione di un ciclo di Tribuna elettorale, in vista delle elezioni regionali nel Trentino-Alto Adige del novembre prossimo.

La Commissione, nella seduta del 10 ottobre successivo, e dopo che il senatore Mitterdorfer aveva annunciato il suo voto contrario, ha approvato detto ciclo e, in deroga all'articolo 6 del Regolamento ge-

nerale delle Tribune ha deciso, senza che ciò condizioni la sua modifica in corso di esame, di adottare anche per il Trentino-Alto Adige le decisioni prese dalla Commissione il 31 maggio in occasione delle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, adattandole al particolare sistema elettorale in vigore nella Regione.

Pertanto, nelle due settimane precedenti le elezioni, è stato previsto di mandare in onda in rete regionale televisiva quattro trasmissioni di un'ora; una sarà dedicata alle liste che si presenteranno nel collegio provinciale di Bolzano, una a quelle che si presenteranno nel collegio provinciale di Trento e due saranno a carattere regionale.

La Commissione ha stabilito che in queste due ultime trasmissioni per le liste della stessa formazione politica parteciperà un solo rappresentante, come per quelle formazioni che si presenteranno in un solo collegio provinciale. La formula di tali trasmissioni (interviste di giornalisti di quotidiani di opinione, invitati dalla RAI o di giornalisti della stessa RAI) sarà decisa dalla direzione delle Tribune d'intesa con le direzioni regionali della RAI competenti per territorio. L'ordine di successione delle formazioni politiche nelle varie trasmissioni sarà definito a seguito di un accordo fra tutti i partiti o per sorteggio. Ad ogni trasmissione per ogni lista potrà partecipare un solo rappresentante.

Si è inoltre previsto che i partecipanti potranno rivolgersi agli ascoltatori nella lingua preferita, come potranno alternare le lingue. Rete e ora di diffusione delle quattro trasmissioni saranno decise dalla RAI.

È stato altresì stabilito di mandare in onda tre conversazioni o interviste televisive di sei minuti l'una del Presidente della giunta regionale, del Presidente della giunta provinciale di Bolzano e del Presidente della giunta provinciale di Trento da trasmettersi il venerdì precedente la giornata elettorale. Per la rete e l'ora vale quanto precisato sopra.

Per quanto concerne le trasmissioni radiofoniche, la Commissione ha deciso inoltre che, sempre in rete regionale, può essere trasmessa con gli stessi criteri delle trasmissioni televisive una serie di due conversazioni per ogni partito presentatore di lista o di liste. Le conversazioni in lingua tedesca potranno essere ritrasmesse dalla quarta rete, stabilendo infine che gli eventuali problemi di dettaglio saranno risolti dalla direzione delle Tribune d'intesa con le direzioni regionali della RAI competenti per territorio.

Infine, nella seduta del 26 ottobre 1978, la Commissione ha stabilito di apportare alcune modifiche alla delibera del 26 luglio 1978 sopra menzionata. È stato infatti stabilito di rinviare al 23 novembre 1978 la conferenza-stampa del Presidente del Consiglio, che era prevista per il 16 dello stesso mese; in questo giorno, invece, sarà trasmessa sulla Rete due televisiva una Tribuna sindacale di 45 minuti, alla quale prenderanno parte un rappresentante della Confagricoltura, uno della Confcommercio e uno della CISNAL. Essi saranno separatamente intervistati da un giornalista per un quarto d'ora ciascuno. Le tre suddette organizzazioni non risultavano comprese fra i partecipanti alle trasmissioni di Tribuna sindacale di cui alla delibera del 26 luglio.

6. — Dopo le dimissioni del deputato Stefanelli, rese note il 10 giugno 1977, il Gruppo di lavoro per la pubblicità e i criteri di spesa ha potuto provvedere a nominare il nuovo coordinatore in persona del senatore Zito soltanto il 29 giugno 1978 (5). Dopo una ulteriore seduta tenuta il 13 luglio e dedicata a delineare il programma della futura attività del Gruppo di lavoro, questo è tornato a riunirsi il 18 luglio per un'audizione del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore

(5) Alla data del 26 ottobre 1978 il Gruppo di lavoro per la pubblicità e i criteri di spesa è costituito dai deputati: Bogi, Bozzi, Corvisieri, Delfino, Pannella, Righetti, Tesini e dai senatori: Bausi, Benaglia, Bettiza, Branca, Carri, Mitterdorfer, Pisanò, Scamarco, Valenza e Zito.

generale della SIPRA. Detti rappresentanti della Consociata RAI hanno dato conto della situazione organizzativa ed economica e delle linee principali della politica aziendale della Società, con particolare riferimento al settore della carta stampata.

I rappresentanti della Società hanno riaffermato l'importanza della presenza della SIPRA nel settore pubblicitario, al fine di contrastare le spinte alla creazione di intese volte a bloccare il mercato. Hanno altresì rilevato l'opportunità di un rilancio dell'attività della SIPRA, anche al fine di realizzare una migliore utilizzazione del personale assegnato alle sedi locali dell'Azienda. È stato dato altresì conto degli accordi raggiunti di recente dalla SIPRA con alcune testate giornalistiche e della attuale situazione del mercato pubblicitario negli altri settori, nel quadro di un progetto di incremento della presenza della SIPRA in conformità alle direttive del Consiglio di amministrazione della RAI. Sono stati anche forniti dati e chiarimenti sul bilancio della Società e sulle prospettive del suo conto economico negli anni a venire.

7. — Per quanto concerne la determinazione del tetto degli introiti pubblicitari radiotelevisivi, il Gruppo di lavoro per la pubblicità e i criteri di spesa, nella seduta del 13 luglio 1978, ha stabilito di attendere l'esito della riunione della Commissione paritetica RAI-FIEG. Sullo stesso argomento, nella seduta della Commissione del 19 luglio 1978, il Presidente ha comunicato — in relazione allo adempimento cui la Commissione è chiamata entro il 31 luglio di ogni anno — di aver provveduto a sollecitare l'emissione del parere della predetta Commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Consiglio, parere che, per legge, dovrebbe precedere le determinazioni della Commissione parlamentare. Ha inoltre rappresentato che la stessa Presidenza del Consiglio aveva fatto conoscere che la Commissione paritetica avrebbe dovuto riunirsi, ai fini di tale parere, il 26 luglio 1978.

Ha altresì ricordato che lo scorso anno, di fronte all'impossibilità resa nota dalla Presidenza del Consiglio che la Commissione paritetica riuscisse ad elaborare il parere di sua competenza in tempo utile per il rispetto da parte della Commissione parlamentare della scadenza del 31 luglio, quest'ultima decise unanimemente di rinviare la determinazione del tetto degli introiti pubblicitari alla ripresa autunnale dei lavori, portando a conoscenza della Commissione paritetica che, qualora non avesse ricevuto il parere in questione entro un termine poi stabilito per il 13 ottobre, avrebbe proceduto anche in mancanza di esso.

Fino al 31 luglio 1978 il predetto parere della Commissione paritetica non era stato emesso.

Dopo che il Presidente nella seduta della Commissione del 10 ottobre 1978, aveva comunicato che la Commissione paritetica — al termine della riunione del 5 ottobre scorso — aveva informato la Commissione parlamentare di non essere stata in grado di pervenire ad un accordo in ordine al parere di legge sulla determinazione del tetto degli introiti pubblicitari, il Gruppo di lavoro per la pubblicità e i criteri di spesa si è riunito due volte (il 12 e il 17 ottobre) al fine di elaborare una proposta di documento da presentare alla Commissione.

In precedenza il Gruppo di lavoro aveva proceduto ad un'audizione, tenutasi il giorno 10 ottobre 1978, nella quale erano stati ascoltati i rappresentanti della RAI, della FIEG e dell'UPA in merito al mancato accordo in sede di Commissione paritetica e al fine di acquisire dati concernenti le posizioni dei diversi interessati e l'andamento del mercato pubblicitario.

Nella riunione della Commissione plenaria, tenutasi il 17 ottobre 1978, constatato che il Gruppo di lavoro non era stato in grado di presentare una proposta concordata sulla determinazione del tetto degli introiti pubblicitari radiotelevisivi, è stata posta ai voti ed approvata una proposta — avanzata dal senatore Bausi — volta a determinare il tetto in 146 miliardi per il 1979 (con un aumento del

12 per cento circa e di 15 miliardi rispetto al tetto pubblicitario dell'anno 1978) e che prevede, inoltre, che il 50 per cento dell'aumento stabilito consista in un aumento delle tariffe.

8. — Nella seduta del 14 giugno 1978 la Commissione ha proceduto, con due votazioni separate, alla elezione di due membri effettivi e di uno supplente del Collegio sindacale della RAI, ai sensi dell'articolo 23 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Sono risultati eletti, con la prescritta maggioranza dei tre quinti dei componenti la Commissione: sindaci effettivi i signori Ruggero Ruggeri e Carlo Dominici, sindaco supplente il signor Giulio Boazzelli.

9. — In materia di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni radiotelevisive di altri paesi per il 1978, la Commissione, nella seduta del 10 novembre 1977, ha espresso parere favorevole (relatore il senatore Branca) sul relativo piano annuale predisposto dalla Concessionaria ai sensi dell'articolo 19, lettera b), della legge n. 103 del 1975. Nel corso della discussione sulla relazione sono emerse alcune carenze del piano in esame e, in particolare, è stata rilevata una scarsa attenzione per i problemi degli italiani emigrati, anche nei paesi in cui essi costituiscono una considerevole parte della popolazione.

Il relatore ha espresso l'auspicio che, in futuro, il piano di questi programmi sarà perfezionato. Nell'esprimere il proprio parere favorevole, la Commissione ha inteso condividere le osservazioni e le indicazioni del relatore.

Inoltre, nelle sedute del 19 e del 26 luglio 1978, la Commissione ha discusso ed approvato un parere elaborato dal senatore Branca sul piano annuale 1978 delle trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte e medie per l'estero. Se ne riporta qui di seguito il testo:

« La Commissione, chiamata ad esprimere il parere di legge sul programma

1978 delle trasmissioni a onde corte e medie per l'estero, osserva:

1) che le trasmissioni a onde medie, assai meglio percepibili delle altre, non sono state intensificate come invece la Commissione si augurava. Infatti i tempi riservati a questo tipo di trasmissioni sono rimasti identici a quelli dell'anno scorso (ma ne è stato arricchito qua e là il contenuto);

2) che anche le trasmissioni a onde corte conservano gli stessi tempi destinati ad esse l'anno scorso, mentre questa Commissione ne aveva auspicato la riduzione, anche perché non sembrava possibile un rafforzamento degli impianti esistenti;

3) che qualche indagine è stata condotta, in via informale, sulle possibilità di ricezione delle trasmissioni a onde corte: esse risulterebbero discretamente percepibili in Europa e nei paesi del Mediterraneo e, ma un po' meno, nel Nord America, mentre non altrettanto accadrebbe per l'America del sud; sul che sono necessari più puntuali e sistematici accertamenti, accertamenti finora non compiuti, responsabili anche gli organismi governativi competenti;

4) che, per poter diffondere i messaggi in tutto il mondo, attualmente non si può contare sulle trasmissioni a mezzo di satelliti; esse fra l'altro richiederebbero l'impiego di ricevitori o convertitori non ancora immessi nel mercato;

5) che la soluzione proposta dal Gruppo di lavoro costituito con decisione del comitato misto programmi (costruzione d'un nuovo centro trasmittente a onde corte da 500 KW) merita più attenta riflessione: infatti comporterebbe una spesa d'impianto di almeno 78 miliardi e una spesa annuale di gestione di 3-4 miliardi (esclusa quella relativa ai programmi), spesa tanto più notevole in quanto non si conosce ancora l'indice di ascolto delle trasmissioni ad onde corte nei paesi più lontani, così che si rischierebbero costi enormi per raggiungere risultati probabilmente molto scarsi;

6) che l'utilizzazione di stazioni situate nei paesi a cui si inviano i messaggi da ritrasmettere presenta anch'essa inconvenienti sia rispetto ai costi sia, quando si tratti di stazioni straniere, rispetto alla fedeltà delle stesse trasmissioni;

7) che non si è in grado di dare un giudizio esatto sulla bontà delle trasmissioni a onde corte e medie, pur lievemente migliorate in confronto a quelle degli anni precedenti (anche a detta delle associazioni sindacali), ma certamente bisognose di innovazioni più profonde specialmente sui messaggi diretti agli emigranti e su quelli aventi ad oggetto problemi regionali; giudizio del resto assai difficile perché dovrebbe fondarsi sull'esame approfondito dell'intero piano del servizio e dei contenuti dei singoli messaggi (mentre finora si è proceduto soltanto col sistema del campione);

8) che, a questo scopo, occorrerebbe un esame assai più penetrante delle lettere inviate dagli utenti assai lontani;

9) che, per analogo motivo, si rende necessario un più frequente dialogo tra il direttore dei servizi per l'estero e le associazioni sindacali, i loro patronati, le ACLI, la FILEF: dialogo del resto già avviato e per il quale il direttore dei servizi si è dichiarato ulteriormente disponibile.

In considerazione ed in vista di ciò la Commissione raccomanda in particolare:

a) una maggiore utilizzazione delle onde medie;

b) un sostanziale rinnovamento del programma principale ad onde medie, il Notturmo dall'Italia; rinnovamento indispensabile tanto perché acquistino più spazio i notiziari (ora troppo brevi), quanto perché le trasmissioni in italiano de-

stinate agli emigrati rispondano alle esigenze di cui alla seguente lettera d);

c) un serio esame comparato delle possibili soluzioni relative al rafforzamento dei servizi ad onde corte condotto sulla base dell'indagine (n. 3) relativa al numero e alla qualità degli ascoltatori;

d) una maggiore attenzione al contenuto dei servizi perché, secondo le indicazioni della Conferenza nazionale dell'emigrazione (1975), ribadite dalle organizzazioni sindacali e da tutte le forze democratiche, ci sia un sostanziale collegamento dei nostri connazionali residenti all'estero con la realtà socio-politico-economico-culturale del loro paese, evitando così l'isolamento;

e) di conseguenza anche un maggiore impegno, da parte delle altre direzioni della RAI, nel far ricevere agli emigrati i normali programmi radiofonici;

f) l'avvio di ricerche sistematiche sugli indici di ascolto e di gradimento, che del resto, per l'Europa, stanno per essere lodevolmente condotte dai patronati unitari e dalle ACLI;

g) l'adeguamento dei servizi giornalistici centrali e regionali alle necessità di studio e conoscenza dei problemi concreti della nostra emigrazione;

h) una seria e nutrita campagna per la diffusione dell'ascolto col contributo delle organizzazioni dei nostri emigrati e con la presenza attiva, attraverso stimoli e interviste, di connazionali che risiedono all'estero;

i) per concludere, l'aggiornamento della convenzione 7 maggio 1948 e dell'atto aggiuntivo 30 marzo 1962 rispetto a nuove esigenze tecniche e ai nuovi principi che informano la legge n. 103 del 1975 ».

PARTE III
ATTIVITÀ DELLA CONCESSIONARIA

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA ATTIVITA SVOLTA
DAL 21 OTTOBRE 1977 AL 26 OTTOBRE 1978 E SUI PROGRAMMI

Come è stato già segnalato, nella precedente relazione non era stato affiancato al quadro dell'attività della Commissione un analogo quadro concernente l'attività della Concessionaria.

Sembra quindi opportuno che il riassunto delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione della RAI durante l'arco di tempo considerato dalla presente relazione sia preceduto da una rapida sintesi delle principali iniziative prese dallo stesso Consiglio dal momento del suo insediamento fino al periodo dell'anno cui questa relazione fa riferimento.

L'attività del nuovo Consiglio di amministrazione della RAI è stata essenzialmente rivolta, continuando l'azione del Consiglio precedente, all'attuazione della riforma attraverso la ristrutturazione aziendale ed il decentramento, pur non trascurando di far fronte a tutte le necessità di gestione connesse alla normale prosecuzione del servizio senza soluzioni di continuità e senza rallentamenti.

Ha pertanto avuto inizio un'ampia attività di ricognizione della situazione aziendale e di quella delle società consociate e sono stati messi a punto criteri e procedure per i programmi a medio e a lungo termine; in pari tempo sono state prese tutte le decisioni che situazioni via via emergenti e talvolta imprevedibili rendevano necessarie.

Dopo aver definito, conformemente al dettato della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dello statuto sociale, le funzioni del Presidente e del Direttore generale, il Consiglio ha innanzi tutto preso in esame la situazione che si andava determinando in conseguenza della invasione abusiva delle frequenze da parte di stazioni radiotelevisive private e di ripetitori di programmi esteri e pseudo-esteri ed ha chiesto l'intervento

della Commissione parlamentare sul Governo e sulle forze politiche per la sollecitata emanazione di una disciplina dell'emittenza locale.

Al fine di far fronte alle esigenze più urgenti derivanti da obblighi di legge e dalla convenzione e in attesa di disporre di tutti gli elementi necessari per la predisposizione del piano triennale di investimenti 1978-80, il Consiglio ha approvato un piano-ponte di investimenti per il 1977 di 106 miliardi (di cui 9 afferenti a piani progressi), avente i seguenti obiettivi:

a) dare corso ad alcune realizzazioni corrispondenti agli obblighi derivanti dalla legge n. 103 del 14 aprile 1975, articolo 13, per quanto concerne:

la separazione delle reti e delle testate radiofoniche e televisive;

il decentramento ideativo e produttivo;

l'equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;

b) dare corso ad alcune realizzazioni corrispondenti ai seguenti obblighi della vigente convenzione:

Articolo 13 — ristrutturazione delle reti e degli impianti radiofonici (avvio non oltre il 1° gennaio 1977 — completamento entro il 31 dicembre 1980);

— ristrutturazione della rete dei collegamenti (avvio non oltre il 1° gennaio 1977 — completamento entro il 31 dicembre 1980);

Articolo 14 — equiparazione ed estensione delle reti televisive fino ai centri con popolazione inferiore a 1000 abitanti (avvio non oltre il 1° gennaio 1977);

Articolo 15 — estensione del servizio di filodiffusione sonora (avvio non ol-

tre il 1° gennaio 1977 — ultimazione entro il 31 dicembre 1979);

Articolo 22 — conservazione degli impianti in perfetto stato di funzionamento attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il normale rinnovo degli impianti;

c) adeguare i mezzi di produzione e gli impianti di diffusione e collegamento alle esigenze derivanti dall'introduzione del servizio televisivo a colori, di cui al decreto ministeriale del 28 gennaio 1977;

d) ottemperare ad impegni internazionali derivanti dalla Conferenza di Ginevra del 1975 in materia di pianificazione delle frequenze (completamento entro il novembre 1978).

Il piano ottemperava alle delibere della Commissione parlamentare, la quale il 9 ottobre 1975 e il 19 gennaio 1977 aveva ribadito tra l'altro:

— che per adeguare l'Azienda RAI ai nuovi compiti derivanti dalla attuale fase di attuazione della riforma è necessario che vengano elaborati piani atti a realizzare unità di indirizzo, efficienza ed economicità di gestione, valorizzando tutti i fattori che costituiscono il ciclo produttivo del servizio radiotelevisivo e rilanciando gli investimenti produttivi;

— che il decentramento ideativo e produttivo sia oggetto di un piano aziendale, che consideri anche lo sviluppo delle reti;

— che il momento essenziale del pluralismo è il decentramento e che questo potrà essere realizzato attraverso una ristrutturazione dei centri di produzione e delle reti trasmettenti.

Nella stessa seduta del 9 giugno 1977 il Consiglio di amministrazione ha esaminato il progetto iniziale di istituzione della Terza Rete TV e dato incarico al Direttore generale di predisporre le prime proposte operative.

Infine, il 5 ottobre 1977, il Consiglio di amministrazione, che già in precedenza aveva provveduto alla ricostituzione dei

Consigli di amministrazione delle Consociate, ed aveva quindi discusso i programmi delle varie società in vista del loro rilancio, ha approvato un documento di indirizzi generali nel settore.

Nella seduta del 12-13 ottobre 1977, il Consiglio di amministrazione della RAI ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale ha invitato la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a sollecitare il Governo ed i Gruppi parlamentari a provvedere con urgenza all'approvazione di una disciplina legislativa della emittenza radiotelevisiva privata locale che si informi alle linee della legge di riforma del 1975 ed ai principi richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976; nonché agli indirizzi contenuti nell'accordo programmatico approvato in sede parlamentare tra le forze politiche impegnate nel sostegno alla riforma della RAI e nella salvaguardia del servizio pubblico radiotelevisivo. A tali fini il Consiglio di amministrazione indica una serie di « punti » che dovrebbero a suo avviso qualificare l'auspicata disciplina legislativa e conclude esprimendo il voto che la emananda legge assicuri alla RAI la possibilità di adempiere compiutamente alla funzione di servizio pubblico essenziale senza interferenze ed in piena rispondenza ai principi costituzionali.

Successivamente, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 8 della legge di riforma, il Consiglio di amministrazione della società, nella seduta del 26 ottobre 1977, ha approvato — con la prescritta maggioranza — il preventivo globale delle entrate per il 1978; le varie voci che compongono detto preventivo portano complessivamente alla somma di lire 466,5 miliardi.

Sempre nell'ottobre 1977 il Consiglio di amministrazione della RAI ha approvato un primo documento concernente la attuazione della ristrutturazione dell'Azienda (sedi, centri, rapporti con le reti) nel quadro del decentramento. La sede — incaricata di tenere i rapporti con i competenti organismi regionali — viene imma-

ginata come centro di ricerca, accogliamento e promozione culturale e ad essa è affidato il compito di promuovere e di proporre trasmissioni radiotelevisive che riflettano soprattutto le realtà culturali e sociali presenti nella regione. I centri di produzione, che esistono a Roma, Milano, Torino e Napoli, sono aggregati alle rispettive sedi (le quali formulano le proposte organizzative ed assegnano ai centri gli stanziamenti necessari per l'esercizio della loro attività di produzione), gestiscono le risorse destinate alla produzione radiotelevisiva, ferme restando le situazioni in atto relativamente alle testate. Nello stesso documento l'Azienda si impegna a ridurre la incidenza degli appalti attraverso l'aumento dei mezzi di produzione previsto dal piano triennale e attraverso un aumento della produttività.

Lo stesso Consiglio di amministrazione, proseguendo nel progetto di attuazione della ristrutturazione dell'Azienda, ha approvato, il 16 dicembre 1977, un secondo documento concernente la terza rete televisiva. Esso ne individua, fra l'altro, le funzioni e le caratteristiche generali: così si rileva che la terza rete svolge il compito di esprimere le realtà culturali e sociali delle regioni e di sviluppare un reale decentramento ideativo e produttivo, mentre nella sua molteplicità di espressioni costituisce un servizio per tutto il Paese. Essa integra e completa l'attività delle altre due reti perseguendo la sua specifica identità:

a) in un'organizzazione strutturalmente agile e articolata nelle sedi regionali;

b) in una programmazione rispondente a interessi ed a esigenze del pubblico diversi da quelli soddisfatti dalle altre due reti;

c) nei contenuti, nei tipi e nelle formule dei programmi e dell'informazione.

Per quanto concerne i programmi della terza rete, il documento prevede che essi sono costituiti da trasmissioni a diffusione nazionale ideate e realizzate dalle varie sedi e volte a proiettare sul piano

nazionale le realtà regionali, sia mediante trasmissioni a diffusione regionale (o interregionale) ideate e prodotte dalle sedi, che riflettano realtà e interessi specifici di singole (o più) regioni, ivi inclusi i programmi per le minoranze linguistiche, sia attraverso trasmissioni integrative a diffusione nazionale, curate e coordinate dalla direzione di rete che dovrà garantire la massima presenza di trasmissioni di produzione regionale, dando particolare rilevanza a quelle che, per le loro caratteristiche e per l'uditorio cui si rivolgono, si presentano di pubblica utilità.

Il documento in oggetto prevede inoltre che la programmazione informativa regionale della terza rete sia rivolta alla realtà regionale: essa è diretta dal direttore di testata competente e viene curata dalle redazioni regionali e integrata dalla redazione nazionale per quanto attiene all'informazione di interesse nazionale.

Successivamente, nel giugno 1978, il Consiglio di amministrazione ha approvato un terzo documento di attuazione della ristrutturazione dell'Azienda, concernente le reti televisive, le testate ed il dipartimento.

In esso si individuano le funzioni e le caratteristiche generali della rete, che opera avvalendosi dei contributi creativi dei propri operatori interni ed è aperta agli apporti della realtà culturale esterna, che proietta nell'attività di ideazione e di realizzazione dei programmi.

La rete fornisce un servizio a carattere nazionale, improntato ai principi del pluralismo, volto a soddisfare esigenze generali e specifiche del pubblico, secondo il dettato della legge di riforma e nel rispetto degli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza, delle direttive del Consiglio di amministrazione e delle indicazioni del Direttore generale.

Per il conseguimento di tali fini, le reti hanno una organizzazione flessibile basata sulla valorizzazione dei ruoli professionali e sulla partecipazione di tutti gli operatori.

Nello svolgimento e nell'attuazione dei piani annuali di produzione, il documen-

to prevede che reti, sedi e centri, per la parte di rispettiva competenza, operino in stretta collaborazione, alle dipendenze della Direzione generale, fermo restando quanto stabilito in materia nei precedenti documenti « Sedi e Centri nel quadro del decentramento » e « Terza Rete TV » di cui si è riferito sopra.

Per quanto concerne le caratteristiche generali delle testate, nello stesso documento è stabilito che esse svolgono la loro attività nel rispetto delle disposizioni di legge, degli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza, delle direttive del Consiglio di amministrazione e delle indicazioni del Direttore generale in tema di programmazione giornalistica; della loro attuazione il Direttore di testata risponde al Direttore generale, nei confronti del quale egli è responsabile dell'impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni di sua competenza.

Si prevede che il Direttore di testata formula le proposte del piano annuale e degli schemi trimestrali di trasmissione, del piano annuale di produzione, dei programmi allo studio relativi alla propria testata e la presenta alla Direzione generale e, inoltre, dirige l'attività delle redazioni e delle altre strutture in cui si articola la testata in base ai poteri e con le procedure definiti dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, nel rispetto della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dagli accordi integrativi con l'organizzazione sindacale giornalisti RAI.

È stabilita altresì l'istituzione della Testata per l'informazione regionale (che assorbe la Direzione dell'informazione radiofonica a diffusione regionale istituita dal Consiglio di amministrazione con delibera dell'8 agosto 1977), con il compito di promuovere e realizzare l'informazione radiofonica e televisiva rivolta alla realtà regionale e di attuare un effettivo decentramento dell'attività giornalistica nel rispetto dell'unità, del pluralismo e della economicità della gestione aziendale.

Il documento si occupa inoltre delle funzioni e caratteristiche generali, nonché dell'assetto organizzativo del Dipartimen-

to per le trasmissioni scolastiche, richiamando il precedente documento in materia approvato nel marzo 1978 e del quale si riferisce a parte.

Viene anche segnalato che la Direzione Tribune e Accesso — che opera in stretto rapporto con la Commissione parlamentare di vigilanza, cui spetta per legge la disciplina diretta delle « Tribune » e la gestione dei programmi dell'accesso — è articolata in due settori produttivi e due nuclei di supporto, e precisamente: settore Tribune, settore Accesso, nucleo di supporto « Testi e Ricerche » e nucleo di supporto per l'amministrazione e il personale.

La stessa Direzione compie altresì periodiche verifiche dell'accoglienza da parte del pubblico delle « Tribune » e dei programmi dell'accesso, da attuare in collaborazione col servizio Opinioni della RAI e cura anche, d'intesa con la Direzione del personale dell'Azienda, i « corsi di formazione per realizzatori esterni dei programmi per l'accesso », richiesti dalla Commissione parlamentare.

Inoltre, il documento affronta il tema del coordinamento della produzione e delle trasmissioni radiotelevisive. Il Direttore generale della RAI è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'attuazione delle direttive e delle delibere del Consiglio stesso in tema di programmazione radiotelevisiva.

Nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dagli articoli 11 e 13 della legge di riforma, il Direttore generale, coadiuvato dai Vice Direttori generali competenti, in seguito ad apposite riunioni periodiche con i Direttori di Rete, di Testata e del Dipartimento, di volta in volta interessati, esamina e definisce le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione in ordine ai programmi allo studio, ai piani di produzione e di trasmissione, seguendone e valutandone l'attuazione. Cura inoltre i problemi di ordine generale relativi alla produzione e alle trasmissioni radiotelevisive e, con la partecipazione dei Direttori di sede e di centro interessati, esamina altresì i problemi connessi ai rapporti delle sedi e dei centri con le

Reti, le Testate e il Dipartimento, con particolare riguardo all'elaborazione e alla realizzazione dei piani di produzione ed all'attuazione del decentramento.

Successivamente ancora, il Consiglio di amministrazione della RAI, nella seduta del 22 giugno 1978, ha assunto una serie di deliberazioni concernenti le linee operative della Terza Rete televisiva. Si è fra l'altro stabilito che l'orario delle trasmissioni avrà inizio, nel primo anno di emissioni regolari, alle ore 19 e terminerà alle 22, articolato in due fasce: la prima, dalle ore 19 alle 20, a prevalente diffusione regionale e la seconda, per le restanti due ore, a diffusione nazionale.

È stato inoltre previsto, al fine di instaurare rapporti diretti con le realtà regionali, che annualmente ogni sede, d'intesa con il comitato regionale radiotelevisivo, indirà una conferenza pubblica di programmazione aperta a tutte le componenti politiche, culturali, sociali e produttive della Regione, anche con l'obiettivo di concorrere alla formulazione delle indicazioni di massima cui potrà ispirarsi la programmazione televisiva della sede per l'anno successivo. Tali indicazioni saranno altresì utilizzate in vista della formazione del palinsesto della Terza Rete televisiva.

Nello stesso documento sono altresì enunciati una serie di criteri volti a fissare la linea editoriale della Terza Rete e la graduale definizione del suo palinsesto, mentre la Direzione generale è impegnata a rendere operanti le già adottate delibere in ordine alla partecipazione della Terza Rete al *pool* di risorse produttive esistenti a partire dal piano di produzione per il 1979.

Oltre all'enunciazione di alcune caratteristiche proprie delle due fasce orarie sopra menzionate ed alla previsione di eventuali prolungamenti dell'orario di trasmissione, in diffusione nazionale o regionale, al fine di consentire la ripresa in diretta di spettacoli o per integrare a livello regionale programmi precedentemente trasmessi a diffusione nazionale, il documento stabilisce infine che, per quanto attiene all'informazione della Terza Rete,

la Direzione per l'informazione regionale presenterà entro il 30 giugno 1978 proposte operative sui tempi e modi di attuazione per l'avvio dell'informazione regionale.

Dopo aver esposto nelle sue grandi linee il piano di ristrutturazione della RAI, conviene riprendere l'ordine cronologico delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Nel novembre 1977 il Consiglio di amministrazione inviava alla Commissione i testi di tre ordini del giorno — approvati dal Consiglio di amministrazione della RAI nel giugno e nel luglio dello scorso anno — ed aventi rispettivamente per oggetto la diffusione della musica colta, l'impegno a promuovere il rafforzamento di una coscienza critica del pubblico in materia di conservazione del patrimonio artistico e ambientale, e l'invito alle reti ed alle testate radiotelevisive affinché vogliano tenere conto, nella futura programmazione, della necessità di una maggiore incidenza dei problemi della scienza, della sua divulgazione e di una più ampia informazione su quanto avviene nel mondo in questo campo.

Il Consiglio di amministrazione della Azienda ed il comitato di coordinamento delle regioni per i problemi radiotelevisivi hanno avuto un incontro il 5 dicembre 1977. Al termine dell'incontro è stato emesso un comunicato dall'Ufficio stampa della RAI, nel quale è emerso il sostanziale consenso delle Regioni ai documenti elaborati dall'Azienda sul piano triennale di investimenti 1978-80 e sulla Terza Rete televisiva.

In data 16 dicembre 1977 il Consiglio di amministrazione della società ha votato all'unanimità un ordine del giorno di approvazione del piano triennale di investimenti 1978-80, per un ammontare complessivo di 244 miliardi che, sommati ai 106 miliardi del piano 1977 ed ai 31 miliardi già previsti per il periodo successivo al 1980, danno luogo ad un impegno complessivo di 381 miliardi. In esso, fra l'altro, è contenuto un invito alla Direzione generale della RAI a dare attuazione al

piano (nel quadro della sua flessibilità e in rapporto alla ristrutturazione generale dell'Azienda, secondo rigorose cadenze di progressività, con indicazione prioritaria rispetto alla Terza Rete ed agli investimenti nel sud) e ad iniziare le singole esecuzioni in rapporto alle iniziative che, nelle sedi opportune, verranno assunte per garantire l'esigenza fondamentale di un costante equilibrio del conto economico.

Obiettivi del piano sono il decentramento ideativo e produttivo (cui è connessa la costruzione della Terza Rete TV); il rinnovo, l'adeguamento, e l'equilibrato sviluppo degli impianti; l'estensione, la ristrutturazione, l'adeguamento delle reti; la ricerca, la sperimentazione ed il controllo della qualità della ricezione. Al perseguimento di questi obiettivi la Concessionaria è tenuta da obblighi di legge e di convenzione con lo Stato.

Nell'ordine del giorno è infine affermato che il Consiglio di amministrazione della RAI è consapevole che solo da una responsabile e costante collaborazione tra il Parlamento, il Governo, gli organi di gestione della Concessionaria e le realtà culturali e sociali del Paese, può emergere una razionale ed organica strutturazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

In una successiva riunione, svoltasi il 21 dicembre 1977, il Consiglio di amministrazione della RAI ha preso atto del documento di indirizzi generali della Commissione (approvato pochi giorni prima) ed ha espresso consenso sui contenuti di esso e sulla sua impostazione che è in linea con un positivo rapporto di aperta collaborazione della Commissione parlamentare con la RAI.

In data 12 gennaio 1978, il Consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si richiamava « tutta l'Azienda - nella sua doppia natura di servizio pubblico per la informazione radiotelevisiva sotto gli indirizzi del Parlamento e di grande centro di produzione culturale - all'impegno e alla pratica contro la sopraffazione, il terrore, l'eversione; con l'uso di tutti i propri mezzi (Testate, Reti e Dipartimenti)

per una informazione quanto più esatta e imparziale sui fatti di violenza e di terrorismo, e anche per un'analisi storica e culturale approfondita delle matrici e delle intenzioni di tali fatti, attraverso il dibattito di tutte le forze sociali, in tutti i luoghi in cui ogni giorno i cittadini verificano il rapporto tra la Repubblica e i principi fondamentali che la hanno ispirata e fondata ».

Successivamente, la Concessionaria, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19, lettera *b*) della legge n. 103, ha elaborato il piano annuale 1978 dei programmi radiofonici per l'estero da irradiare in onde corte e onde medie dall'Italia, comprendente programmi culturali e ricreativi e servizi giornalistici ed il piano annuale 1978 dei programmi radiofonici televisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi, per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Nel febbraio del 1978, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge n. 103, la Concessionaria ha presentato alla Commissione parlamentare i due piani annuali 1978 delle trasmissioni televisive e radiofoniche; essi sono preceduti da due delibere, adottate dal Consiglio di amministrazione della RAI nella seduta del 21 dicembre 1977, con cui sono stati separatamente approvati i piani stessi.

Nella delibera concernente le trasmissioni radiofoniche, preso atto che la Commissione ha - in sede di determinazione di indirizzi emanati il 14 dicembre 1977 - esortato l'Azienda ad una rimediazione dell'impostazione generale della radiofonia, sollecitandola a formulare specifiche ipotesi di lavoro, si invita la Direzione generale ad approfondire al più presto la discussione già avviata sul riassetto della radiofonia, presentando opportune proposte al Consiglio. Si ritiene inoltre che l'approvazione del piano non possa, allo stato, che essere compiuta come semplice indicazione di massima destinata ad essere modificata ed adeguata nel corso dell'anno e si auspica che la Commissione, nell'esaminare il piano in oggetto, tenga specificamente conto delle indicazioni formulate

dal Consiglio e dei criteri che la Concessionaria si ripromette di rendere operanti durante l'anno in cui il piano dovrebbe trovare attuazione.

Nella delibera concernente le trasmissioni televisive, dopo un'articolata elencazione di criteri e di linee di tendenza fissati dal Consiglio al fine di risolvere i problemi che sorgeranno in sede di esecuzione del piano, anche per quanto attiene alle esigenze del decentramento, si ritiene di dover al più presto affrontare il problema della verifica periodica dei programmi, ai sensi dell'articolo 8 della legge di riforma, verifica che potrà fornire utili indicazioni anche ai fini dell'approvazione del piano annuale delle trasmissioni. Infine, in questa seconda delibera, si auspica che la Commissione, nell'esaminare il piano in oggetto, tenga specificamente conto dei criteri che la Concessionaria si ripromette di rendere operanti durante il periodo di attuazione del piano medesimo, nella linea degli indirizzi generali già formulati.

Il 16 marzo 1978 il Consiglio di amministrazione della RAI ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, in seguito al grave atto di terrorismo verificatosi a Roma nella stessa giornata. Se ne riporta il testo:

« Il Consiglio di amministrazione della RAI di fronte alla eccezionale gravità dell'odierno atto terroristico che ancora una volta e in modo più diretto attentava alle istituzioni e all'ordinamento democratico, invita tutta l'Azienda ad un comportamento fermo e vigilante al fine di assicurare la programmazione radiofonica e televisiva, come atto e risposta della comunità nazionale a qualsivoglia tentativo di diffondere tra i cittadini la mortificazione e l'allarme che sono lo scopo primario delle azioni terroristiche; impegna i giornalisti e tutti gli operatori radiotelevisivi a garantire l'informazione più ampia, obiettiva e responsabile, per contribuire ad un atteggiamento democratico e solidale del Paese in difesa delle istituzioni repubblicane ».

Il Consiglio di amministrazione della RAI, nella seduta del 16-17 marzo 1978,

ha quindi approvato un documento sull'attività del Dipartimento nel quale, oltre a menzionare la stipulazione di un'apposita convenzione con il Ministero della pubblica istruzione, si sottolinea l'essenzialità del Dipartimento per il servizio pubblico radiotelevisivo, sia per le attività di integrazione scolastica, sia per quelle relative all'apprendimento dell'infanzia, all'educazione permanente degli adulti e all'aggiornamento degli insegnanti. L'attività del Dipartimento viene quindi delineata sotto il profilo degli obiettivi e della finalizzazione dei contenuti, della collocazione dei programmi dello stesso, del personale necessario al rilancio della sua attività, della opportuna presenza delle trasmissioni del Dipartimento nella Terza Rete, prevedendo altresì la costituzione di un apposito ufficio studi e l'utilizzazione delle strutture centrali e periferiche della RAI per la verifica dell'ascolto delle trasmissioni stesse.

Dopo aver fornito alla Commissione una risposta interlocutoria, il 4 maggio 1978, sull'argomento del diritto di rettifica, la RAI ha di recente adottato una nuova disciplina del diritto stesso, approvando - nella seduta del Consiglio di amministrazione del 21 settembre 1978 - la seguente deliberazione:

« Visto l'ordine del giorno sul diritto di rettifica approvato il 5 aprile 1978 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; visto l'appunto inviato ai consiglieri di amministrazione dal Direttore generale; considerato che è necessario ed opportuno dare esecuzione all'indirizzo della Commissione parlamentare, contenuto nel sopracitato ordine del giorno e procedere alla modificazione delle collocazioni orarie delle apposite rubriche per le rettifiche, secondo quanto esposto nel richiamato appunto; dispone che le apposite rubriche per le rettifiche, di cui all'articolo 7 della legge n. 103 del 1975 e all'articolo 3 delle disposizioni interne attuative approvate da questo Consiglio con delibera del 10 luglio 1975, abbiano luogo il martedì e il venerdì di ogni settimana negli orari che saranno

successivamente stabiliti; dispone inoltre che i direttori delle testate giornalistiche, delle reti, del dipartimento trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, del notiziario e programmi per l'estero e delle Tribune e Accesso, effettuino le rettifiche entro tre giorni dalla ricezione delle relative richieste e comunque non oltre l'apposita rubrica immediatamente successiva alla scadenza di tale termine; dispone infine che i direttori sopraindicati, nell'effettuare le rettifiche, si attengano, con specifico riferimento alla natura del mezzo radiotelevisivo, ai parametri quantitativi stabiliti dall'articolo 8, terzo comma, della legge sulla stampa».

Il Consiglio di amministrazione della RAI, completando un disegno precedentemente elaborato e volto ad introdurre un sistema di previsione organica dei piani di trasmissione e di quelli di produzione, è pervenuto, nella riunione del 12-13 aprile 1978, alla definizione di «criteri e scadenze per l'esame dei programmi». Tale atto è stato l'inizio di un processo di determinazione dei compiti operativi e delle responsabilità destinato ad essere perfezionato nel tempo.

In questo quadro acquista particolare rilievo la introduzione dei piani di produzione; il sistema budgettario cioè è completato con l'assegnazione alle reti, oltre che dei budget di trasmissione, anche di quelli di produzione, il che permette tra l'altro di controllare i movimenti del «Magazzino programmi» e quindi la sua consistenza in relazione alle esigenze delle trasmissioni.

Il Consiglio di amministrazione, sempre nella seduta del 12-13 aprile, ha anche esaminato la complessa problematica relativa ai rapporti tra la provincia autonoma di Bolzano e la RAI. Dopo ampia discussione, il Consiglio è pervenuto all'unanimità alla decisione — nel pieno rispetto delle norme legislative che attribuiscono speciali competenze alla provincia di Bolzano in materia radiotelevisiva — di riaffermare e salvaguardare in tutte le opportune sedi le proprie prerogative in ordine alla potestà di determinazione delle strutture organizzative e funzionali neces-

sarie per l'espletamento del servizio pubblico nella Regione Trentino-Alto Adige. Si è convenuto altresì di collaborare con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero delle poste per la soluzione dei problemi giuridici che le recenti iniziative delle province hanno fatto insorgere.

Occorre a questo punto ricordare che già nel primo periodo di vita del nuovo Consiglio di amministrazione una parte rilevante della sua attività era stata dedicata alla complessa problematica delle Consociate ERI, Fonit Cetra, SACIS e SIPRA.

Successivamente il Consiglio di amministrazione della RAI, nelle sedute dell'8 marzo, del 19 aprile e del 17 maggio 1978, ha approvato quattro documenti riguardanti l'attività delle società consociate ERI, Fonit Cetra, SIPRA e SACIS e concernenti indirizzi per lo svolgimento delle peculiari attività delle quattro Consociate, nel quadro di un'organica politica di gruppo.

Per quanto concerne la Fonit Cetra e la SIPRA, il Consiglio ha altresì deliberato di autorizzare aumenti di capitale. Per la prima da lire 300 milioni a lire 2.000 milioni, impegnando la RAI a sottoscrivere, e quindi a immettere nelle disponibilità liquide della Fonit Cetra, il maggior capitale occorrente. Per la seconda Consociata (confrontare in proposito il punto 6 della relazione, dove si dà conto di un'audizione dei dirigenti della SIPRA che ha avuto luogo il 18 luglio 1978 in sede di Gruppo di lavoro per la pubblicità e i criteri di spesa), da lire 1 miliardo a lire 3 miliardi, demandando alla Direzione generale della RAI l'attuazione delle procedure necessarie.

Nella riunione del 3 agosto 1978 il Consiglio di amministrazione della RAI, ribadita la ferma intenzione di procedere all'attuazione del decentramento e della Terza Rete nel rispetto degli indirizzi della Commissione parlamentare e manifestata la propria disponibilità ad accogliere ogni ulteriore confronto per la realizzazione concreta della Terza Rete con gli organi costituzionalmente competenti, e in primo luogo con la Commissione stessa,

ha sottolineato che il palinsesto della Terza Rete è stato concepito in termini flessibili al fine di poter recepire tutte le indicazioni provenienti dagli organi suddetti. Dopo aver precisato di aver già sollecitato l'incontro con le Regioni per conoscere il loro giudizio in merito all'ipotesi di palinsesto deliberata ed espressa soddisfazione per la prevista audizione dell'intero Consiglio e del Collegio sindacale da parte della Commissione, sede in cui potranno essere fornite ulteriori informazioni ritenute utili, ha dichiarato l'impegno a presentare il piano di riorganizzazione aziendale. Richiamando a tal fine le proprie precedenti delibere, ha stabilito di affidare alla Direzione generale il compito di provvedere, entro il prossimo mese di settembre, alla verifica dell'organico del personale in rapporto alle esigenze funzionali dei vari settori aziendali.

Per quanto concerne in particolare la Terza Rete e l'esecuzione del piano triennale di investimenti, che prevede il decentramento dell'Azienda, la Direzione generale è stata chiamata a garantire che il piano venga redatto secondo criteri rigorosi, sia per gli aspetti tecnico-organizzativi sia per la verifica di quelli economico-finanziari.

Nella stessa delibera il Consiglio di amministrazione ha, fra l'altro, ritenuto necessaria l'acquisizione di un quadro completo delle posizioni dirigenziali vacanti nell'Azienda, in modo da poter consentire una corretta valutazione del rapporto fra i posti disponibili ed il numero dei potenziali aspiranti nonché l'indicazione dei criteri di comparazione in base ai quali le direzioni delle diverse strutture hanno avanzato le loro proposte alla Direzione generale.

PAGINA BIANCA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

**RELAZIONE DI MINORANZA
PRESENTATA DAL SENATORE PISANÒ**

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA ATTIVITÀ SVOLTA
DAL 21 OTTOBRE 1977 AL 26 OTTOBRE 1978 E SUI PROGRAMMI

Il tentativo attuato dai relatori di maggioranza di edulcorare e minimizzare la penosa realtà nella quale continua a dibattersi la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi parlando di « fase di rodaggio », va, a nostro avviso, decisamente respinto, perché occorre invece mettere bene in chiaro che questa Commissione, a oltre tre anni dalla sua entrata in funzione, non è ancora in grado di esercitare i poteri attribuitile, così come stabilito dalla legge n. 103 (articoli 1 e 4) del 14 aprile 1975, non disponendo degli strumenti necessari e indispensabili.

Tale paralizzante carenza, già ampiamente denunciata nella prima relazione di minoranza da me presentata a nome del MSI-Destra Nazionale nell'ottobre dello scorso anno, si è ulteriormente e ancor più clamorosamente manifestata in questi ultimi dodici mesi.

Mentre infatti il Governo, il Parlamento e lo stesso Consiglio di amministrazione della RAI-TV si scrollavano di dosso ogni responsabilità in ordine alla gestione politica e al controllo del servizio pubblico radiotelevisivo, attribuendo questa responsabilità alla Commissione parlamentare secondo il dettato della legge, la Commissione stessa non poteva fare altro che emanare patetiche quanto platoniche « normative » che, peraltro, venivano tranquillamente e costantemente disattese specie per quanto riguarda il settore dell'informazione.

Si è così arrivati all'assurdo di un servizio pubblico sottratto a qualsiasi tipo di controllo governativo, parlamentare e persino di ordine interno (dato che il Consiglio di amministrazione ribadisce continuamente di considerarsi « organismo tecnico » che non intende interferire sui

comportamenti dei settori e dei singoli dipendenti preposti alla produzione radiotelevisiva), un servizio pubblico che procede a ruota libera, secondo decisioni, pressioni, intrallazzi e compromessi maturati nell'ambito dei partiti politici a seconda degli interessi preminenti di questa o di quella corrente, di questo o di quell'esponente politico.

Il tutto nel quadro di una lottizzazione che impone la sua logica distorta al di sopra di qualunque legge o di ogni normativa.

Ne deriva che il servizio pubblico radiotelevisivo, finanziato dai cittadini attraverso il canone di abbonamento e gli introiti pubblicitari, è diventato lo strumento di gruppi e di camarille che lo sfruttano a proprio uso e consumo, imbrogliando e truffando i cittadini stessi con una produzione quasi sempre scadente, spesso offensiva per il turpiloquio imperante, sistematicamente bugiarda, deformante, faziosa, fomentatrice di odio e di violenza per quanto riguarda il settore cosiddetto « culturale » e quello dell'informazione.

Ma mentre la produzione artistica allineata, accanto a realizzazioni semplicemente ignobili (basti citare il recente sceneggiato su Cesare Battisti), anche opere di altissimo livello (« Vita di Gesù », « Ligabue », « L'albero degli zoccoli », per ricordare il meglio di questi ultimi anni), la produzione culturale e l'attività informativa, monopolizzate quasi totalmente da elementi marxisti-leninisti (o a questi succubi), sono scadute a centrali di propaganda comunista, raggiungendo abissi di razzismo politico, di discriminazione, di stupidità che, probabilmente, non sarebbero tollerati nemmeno dalle emittenti di oltre cortina.

Valga per tutti l'esempio, anche questo recente, di una trasmissione del primo canale TV, nella quale si sosteneva che la statura degli italiani, in crescita dal 1870, si era bloccata di colpo con l'avvento del regime fascista nel 1922, per poi riprendere, naturalmente, nel 1945...

Alla RAI-TV, in definitiva, c'è posto e spazio solo per chi è, o si fa, portatore di istanze marxiste o paramarxiste, oppure per chi si allinea al conformismo imperante: con l'eccezione, infatti, delle Tribune politiche che sono gestite direttamente dalla Commissione parlamentare (unico settore di pertinenza della Commissione stessa), la presenza e la voce delle minoranze, e specie delle forze politiche alla opposizione come è il caso del Movimento sociale italiano-Destra Nazionale, vengono sistematicamente e protervamente escluse da ogni dibattito, da ogni « incontro », da ogni trasmissione « aperta » al democratico « pluralismo » delle opinioni. Con tanti saluti al pluralismo stesso, alla obiettività e alla completezza dell'informazione: tutte formulette ipocrite che servono solo a mascherare la liberticida volontà sopraffattrice dei lottizzatori dei canali, delle reti e dei notiziari radiotelevisivi.

Volontà liberticida e sopraffattrice che si manifesta persino con l'omissione, nelle cronache parlamentari, dei nomi e degli interventi dei deputati e dei senatori che sono all'opposizione, o che non sono in odore di santità presso gli attuali gestori dell'informazione radiotelevisiva.

E questa realtà della RAI-TV è destinata a peggiorare ulteriormente se, ignorando tutti gli interrogativi emersi in sede di Commissione circa i profili gestionali della spesa e l'impostazione stessa del conto economico dell'azienda RAI-TV, verranno forniti al servizio pubblico i mezzi finanziari per la realizzazione di quella Terza Rete che si preannuncia come una brutta copia delle due reti già esistenti, con l'aggravante di moltiplicarne i difetti, le storture e le degenerazioni su scala regionale.

Tutto questo, ripetiamo, sta accadendo (ormai da anni) senza che il Governo, il

Parlamento, il Consiglio di amministrazione della RAI-TV e la Commissione parlamentare di vigilanza siano in grado di intervenire, o vogliano intervenire, per mettere un freno alla faziosa anarchia che regna nella radiotelevisione italiana.

Il Governo e il Parlamento, infatti, hanno delegato i loro poteri, con la legge n. 103, alla Commissione parlamentare.

Il Consiglio di amministrazione della RAI-TV si dichiara « organo tecnico » e, nello stesso tempo, scarica sulla Commissione il compito di « vigilare », « controllare », « emanare norme » e farle rispettare. La Commissione, infine, non ha possibilità di adempiere alle funzioni che le sono state assegnate, perché priva di quegli strumenti « in mancanza dei quali », come dice la stessa relazione di maggioranza « non è in grado di esercitare alcuna delle sue principali funzioni ».

Che questa sia la realtà, dalla quale bisogna assolutamente uscire perché lesiva della stessa dignità del Parlamento di cui la Commissione è organo, lo dimostrano tre episodi verificatisi in questi ultimi giorni:

1) in data 22 settembre 1978, in seguito ad una protesta del presidente del gruppo parlamentare del MSI-DN, onorevole Pazzaglia, circa un ennesimo sopruso dei notiziari televisivi a danno di un parlamentare missino, il Presidente della Camera, onorevole Ingrao, rispose di avere inoltrato la protesta al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza, specificando che questo è « l'organo cui è devoluta la competenza istituzionale in materia »;

2) il 28 settembre 1978, nel corso dell'incontro (il primo, tra l'altro, dalla costituzione della Commissione) tra l'Ufficio di Presidenza allargato della Commissione parlamentare e il Consiglio di amministrazione della RAI-TV, il sottoscritto rivolgeva la seguente domanda: « Che cosa intende fare il Consiglio di amministrazione per disciplinare l'autonomia dei giornalisti e per restituire all'informazione radiotelevisiva quei caratteri

essenziali che l'opinione pubblica ha il diritto di pretendere quando sia fornita da un servizio pubblico? ». A questa domanda, il consigliere Lipari, a nome di tutto il Consiglio di amministrazione, rispondeva che: « Ai fini di una corretta individuazione dello spazio da riconoscere all'autonomia dei giornalisti radiotelevisivi occorre tenere conto, oltre che del contratto collettivo di lavoro, della natura del servizio pubblico, la cui committenza non può spettare ad un organo tecnico quale è il Consiglio di amministrazione, ma è dalla legge di riforma affidata alla collettività nel suo complesso e, più specificamente alla Commissione parlamentare che ne è l'espressione ». In poche parole: « La cosa non ci riguarda, riguarda voi della Commissione »;

3) martedì 10 ottobre, nel corso di un incontro tra il Gruppo di lavoro per la pubblicità e i criteri di spesa della Commissione e il Presidente della RAI-TV, professor Grassi, che era accompagnato dal Direttore generale onorevole Berté, lo scrivente chiese se trovava conferma la notizia del contratto che la SIPRA (la consociata RAI-TV della quale l'ente radiotelevisivo è proprietario al cento per cento) sarebbe stata sul punto di concludere con la casa editrice Rizzoli. Contratto che, negli stessi ambienti della presidenza SIPRA, si continuava a dare per certo. Il professor Grassi rispose di potere escludere una eventualità del genere. Ma l'onorevole Berté intervenne, precisando che la Presidenza della RAI-TV non poteva dare risposta diversa, perché alla Presidenza stessa non potevano e non dovevano interessare le iniziative prese dalle Consociate, ma solo i risultati positivi o negativi della loro gestione. Il controllo sull'attività delle Consociate, concludeva, l'onorevole Berté, spettava alla Commissione parlamentare di vigilanza.

Una presa di posizione, anche questa, molto chiara ma che, fra l'altro, conferma l'esigenza che la Commissione parlamentare intervenga con poteri decisionali nell'azione di vigilanza e di controllo dell'ente radiotelevisivo, quando si pensi che

la RAI-TV, sempre pronta a lamentare la crescente concorrenza delle radio e delle televisioni private e straniere e a pretendere l'oscuramento e la limitazione, è poi proprietaria, attraverso la SIPRA, della ELVITALIA, che raccoglie la pubblicità per la radiotelevisione svizzera, e della PUBLICITAS che l'acquiesce per Radio Montecarlo. Senza contare che se la SIPRA concluderà il contratto con Rizzoli, finirà col fornire all'editore milanese quei miliardi che gli occorrono per potenziare le sue emittenti private. Quelle emittenti che danno tanto fastidio al servizio pubblico radiotelevisivo.

Delineato, sia pure sommariamente, questo quadro che presenta aspetti a dir poco paradossali (una RAI-TV che va allo sbando perché non c'è nessuno in grado di controllarla, compreso lo stesso Consiglio di amministrazione, mentre l'unico organismo preposto dalla legge alla funzione di vigilanza e di controllo non può né controllare né vigilare perché la legge non prevede gli strumenti necessari e indispensabili), passiamo ora a indicare le soluzioni che, a nostro avviso, possono modificare questa situazione, mettendo la Commissione parlamentare nella condizione di operare.

Queste soluzioni sono di competenza del Parlamento, perché si riassumono:

1) in una serie di modifiche dell'articolo 4 della legge 103;

2) nel varo di una normativa che consenta ai parlamentari di avere notizie sull'andamento e sulla gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, visto e considerato che, da quando è entrata in vigore la legge 103, il Governo non è più competente a rispondere su tutte le interrogazioni in materia.

Per quanto riguarda le modifiche allo articolo 4 della legge 103 (che stabilisce i compiti della Commissione parlamentare), si rende necessario aggiungere idonee norme che consentano alla Commissione:

a) la messa in opera di strumenti di verifica del contenuto delle trasmissioni, senza i quali la Commissione è cieca e sorda;

b) la possibilità di disporre dei mezzi finanziari, (finora sempre negati dalle Presidenze delle Camere), indispensabili per l'utilizzazione di istituti specializzati nell'analisi dei messaggi radiofonici e televisivi, dei dati d'ascolto e degli indici di gradimento. Utilizzazione, del resto, specificamente prevista dal comma 7 dello articolo 4 della legge 103;

c) la disciplina diretta, da parte della Commissione parlamentare, come già in atto per Tribuna politica e per Tribuna sindacale, del settore dell'informazione radiotelevisiva (radiogiornali e telegiornali): il che, tra l'altro, corrisponde, come abbiamo visto prima, ad un chiaro orientamento dello stesso Consiglio di amministrazione della RAI-TV;

d) la possibilità di intervenire presso il Consiglio di amministrazione della RAI-TV con precise richieste di sanzioni nei confronti di quanti, dipendenti dello ente pubblico, non rispettino le norme emanate dalla Commissione parlamentare.

Per quanto riguarda questi ultimi due punti, si rende necessario specificare che questi sono motivati dall'evidentissimo stato di anarchia che caratterizza il comportamento dei giornalisti radiotelevisivi i quali, postisi per decisione unilaterale sotto l'usbergo di una « autonomia » che non trova riscontro in nessuna legge dello Stato e tanto meno nella condizione dei loro colleghi operanti nel settore della carta stampata, hanno messo l'attrezzatura dell'ente pubblico al servizio di ben identificati interessi ideologici e politici di parte, ignorando deliberatamente anche gli « indirizzi sull'informazione radiotelevisiva » approvati dalla Commissione parlamentare il 5 aprile 1978 che, tra l'altro, stabilivano: « L'informazione radiotelevisiva pubblica non può pertanto privilegiare alcuna opinione ed interpretazione unilaterale dei fatti, e tanto più se tale opinione si contrappone a quella delle minoranze. A questo fine il mezzo deve aprirsi alle più diverse testimonianze, stimolando quel permanente confronto di opinioni che sostanzia la vita democratica ».

Ebbene, non solo gli « autonomi » giornalisti radiotelevisivi hanno ignorato tale normativa, ma anche poche settimane dopo, durante le elezioni del Presidente della Repubblica, a chi chiedeva loro conto dei motivi per cui le interviste radiotelevisive erano praticamente negate agli esponenti dei partiti di opposizione rispondevano che loro erano padroni di fare quello che volevano e che se ne fregavano della Commissione parlamentare, del Consiglio di amministrazione della RAI-TV e del presidente Grassi.

Del resto, la stessa relazione di maggioranza è costretta a registrare questo fenomeno (unico nella realtà delle televisioni di stato di tutto il mondo) là dove si legge che « ... (nel settore dell'informazione) è tuttavia doveroso darsi carico di un problema che lo stesso Consiglio di amministrazione non ha mancato di fare presente, vale a dire il persistere di qualche difficoltà a rendere operativi all'interno dell'Azienda gli indirizzi della Commissione. Si tratta di un problema che, da un'altra angolatura, potrebbe essere identificato come quello della " autonomia " delle reti e delle testate ».

Ma il prudentissimo linguaggio dei relatori ufficiali non può certamente minimizzare oltre il lecito il fatto che questa « autonomia » costituisce l'aspetto più scandaloso della RAI-TV.

Si tratta di circa ottocento giornalisti che agiscono ormai fuori di ogni legge, incorrendo ogni giorno, si può dire ogni ora, quali dipendenti di un ente pubblico, in reati che vanno dalla diffamazione alla omissione di atti d'ufficio, dal plagio alla istigazione a delinquere.

È quindi necessario che la Commissione parlamentare, espressione del Parlamento e quindi dell'intera collettività nazionale, possa intervenire direttamente nel settore della informazione radiotelevisiva per garantire davvero quella obiettività, quella completezza dell'informazione e quel pluralismo che oggi esistono solo in termini di ipocrita demagogia e che la collettività invece ha il diritto di pretendere.

È anche necessario che la Commissione parlamentare possa intervenire direttamente per riaffermare l'elementare concetto che l'autonomia consentita a un giornalista dipendente da un ente radiotelevisivo pubblico non può essere che una autonomia limitata dalla natura stessa di un servizio che deve rivolgersi imparzialmente a tutti i cittadini, di sinistra, di centro e di destra.

È comunque indispensabile, nell'attesa che l'intera materia venga disciplinata con una revisione dell'articolo 4 della legge 103, che la Commissione parlamentare, onde dare attuazione agli indirizzi sull'informazione approvati il 5 aprile scorso, provveda a varare una « Tribuna delle opposizioni », onde consentire anche alle minoranze, oggi ignorate in nome della « autonomia » delle reti e delle testate, di fare sentire la loro voce.

Per quanto riguarda poi il punto 2 (interrogazioni parlamentari sulla RAI-TV), non staremo in questa sede a dilungarci sull'assurdo di una situazione che impedisce ai parlamentari di esplicitare pienamente il loro mandato nei confronti di un servizio pubblico.

Allo stato attuale la materia è molto confusa.

Con l'entrata in vigore della legge 103, infatti, il Governo era rimasto competente a rispondere solo su certi aspetti della materia radiotelevisiva, mentre la Commissione parlamentare inoltrava alla RAI-TV solo le richieste di notizie e di precisazioni avanzate da parlamentari membri della

Commissione stessa. Poi, in seguito agli inconvenienti derivati alla RAI-TV da questo duplice canale di richieste di informazioni, i Presidenti delle Camere hanno riconfermato la piena legittimità delle interrogazioni rivolte al Governo ad opera di qualsiasi membro della Camera.

Ma questa decisione ha creato delle difficoltà di altro genere, perché il Governo verrebbe così a rispondere anche su una serie di competenze in materia radiotelevisiva proprie della Commissione parlamentare.

La nostra proposta è che la Commissione diventi l'organismo parlamentare abilitato a ricevere le interrogazioni in materia radiotelevisiva presentate da qualsiasi membro delle Camere, a inoltrarle alla RAI-TV e a fornire le relative risposte, nel corso di sedute aperte agli interroganti e alla presenza di responsabili del servizio pubblico incaricati di fornire le spiegazioni necessarie.

Una soluzione del genere, inoltre avrebbe il pregio di ridurre i tempi lunghi che, attualmente, intercorrono tra la presentazione delle interrogazioni e le risposte fornite dal Governo.

Queste sono le soluzioni che il Movimento sociale italiano-Destra Nazionale propone allo scopo di rendere efficiente la Commissione parlamentare di vigilanza e di consentire ad essa di attuare, nell'interesse della collettività, quella opera di vigilanza e di controllo ormai indispensabile al fine di ricondurre la RAI-TV alla sua più autentica funzione di servizio pubblico.

PAGINA BIANCA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

**RELAZIONE DI MINORANZA
PRESENTATA DAL DEPUTATO DELFINO**

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA ATTIVITÀ SVOLTA
DAL 21 OTTOBRE 1977 AL 26 OTTOBRE 1978 E SUI PROGRAMMI

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fatto più notevole e decisamente scoraggiante, nel momento in cui presentiamo le nostre relazioni, è che tutti avvertiamo la necessità di riprendere e ribadire quanto scrivemmo e dicemmo un anno fa, nell'ottobre 1977. La maggioranza infatti, nella Relazione al Parlamento per l'anno 1977-1978, per molti versi notevole (e bisogna darle atto ai colleghi Quercioli e Ruffino) ed anche originale per l'opinione dissidente incorporata del senatore Zito, rileva chiaramente: «...Siamo tuttora, a poco più di tre anni dalla riforma, in fase di rodaggio».

È un'affermazione coraggiosa, ma anche desolante. Una « riforma » che richiede tre anni di rodaggio e che per molti sintomi, dimostra di aver bisogno di farne trascorrere altrettanti, almeno, prima di uscire dalla fase embrionale, non può non suscitare legittime perplessità sui suoi motivi ispiratori, sulla sua reale efficacia e sui suoi ormai leggendari traguardi. E dunque inevitabile che accada quello che i due relatori affermano: «...Conviene dire subito che il contenuto problematico della relazione dell'anno scorso viene qui in via generale recepito o riproposto, anche se per taluni argomenti si procederà a qualche puntualizzazione».

È un po' una situazione generale: questa relazione, per grandi linee, deve quindi rifarsi a molti degli elementi già contenuti in quella che lo scrivente presentò l'anno scorso e che sarà discussa dal Parlamento insieme alla presente che, anche per questo, sarà più sintetica. Purtroppo, i previsti « miglioramenti » del servizio radiotelevisivo e delle sue strutture, sono rimasti nel campo delle « previsioni », anche se oggi la loro « prevedibilità » appare, logicamente, un po' ingiallita. E le obiezioni e le critiche che noi avanzammo allora

si sono dimostrate esatte, con il trascorrere del tempo, e anzi hanno tratto, dal volgere degli eventi, ulteriori conferme dalla realtà quotidiana.

Ricordiamo anzitutto che nulla di nuovo è intervenuto a sanare la situazione di « lottizzazione selvaggia » nella « stanza dei bottoni » radiotelevisivi. Anzi, con i primi passi, peraltro ancora incerti, sulla strada del « decentramento », questa « lottizzazione » si è andata accentuando. La parzialità e la faziosità, più volte denunciate, del servizio pubblico, costituiscono ancora duri fenomeni di cui l'opinione pubblica non può non avvertire la pesantezza.

La varietà delle reti e delle testate non costituisce affatto un rimedio a questa situazione: due mezze verità propinate da due fonti diverse non fanno una verità intera; come una falsità divulgata da una rete o da una testata non può essere nobilitata o riscattata da un'altra falsità di diversa ispirazione e di opposta provenienza.

Così, oggi come lo scorso anno, « è doveroso denunciare il mancato rispetto da parte della RAI di tutti gli indirizzi generali emanati dalla Commissione e la rinuncia della Commissione stessa a svolgere seriamente gli altri compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4 della legge n. 103, secondo cui, tra l'altro, essa " indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa..." e, inoltre, approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione... ». In realtà, quanto ha potuto fare di tutto questo e di tutti gli altri compiti che le competono, questa Commissione, che pure è costituita da persone competenti e certamente impegnate a svolgere con onestà il proprio lavoro ?

Scegliamo a caso tra le questioni irrisolte, di cui si parlava allora e di cui, nonostante le reiterate dichiarazioni di buona fede e di desiderio di migliorare da parte dei responsabili, si è parlato nei giorni scorsi e certamente si parlerà ancora in avvenire.

Com'è finita, o almeno, come avvia a concludersi, per esempio, la vicenda veramente poco chiara ed edificante delle trasmissioni che la RAI-TV affida in appalto ad alcune società dai nomi fantasiosi? E in quale modo si è attuato il proposito di una « migliore utilizzazione » delle forze di lavoro interne all'Azienda, quando ancora quelle società appaltatrici hanno il loro bravo da fare, e molti validi lavoratori radiotelevisivi arruginiscono nell'attesa?

È vero, come risulta dagli atti della Commissione che, « a seguito di una richiesta fatta propria dalla Commissione nella seduta del 12 gennaio 1978, il Direttore generale della RAI ha consegnato al Presidente della Commissione la lista delle ditte appaltatrici che hanno rapporti contrattuali con la Concessionaria... », ma il problema resta in piedi.

In un altro settore, ma con una certa affinità, non sono stati forniti esaurienti ragguagli su tutti i « consulenti » e « collaboratori esterni », le cui glorie e i cui meriti sfuggono ai più ma che sono sempre presenti, con il minimo pretesto, sui teleschermi o ai microfoni della radio. Si tratta di scrittori, giornalisti, critici, registi, in grandissima maggioranza (ma potremmo dire nella totalità) impegnatissimi « a sinistra »; con il loro intervento, la RAI-TV intende ampliare la propria sfera di « suggestione » nei confronti del pubblico, oltrepassando i pur vasti confini dell'informazione o della notizia politica. Vuole che il pubblico riceva da gente « fidata » la « chiave di comprensione », l'interpretazione autentica, di ogni spettacolo, di ogni avvenimento, di qualunque dibattito in corso nel Paese.

Un punto che sembra essenziale rilevare è che, anche volendo trascurare la « volontà politica » che muove l'azienda radiotelevisiva, il suo Consiglio di ammi-

nistrazione si trova nella impossibilità obiettiva di svolgere appieno le proprie funzioni, nonostante la dedizione e l'esperienza di molti tra i suoi membri.

In realtà, il Consiglio di amministrazione riceve dalla Commissione parlamentare, e quindi, indirettamente, dai partiti, soprattutto da quelli protagonisti della « lottizzazione », determinati indirizzi e precise indicazioni. Ma come può attuarli?

È particolarmente significativa e illuminante, al riguardo, la risposta che il consigliere Elkan fornì ad una precisa domanda su questo tema, durante l'incontro del 28 settembre scorso tra il Consiglio di amministrazione della RAI e l'Ufficio di Presidenza allargato della Commissione.

« La responsabilità del Consiglio di amministrazione — disse in quella circostanza il consigliere Elkan — è l'elemento più interessante del rapporto con la Commissione parlamentare ». E aggiunse: « Certo, la configurazione di una politica culturale dell'informazione è operazione difficile e complicata, per il Consiglio, il quale si trova a dover operare tra gli indirizzi dell'organo parlamentare e la sopravvalutazione che della propria autonomia fanno i direttori di rete e di testata. I notevoli passi avanti che debbono registrarsi — nello indubbio sforzo di obiettività e di rappresentazione di tutte le aree culturali — fanno sperare che possa diventare sempre più facile trasferire nell'attività quotidiana di informazione le direttive della Commissione parlamentare... ».

Francamente, non sembra facile condire questo ottimismo. Del resto, anche il consigliere Lipari, nel corso della stessa audizione da parte della Commissione, dopo aver escluso « l'esistenza di ostacoli per rendere operativi gli indirizzi sull'informazione formulati dalla Commissione », aveva dichiarato che il Consiglio si era impegnato « ad instaurare rapporti con i direttori di rete e di testata, tali da contemperare la peculiare mentalità del mondo giornalistico con le specifiche esigenze dell'informazione radiotelevisiva e, quindi, del ruolo professionale del giornalista che opera nel servizio pubblico

radiotelevisivo. Il tempo necessario per mettere a punto questo delicato momento dell'attività della RAI è anche determinato dall'esigenza di instaurare il giusto — e quindi più fecondo — rapporto con la parte del mondo giornalistico che opera nell'Azienda... ».

Tutto bene dunque. Si tratta soltanto di vedere quanti lustri o decenni il pubblico italiano debba attendere ancora, prima che venga « instaurato » questo « giusto rapporto » con direttori di rete, direttori di testata o, comunque, con tutti i giornalisti che, a tempo pieno, o nei momenti di libertà, lavorano alla RAI-TV.

Bisogna, in proposito, avere il coraggio di considerare con un po' di serenità, senza lasciarsi intimidire dai miti e dai tabù attualmente in voga, come vengono intese, da parte di molti dipendenti dell'Azienda, la « professionalità » e l'« autonomia » di cui tanto si parla. Si tratta di concetti importantissimi, che vanno accuratamente tutelati e custoditi contro chiunque osasse insidiarli, ma che vanno rispettati anzitutto dai professionisti cui sono attribuiti.

Ormai da troppo tempo, invece, si registrano trasmissioni che rivelano la più profonda inconsapevolezza, da parte dei responsabili, dell'idea stessa della « professionalità » e dell'« autonomia ». È certamente vero che l'attuale Consiglio ha raccolto una eredità non facile, piena di sedimentazioni e di incoerenze politiche: ma è altrettanto vero che, se non si affronta con decisione e fermezza la situazione, essa minaccia di deteriorarsi ulteriormente, anziché migliorare, scivolando negli anfratti della riforma.

Dobbiamo inoltre ricordare che l'articolo 13 della legge n. 103 impegna la RAI « a garantire » che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'« imparzialità »; ed è sulla base di questa imparzialità che « i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi » devono essere posti « in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità ».

Sino a quando queste norme, che sono poi necessità elementari per la soprav-

vivenza di ogni organizzazione umana libera e civile, non otterranno piena attuazione, continuerà a manifestarsi il profondo disagio al quale abbiamo accennato e in cui è costretto ad agire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda: ricevere dalla Commissione gli indirizzi, ma vedersi chiudere la porta in faccia dai « destinatari » ultimi.

Appare chiaro che ben poco giovamento potrà ottenere questa realtà dalla creazione di una Terza Rete: anzi, è lecito temere che il suo avvento, nonostante le buone intenzioni e le suggestioni ottimistiche, costituirà una ulteriore occasione per « lottizzare » il poco che ancora resta di « lottizzabile » nel nostro Paese. Né si può assolutamente trascurare il costo di una simile iniziativa.

In proposito, il Presidente Paolo Grassi ha osservato: « Come è noto, a fianco di una situazione patrimoniale chiaramente solida... l'Azienda si trova nella necessità non potendo contare su una libera dinamica dei prezzi dei servizi radiotelevisivi, di richiedere l'adeguamento delle sue entrate istituzionali (canoni ed introiti pubblicitari) al processo inflazionistico in corso, per poter continuare a svolgere la sua attività, assolvendo agli obblighi di legge e di convenzione e agli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza. In questo quadro prospettico, la realizzazione della Terza Rete televisiva, che rappresenta uno dei capisaldi qualificanti della riforma, comporta un peso economico non rilevante... ».

Si tratta, obiettivamente, di stabilire che cosa si intenda per « rilevante », in un determinato bilancio di una determinata Azienda in un determinato momento economico.

Secondo l'onorevole Bogi la situazione è un po' diversa. Il 5 ottobre egli ha rilevato che « il Consiglio di amministrazione non può sostenere di imputare il deficit di 182 miliardi per il prossimo biennio all'obbligo di dover comunque far fronte alle previsioni della legge di riforma, della convenzione e degli indirizzi della Commissione ». Anzi, ha affermato il collega Bogi, « il Consiglio di amministrazio-

ne, deliberando investimenti e altre spese senza la certezza preventiva di una copertura di bilancio, e causando un rischio di scopertura superiore al limite massimo del 10 per cento, si è collocato al di fuori della legge. Occorre dunque che le forze politiche decidano, assumendosene la responsabilità, di consentire o meno alla RAI di perseguire un progetto di espansione che, oltretutto, non tiene presente il quadro complessivo delle compatibilità economiche del Paese e delle scelte degli altri settori imprenditoriali pubblici e privati. La legge di riforma, del resto, non prevede l'obbligatorio sviluppo dell'Azienda; scelte in questa direzione dovranno essere valutate in rapporto, oltre che al predetto quadro generale, alle esigenze che la RAI incontrerà dopo un rigoroso censimento delle sue effettive risorse ».

Abbiamo voluto riportare questo autorevole intervento perché coincide, per molta parte, con precise critiche e riserve da noi formulate sin dallo scorso anno e poi ribadite in varie circostanze, anche con una decisa opposizione al piano triennale di investimenti dell'Azienda.

Del resto, con la famosa sentenza n. 202 del 1976, la Corte costituzionale ha sancito la incostituzionalità di parte degli articoli 1, 2 e 14 della legge del 14 aprile 1975, n. 103; e, nel riconoscere la « libertà d'antenna » nell'ambito locale, ha anche posto un limite alla RAI-TV nella utilizzazione delle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali.

Ora, non si può accogliere soltanto in parte e *cum juicio* una sentenza della Corte costituzionale, trascurandone gli effetti in tutti gli altri settori che ne sono toccati. La legge di riforma prendeva le mosse dalla certezza (poi rivelatasi fittizia) che il monopolio dovesse durare per

sempre. Una volta accettata ed accertata l'incostituzionalità di tale monopolio, è ovvio che bisogna rimetterne in discussione i corollari o le sue logiche conseguenze.

In questa « revisione », per adoperare un termine improprio, deve inevitabilmente rientrare il faticoso progetto della Terza Rete, che oltretutto insidierebbe seriamente le emittenti locali e non sembra, per quanto è dato saperne, poter dare alcun ulteriore contributo alle iniziative di « decentramento » vantate dall'azienda radiotelevisiva. E in questa necessità di « rivisitare » la « riforma » alla luce della sentenza n. 202, rientra anche il dovere, da parte di tutti i responsabili, di considerare a fondo i temi che abbiamo già affrontato, come quello della libertà di espressione, di imparzialità e anche di autonomia, purché si tratti di autonomia da ogni suggestione o influenza di partito o di potere.

Naturalmente, simili problemi vanno affrontati da tutti con profonda onestà e serietà. Sarebbe ingiusto e oltraggioso per ogni cittadino, ma particolarmente per gli utenti radiotelevisivi di tutta Italia, se determinate polemiche interne fossero alimentate da qualche schieramento politico deciso soltanto ad alzare il proprio prezzo al mercato delle lottizzazioni, nell'ambito di nuovi assestamenti interni di potere.

In conclusione, esistono, nella Commissione parlamentare di vigilanza e nel Consiglio di amministrazione della RAI-TV uomini in grado di risolvere le gravi difficoltà che pesano sull'Azienda; ma essi devono essere in grado di lavorare in piena libertà soprattutto dai partiti: altrimenti dovremo presto riconoscere di aver affrontato un gioco politico senza trovarne la soluzione ovvero di aver fatto soltanto dell'accademia.

piedi una struttura mastodontica soprattutto per far vivere uno sterminato esercito di tecnici, impiegati, funzionari, dirigenti, superdirigenti (e tra tutta questa gente non è che manchino personaggi di valore) offrendo in cambio una produzione grottesca.

Parliamo, ad esempio, di « appalti ». La RAI-TV ha, o dovrebbe avere, tutto il necessario per ideare, realizzare, produrre e trasmettere qualsiasi programma. Invece, essa ha sempre l'affannoso bisogno di rivolgersi ad altre Società, piccole o piccolissime, spesso senza storia e senza avvenire, che producono programmi in suo nome e per suo conto ed a sue spese.

Scegliendo a caso tra i documenti che testimoniano questa attitudine, si può citare una *Informativa sugli appalti* del marzo di quest'anno in cui viene elencata una grande, eppure incompleta, serie di « società appaltatrici » di lavori televisivi. Citiamo, per fare soltanto qualche nome, un « *Telecentauro* », che sino a quella data aveva ottenuto una quindicina di appalti, per offrire agli italiani preziosi programmi del tipo « Gatta cenerentola », « Il torchio », « Assistenza ai terremotati » (presumibilmente senza consulenze dal Belice e dal Friuli), « Un mestiere diverso », eccetera.

Dalla citata « *Informativa* » risultano inoltre circa trentacinque appalti affidati ad una società chiamata « UPC », « Canzoni in discoteca », « Campioni di sci », « Stelle e cellule », « Una spia di regime », e tanti altri.

L'elenco delle ditte che lavorano all'ombra delle grandi e generose antenne televisive è interminabile, e sarebbe noioso compilarlo interamente. C'è una « *Sincrostudio* », esiste una « *Tiber cinematografica* », prosperano una « *Studio D* », « *Bruna Amico* », una « *Telecinestudio Tonini* », una « *Orsa cinematografica* », una « *Sarak film* », una « *Studio Dodi* » e altre fantasiose sigle.

Sorge legittima la domanda: a che cosa servono dunque le migliaia di persone, spesso di grande esperienza, regolarmente stipendiate dalla RAI-TV e quindi, in definitiva, dai contribuenti, se bisogna ricorrere a queste piccole Società, quando è tempo di « produrre » qualche programma ?

È importante, in proposito, ricordare un episodio marginale, ma estremamente significativo. Tra i « montatori » televisivi, che lavorano ormai da anni alle dipendenze dell'Azienda ed hanno ripetutamente dato prova delle proprie capacità, alcuni forniscono un lavoro che non supera, in media, i dieci o quindici minuti al giorno ! È vero che, nel « montaggio », per realizzare compiutamente quindici minuti di trasmissione bisogna talvolta lavorare due o tre ore: ma, anche in questo caso, che cosa possono fare questi tecnici televisivi, nelle restanti ore equamente retribuite, mentre i tecnici di « società appaltatrici » lavorano a pieno regime, per tener fede a tutti i contratti con la Televisione di Stato ?

Del resto, se non si tratta di trasmissioni realizzate da Società appaltatrici (e non sarebbe male indagare su alcune misteriose affinità dei loro responsabili con qualche dirigente televisivo, come ha inutilmente chiesto la stampa), si tratta di telefilm acquistati all'estero. L'inflazione di questi telefilm, americani, inglesi, cecoslovacchi, romeni o jugoslavi, è impressionante. E sarebbe in qualche modo giustificabile, se da questi Paesi stranieri si importassero capolavori memorabili. No ! Si tratta, generalmente, di scarti, di produzioni sbagliate, di filmetti assolutamente idioti.

La TV italiana li acquista a scatola chiusa, come si usa dire, per riempire in qualche modo gli enormi vuoti creati dalle incapacità, dall'inerzia, dall'incompetenza. Per citare soltanto uno degli ultimissimi esempi, nessuno può credere che in Italia non si potesse realizzare

un programma cretino com'è quello dedicato all'*Ispettore Briggs*. Abbiamo talenti a sufficienza per fabbricarcele da soli, queste scemenze.

E, anche in questo settore, avremmo la possibilità di citare decine di titoli di programmi ormai antichi e sempre sbagliati, che le TV straniere ci svendono, nella consapevolezza che la TV italiana è sempre nello stato d'animo del provinciale disposto ad acquistare tutto, quand'è giorno di mercato in città.

Programmi in appalto, programmi stranieri: per il resto, almeno, provvede la RAI-TV? Sì, ma in parte, ogni volta che le capita di realizzare un programma tutto suo, ne è così orgogliosa da volerlo replicare per un numero incredibile di volte. Si è avuta la conferma di questa realtà nelle settimane scorse, in cui sono stati riproposti al pubblico programmi che risalivano al 1962 (*Alta Pressione*, o *Laura Storm* o *Davide Copperfield*, 1965). Per non parlare di trasmissioni che riesumavano altre trasmissioni che a loro volta evocavano trasmissioni precedenti! Ma se un contribuente rifiutasse di pagare il canone di abbonamento, quando queste « repliche » non richieste diventano più fitte, affermando di avere già pagato in precedenza quello che la TV gli propone e ripropone sino alla nausea, sarebbe considerato disonesto.

In una simile situazione, riesce molto difficile stabilire i motivi per cui una Azienda debba stipendiare, ufficialmente, oltre undicimila persone, e mantenere, con alibi di varia natura e di diversa ispirazione, qualche altro migliaio di « consulenti » o « collaboratori » le cui prestazioni risultano molto labili, molto incerte, e del tutto superflue.

I dipendenti stessi della RAI-TV dichiarano alla stampa: « Per ogni persona che lavora seriamente, almeno tre rubano lo stipendio. E questo consente all'Azienda di far pesare, al tavolo delle

trattative contrattuali, l'enorme costo del personale... ». Ed è innegabile che questo personale è costituito, in grande parte, da « raccomandati », secondo una congrua, e iniqua, « lottizzazione selvaggia », che consente ad ogni partito del famoso « arco costituzionale » di avere i suoi uomini (mille, cento, venti, dieci o tre, a seconda della « forza contrattuale » di ciascuno) non soltanto ai vertici della Azienda, ma anche nelle così dette « strutture di base ».

È significativo, in proposito, un episodio che è stato ripreso anche da qualche giornale, in merito ad una riunione del Consiglio d'amministrazione della RAI-TV, che avrebbe dovuto deliberare l'assunzione di alcuni uscieri necessari all'Azienda. I posti disponibili erano cinque: ma su questi cinque posti si è scatenata una tale guerra santa tra i partiti che, alla fine, si è ritenuto aumentare il numero delle assunzioni di altre due o tre unità, affinché ogni schieramento di governo o paragoverno potesse sistemare il proprio usciere! Gli elettori non conoscono simili piccole realtà, ma anche questa è lottizzazione!

Come abbiamo già rilevato, la più recente lottizzazione ha consentito ai comunisti di fare il loro ingresso ufficiale nell'Azienda, dove, peraltro, avevano già ottenuto da tempo i « posti di potere » che ritenevano necessari alla loro presenza politica. È doveroso riconoscere che i comunisti avevano già lavorato molto bene per il loro partito nella « clandestinità », quando, senza avere ancora alcuna carica rilevante, erano riusciti a influenzare tutti i programmi.

Che cosa riusciranno a fare, ora che sono stati battezzati e cresimati come unti del cielo repubblicano? Hanno ottenuto — come abbiamo già rilevato — la presidenza della SIPRA e della SACIS; hanno conquistato, con il compagno Tobia, la segreteria del Consiglio d'amministrazione; sono riusciti a piazzare il compagno Cingoli come « assistente spe-

ziale» del Direttore generale per i rapporti con le Società consociate; e, oltre a molti altri comodissimi incarichi «intermedi», hanno ottenuto la «condirezione del coordinamento per l'informazione regionale», affidata al compagno Curzi (il quale, per altro, si esibisce in questa sua veste di «condirettore televisivo» in varie riunioni del PCI, fatto assolutamente inedito negli annali della «lottizzazione»). Infine, il compagno Natoli è diventato Vicedirettore della «Terza Rete TV».

A questo punto è necessario accennare, sia pure sommariamente, a questa «Terza Rete», che viene presentata come il prodigio della «riforma» radiotelevisiva. Sono stati stanziati novantasette miliardi, per organizzarla. Ma tutti sanno come sono congegnati i «preventivi all'italiana»: se si parla di novantasette miliardi (e, infatti, il presidente Paolo Grassi rivelò alla stampa di ritenere tale somma insufficiente) vuol dire che, se il cielo ci assiste, sarà necessario investire almeno duecento miliardi in questa avventura.

Non si capisce bene quale bisogno si abbia di spendere, da parte di un'Azienda disestata com'è quella radiotelevisiva, tanti soldi, se è vero, com'è stato detto e scritto senza alcuna smentita, che, attualmente, la prima e la seconda Rete della TV utilizzano soltanto il cinquanta per cento delle proprie disponibilità di tempo, di impianti, di strumenti, di spazio. La «Terza Rete» è chiaramente destinata ad alimentare il deficit (palese od abilmente occultato) di una Azienda che non sa utilizzare al limite della «utilità marginale» (come si dice in economia politica) il proprio personale e i propri impianti; e che, come abbiamo visto, è costretto a ricorrere ad «appalti» o a «repliche» o ad «acquisti» insensati da emittenti straniere, per riempire la metà, più o meno, delle ore che avrebbe il dovere di colmare con i

propri mezzi, a beneficio degli utenti nazionali o «regionali».

Il solo obiettivo evidente di questa «Terza Rete» è dunque quello di distribuire un altro congruo numero di incarichi, di relativo potere e di equa retribuzione ai «carissimi nemici» che sono i comunisti. Con il magico strumento televisivo costituito dalla TV, le repubblicette regionali acquisteranno vigore, influenza, capacità di persuasione nei confronti degli «indigeni». La rassegnazione democristiana nei confronti di questi antichi avversari si rivelerà in tutto il proprio vuoto e con tutte le enormi paure che la agitano, nei confronti di antagonisti affamati di vendetta, anche se la mangeranno come un piatto freddo.

E non si capisce perché si debba regalare ai comunisti ulteriore spazio televisivo dopo tutto quello che la RAI-TV, con due sole reti, riesce già ad offrire loro.

Ma la questione del monopolio radiotelevisivo non è soltanto politica: è anche di costume. Per contrastare le TV «libere» sono state inventate trasmissioni in cui si agitano donne nude in libertà, che sventolano in allegria seni e sederi come fossero l'ultima conquista della riforma.

Chi si è battuto per anni per la «libertà d'antenna», non cercava una libera pornografia in libero Stato. Se le emittenti libere, nella loro angosciosa ricerca di successo, tentano di catturare spettatori regalando ai *voyeurs* immagini di femmine spogliate, la RAI-TV non può concedersi il lusso di programmi che, sia pure con qualche alibi elegante, si avventurano lungo gli stessi sentieri contorti.

Si dice, da molti lustri, che gli assassini hanno continuato a praticare la pena di morte, mentre gli Stati evoluti la hanno abolita, e si ritiene che questo principio sia giusto. Ebbene, se le nuove organizzazioni televisive decidono di

mostrare ragazze allegramente discinte, alla ricerca di inserzionisti pubblicitari e di spettatori nostalgici, la RAI-TV non può e non deve seguire questa malinconica tendenza. Dov'è, in simili situazioni, lo scopo di « sviluppo sociale e culturale del Paese »? Si può avere anche qualche serata di successo, presentando le grazie di allegre fanciullone di fronte, di tre quarti o di profilo: ma non bisogna poi pretendere di agire « in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione », come dice la legge.

Ma, a questo proposito, esiste una questione più grave ed importante, che bisognerà affrontare, nonostante le enormi difficoltà che comporta. Una Società che, come la RAI-TV, agisce in regime di monopolio (sia pure con la concorrenza locale di qualche emittente privata), gestisce a proprio piacimento un bilancio favoloso che, nella versione ufficiale, comporta appena qualche decina di milioni di attivo ma che, secondo la denuncia di uno dei suoi sindaci, dovrebbe registrare una trentina di miliardi di passivo.

Qualcosa, chiaramente, non funziona: e forse verrà alla luce, se si discuterà la denuncia del sindaco revisore dei conti Carboni, il quale rivela gli artifici ai quali è ricorsa la Società per coprire i propri ammanchi: tra l'altro, vengono posti come « attivo » in bilancio alcuni fondi di magazzino che erano già stati considerati non rappresentabili al loro tempo e che oggi, deteriorandosi la pellicola e trascorrendo ogni loro possibilità di apparire « attuali », valgono ogni giorno di meno, mentre, a quanto sembra, la RAI-TV cerca di « rivalutarli » sulla base del costo della vita.

Su questa denuncia come sulle dimissioni del direttore generale Glisenti, come sulle sue stesse funzioni e sui suoi doveri la Commissione di vigilanza ha finito per attuare la tattica del non intervento e del no comment, riducendosi

al ruolo di copertura parlamentare alle lottizzazioni dei partiti.

La relazione al Parlamento predisposta dalla maggioranza della Commissione non riconosce ovviamente questa realtà, ma confessa implicitamente una condizione di crisi e una mancanza di prospettive nel momento in cui non è in grado di indicare — come invece richiede la legge — i suoi programmi di attività.

Dopo tante critiche questa relazione di minoranza vuole concludersi con delle proposte costruttive.

La recente abbinata Grassi-Bertè ai vertici della RAI sembra poter dare qualche speranza per un miglioramento della situazione, cioè per arrivare a un minimo di governabilità dell'Azienda. La Commissione deve però intensificare, anzi stabilire un dialogo oggi inesistente con il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale. Non sporadici incontri sull'onda di qualche episodio emotivo o di una formale opportunità, ma un rapporto dialettico costante di proposta e di verifica. Un confronto che deve allargarsi alle direzioni di rete e di testata per arrivare innanzitutto a un chiarimento sul significato di « autonomia » del servizio pubblico radiotelevisivo.

La legge infatti, all'articolo 13, impegna la RAI a « garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità ». I giornalisti radiotelevisivi hanno il diritto al rispetto della loro « professionalità », ma hanno il dovere di esercitarla nella « imparzialità ». Questo significa che gli operatori giornalistici, culturali o artistici che operano all'interno di un vero e proprio servizio pubblico non possono pretendere di far prevalere le proprie opinioni, come se agissero at-

traverso uno strumento radiotelevisivo o giornalistico privato, ma debbono agire nel modo più possibile imparziale e disinteressato. I giornalisti che non se la sentono di restare imparziali e di limitarsi a informare, a documentare, a illustrare obiettivamente tutte le posizioni debbono svolgere il loro lavoro nei giornali di partito e d'opinione, nelle radio e nelle televisioni private, non all'interno di un servizio pubblico che per legge deve perseguire non la propaganda di una o più parti, ma « lo sviluppo sociale e culturale del Paese ».

L'« autonomia » non dovrebbe reclamarsi dalla legge ma da chi chiede dallo esterno prestazioni sostanzialmente private ai giornalisti che operano in un servizio pubblico.

È questa una opinione non personale ma certamente condivisa nell'ambito di autorevoli giornalisti della RAI che non rifiutano, ma accettano le indicazioni suggerite ai suoi redattori dal Direttore dei servizi giornalistici della BBC nei confronti delle notizie: « lo stesso atteggiamento degli impiegati di banca rispetto al denaro: non è loro. Lo trattano per conto di altri, debbono conservarlo scrupolosamente, mai manipolarlo a loro uso e consumo. Non debbono perciò cercare di cambiare l'opinione delle persone, né appoggiarne le convinzioni; debbono fornire l'informazione imparziale di cui tali persone hanno bisogno per prendere una decisione; non possono modificare i fatti per quanto valido e meritevole sia il fine che essi si propongono ».

La Commissione di vigilanza deve poi provvedere « all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali » attuando realmente, cioè interamente, l'articolo 6 della legge che obbliga la Società Concessionaria a riservare « tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione

radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta ».

Tale articolo è la traduzione normativa di una delle garanzie richieste dalla Corte costituzionale e già in precedenza ricordate: « in attuazione di una esigenza che discende dall'articolo 21 della Costituzione, l'accesso alla radiotelevisione sia aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società ». Sia nella citata affermazione della Corte costituzionale, che nel testo della legge il primo e maggiore diritto all'accesso viene riconosciuto ai gruppi politici, cioè ai gruppi parlamentari e ai partiti politici.

Nel suo libro *Radiotelevisione e Costituzione*, Roberto Zaccaria afferma giustamente che « l'indicazione contenuta nella legge è assai ampia: l'intenzione del legislatore certamente è stata quella di non effettuare esclusioni pregiudiziali, elencando un'ampia serie di soggetti o meglio di categorie di soggetti, secondo un ventaglio di ipotesi aperte, da un massimo di determinatezza (« partiti e gruppi rappresentati in Parlamento ») e un massimo di indeterminatezza (« altri gruppi di rilevante interesse sociale »).

Dall'« accesso » sono stati invece sino ora assurdamente esclusi proprio i partiti e i gruppi rappresentati in Parlamento, confinati nella rubrica di Tribuna politica che — come abbiamo in precedenza denunciato — è stata ridotta a 15 ore e 40 minuti all'anno da ripartirsi

tra dodici partiti, mentre per legge debbono essere messe a disposizione dello « accesso » televisivo 330 ore all'anno, cioè il 5 per cento delle 6.603 ore di programmazione totale annua calcolati dal Servizio documentazione e studi della RAI.

Di queste 330 ore l'« accesso » riservato alle formazioni minori (culturali, sociali, politiche) alla fine dell'anno ne avrà utilizzato una trentina: continuare a tenere chiuso l'accesso ai partiti politici significherebbe solo confermare la volontà di utilizzare il servizio pubblico per i partiti della lottizzazione che hanno tutto lo spazio che loro necessita in tutte le altre trasmissioni politiche e non politiche (comprese « Bontà loro » e « Partita a due ») dei rispettivi lotti e impedire ai partiti d'opposizione di usufruire dei diritti di cui all'articolo 21 della Costituzione ricordati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 225.

Altro impegno della Commissione deve essere quello di approfondire la conoscenza dell'Azienda RAI in tutte le sue

strutture e in tutte le fasi della produzione e della rappresentazione, anche per un controllo consapevole del funzionamento e dei costi che sembrano obiettivamente eccessivi.

A questo fine, e a quello di un controllo effettivo e sistematico sia della RAI sia delle società collegate, la Commissione deve fornirsi (e il Parlamento deve metterla in grado) di tutte le attrezzature tecniche e di tutte consulenze specializzate necessarie per l'indispensabile supporto di ricerca e di collaborazione che non può essere svolto solo dal pur ottimo personale di ruolo parlamentare già messo a disposizione dalla Camera e dal Senato.

Ma soprattutto i partiti di maggioranza della Commissione debbono rendersi conto che il gioco dei « lotti » non può durare ulteriormente sia per gli assertori che per i neofiti del pluralismo: solo così la RAI-TV potrà diventare veramente un servizio pubblico che agisce nello interesse della collettività nazionale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

RELAZIONE DI MINORANZA

PRESENTATA DAL DEPUTATO BOGI

PAGINA BIANCA

Le stesse dimensioni di questo documento esplicano le intenzioni alla base della relazione di minoranza che il Partito repubblicano presenta. Non si tratta di alternativa pregiudiziale alla relazione offerta dalla maggioranza della Commissione ma di uno schema di ragionamento che difende e vuole rilanciare la logica del sistema radiotelevisivo disegnato dalle sentenze della Corte costituzionale, dalla legge di riforma, e scarsamente recepita dalla relazione di maggioranza. Si tratta di un quadro mosso da intenzione costruttiva e nel quale potrebbero essere collocate, nella loro giusta evidenza, alcune osservazioni della stessa relazione di maggioranza.

La debolezza che abbiamo colto in questa relazione sta forse in una obbedienza a spiriti unanimistici che conducono, nel tentativo vano di soddisfare tutti, ad esporre, senza l'adeguata rilevanza, problemi complessi e scontati.

Riteniamo che questo modo di procedere offra quell'avvertimento, politicamente concreto, a non tardare oltre nella soluzione di certi problemi che è oggi un compito inderogabile. Offriamo perciò una scala di problemi, visti, secondo noi, con l'ottica opportuna ed esposti con l'evidenza e l'urgenza necessarie.

Il ruolo della Commissione parlamentare di vigilanza è importante. È responsabile infatti — per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo che la legge le commette — del funzionamento o dello scardinamento del sistema radiotelevisivo.

A quale complesso sistema radiotelevisivo deve costantemente ispirarsi la Commissione? Il sistema è quello delineato dalla sentenza della Corte e imper-

niato, ovviamente per il settore pubblico delle radiotelemissioni, su tre elementi strettamente interrelati: la RAI, le Tribune politiche, l'accesso. Tre elementi che devono essere realizzati nella giusta pienezza delle loro caratteristiche per poter rimanere in equilibrio tra loro e mantenere, al tempo stesso, il sistema in equilibrio. Qualunque deviazione da questa strada, qualunque stravolgimento o cattiva realizzazione delle caratteristiche dei tre elementi, li indebolisce, carica il sistema di tensioni, lo rende precario. La storia del sistema radiotelevisivo italiano è essenzialmente storia di forze che cercano, oggettivamente, di squilibrare il sistema appropriandosene, e di forze che queste spinte combattono contrapponendo l'equilibrio del sistema, difendendo consapevoli che la sua difesa fa parte di un più vasto impegno volto alla difesa e al recupero delle « istituzioni » nella vita democratica del nostro Paese.

* * *

Occorre a nostro avviso, anzitutto, che la Commissione sfugga allo stretto condizionamento partitico.

Che cosa consente (oltre certe naturali propensioni) ai partiti un comportamento che tende a spossare la Commissione del suo ruolo e delle sue prerogative? L'interpretazione « soggettiva » che essi danno dei principi e degli indirizzi fondamentali della disciplina del servizio radiotelevisivo. Tali indirizzi vengono emanati con caratteristiche di forte indeterminatezza, tale da accendere immediatamente l'interpretazione « soggettiva » da parte dei partiti. Ciò impedisce di fatto l'univocità dell'indirizzo e vanifica il controllo.

Si deve dunque richiedere ai partiti di trasmettere, conferire, delegare alla Commissione documenti certi, indirizzi verificabili, « oggettivi ». Senza questa convinzione, liberamente accettata come necessità « istituzionale » dai partiti, la funzione della Commissione si sconnette e il sistema radiotelevisivo entra in crisi proprio nel punto di maggiore delicatezza istituzionale.

Si sostiene, nella relazione di maggioranza, che un principio ha guidato e deve ispirare l'azione della Commissione: la ricerca cioè di larghe convergenze e di consensi più ampi di quelli normalmente sufficienti negli organi parlamentari.

Obiettiamo che se ciò è vero nella fase concernente la produzione di « indirizzi » non lo è più quando si tratta di considerare l'azione di controllo e vigilanza. In questa ciascuno deve, linearmente e pubblicamente assumere le proprie responsabilità a fronte di indirizzi verificabili e « oggettivati ».

La relazione di maggioranza si conferma ispirata alla « ideologia dei larghi consensi » ed appiattisce perciò inevitabilmente un altro problema: il meccanismo delle responsabilità ormai interrotto rispetto al suo riferimento naturale che pure è la Commissione. Si ha come l'impressione — e ci agganciamo al primo degli elementi del sistema descritto dalla sentenza della Corte — che la RAI funzioni sotto un regime di « responsabilità di settore ». Sia nell'informazione sia nei programmi sono comparsi segni di conflittualità esasperata, di visione ideologiche di parte, non riferibili alla visione di obiettività e completezza che la legge di riforma postula. Recuperando un margine oggettivo rispetto alle pretese dei partiti, la Commissione restaura anche il meccanismo delle responsabilità, cancella il comportamento « privatistico » che si sta instaurando, offre ancora una occasione al Consiglio d'amministrazione di essere l'organismo respon-

sabile della gestione « unitaria dell'azienda ».

Nulla appare perciò più infondato della seguente conclusione contenuta nella relazione di maggioranza: « in merito al rapporto tra Commissione e Concessionaria si può dire che nel complesso sono state osservate le rispettive competenze definite dalla legge di riforma e che il Consiglio di amministrazione della RAI si è giovato dall'autorevole contributo politico della Commissione parlamentare la quale ha agito, con coerenza e sostanziale unitarietà, nella duplice direzione del sostegno e del rilancio del servizio pubblico da un lato e del rispetto della autonomia gestionale dell'azienda dall'altro; autonomia che è condizione insopprimibile per una guida responsabilizzata e creativa dell'azienda stessa ».

Sponderemmo invece qualche parola su quest'altro brano della relazione di maggioranza che, sempre a proposito dei rapporti tra Commissione e Concessionaria, afferma: « bisogna pensare quindi ad un flusso circolare di informazioni e di idee, ad un circuito di scambi che superi il formalismo della continua reinterpretazione delle rispettive competenze ».

Espressione che si fa fatica a comprendere e che forse è un modo, formalmente contorto, di vanificare i confini delle rispettive assunzioni di responsabilità; laddove il rispetto delle competenze e delle reciproche sfere di responsabilità è la sola condizione perché ciascuno dei due soggetti faccia il proprio mestiere con soddisfazione e buoni risultati.

A questo punto raccomandiamo ancora una integrazione che può apparire « tecnica » e che invece riguarda l'efficienza della Commissione e quindi ha una sua rilevanza anche politica. Perché l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo della Commissione abbia i ritmi, i tempi ed i modi dovuti, occorre anche una dotazione tecnico-burocratica, una

disponibilità logistica, una complessità di « servizi » senza cui è impossibile operare.

Confermiamo questa richiesta perché una parte del ritardo politico, della inefficienza, delle inadempienze della Commissione (e anche della sua azione volta a contrastare le ingerenze esterne) si spiega anche con la mancanza di certe dotazioni.

* * *

Il secondo elemento del sistema radiotelevisivo, le Tribune politiche, ricevono, nella relazione di maggioranza, una trattazione che siamo lontani dal condividere.

Quali caratteristiche deve avere « Tribuna politica » secondo la norma e lo spirito della legge? Anzitutto sufficiente disponibilità di tempo che non si intende certo come pletorica. Esiste, è vero, un'obiezione di principio secondo la quale trattandosi di una trasmissione a contenuto « serio » non può esserne aumentata la presenza perché in tal modo andrebbe ad aggiungersi ai già ampi programmi politico-culturali previsti dalla RAI.

È un argomento che rovescia il corretto processo logico e istituzionale.

Le Tribune politiche non sono la stessa cosa dei programmi RAI; Tribuna politica è l'alveo della presenza dei partiti, uno strumento offerto al loro rapporto con l'opinione pubblica ed anche la garanzia del diritto al « messaggio » radiotelevisivo per le forze politiche di maggioranza. Hanno uno sbalzo, un rilievo istituzionale tutt'affatto diverso. Per conseguenza non sono le Tribune a dover essere misurate sulla base della entità dei programmi RAI ma questi a dover essere rapportati e proporzionati alle esigenze di quelle, intese come esigenze elementari di comunicazione.

È perciò evidente che la Commissione deve prendere una formale iniziativa

di indirizzo perché la RAI giunga ad una nuova definizione del suo palinsesto in modo che sia armonizzato il rapporto tra programmi RAI, tribune politiche ed accesso.

È inoltre lungi dal realizzarsi l'effettiva pariteticità delle presenze, ciò che in effetti sposta, e di non poco, la utilità di fruizione da parte dei soggetti e limita la funzione di tutela dei diritti delle minoranze che è tipica dell'istituto delle Tribune.

Infine, ma non è il rilievo minore, manca quella « qualità » fatta di attualità giornalistico-politica e di ricercatezza tecnica che viene invece posta in altri programmi radiotelevisivi.

La mancanza di queste caratteristiche lascia Tribuna politica lontana dal livello e dalla quantità di presenza che deve avere. La Commissione non è intervenuta adeguatamente e ha fatto male perché la crisi di Tribuna politica è ragionevole, lo si riconferma qui ancora una volta, di turbamento dell'equilibrio generale del sistema.

* * *

Venendo all'accesso, terzo elemento del sistema, la relazione di maggioranza parla di auspicabilità di « un'iniziativa legislativa intesa a sottrarre alla Sottocommissione per l'accesso la parte esecutiva della materia, riservandole il solo indirizzo e controllo ».

Non si tratta, come potrebbe apparire dall'inciso, di un piccolo dettaglio. La parte esecutiva dell'accesso è la governabilità concreta dell'accesso. Sottratta al Parlamento a chi andrà? O alla RAI (e sarebbe un piccolo mostro politico, una sostanziale deformazione dell'accesso stesso, un colpo all'equilibrio del sistema che abbiamo cercato di ricordare più volte riferendoci alla stenza della Corte) oppure ad un'altra società da costituire, con organi amministrativi propri, con poteri decisionali in materia di palinse-

sto su cui il Parlamento non potrebbe non pretendere chiare e sicure garanzie sulla conservazione della « immediatezza » dell'accesso ed alle quali la relazione di maggioranza neppure accenna.

In un caso o nell'altro si delinea una modifica complicata del sistema televisivo nel suo complesso, una modifica che facilmente potrebbe togliere e non aggiungere equilibrio al sistema esistente.

* * *

Tutte le osservazioni sopra svolte spiegano la ragione della nostra insoddisfazione nei confronti della relazione

di maggioranza. La risposta che oggi si deve dare alle esigenze di governo del sistema radiotelevisivo deve tener conto della tipicità dell'accesso e di Tribuna politica, deve basarsi sulla « oggettivazione » degli indirizzi generali, sul ripristino del meccanismo di responsabilità.

Sono argomenti centrali e attorno ai quali abbiamo raccolto la nostra esposizione che offriamo alla meditazione del Parlamento. Il nostro scopo è chiaro: ammonire circa i rischi di squilibrio e di accumulo di tensioni sopra un settore così delicato ed emblematico della vita pubblica della nostra comunità nazionale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

RELAZIONE DI MINORANZA

PRESENTATA DAL SENATORE PISANO'

PAGINA BIANCA

La relazione al Parlamento predisposta dalla Presidenza della Commissione parlamentare non rispecchia, a nostro avviso, la realtà nella quale si dibatte la Commissione stessa.

Realtà del tutto negativa per il fondamentale motivo che la « Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi » non dispone degli strumenti essenziali ed indispensabili attraverso i quali espletare il suo mandato, così come stabilito dagli articoli 1 e 4 della legge n. 103 del 14 aprile 1975, i quali specificano:

(art. 1) « L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo, » etc. etc.

(art. 4) « La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per la attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e deci-

de sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;

disciplina direttamente le rubriche di Tribuna politica, Tribuna elettorale;

indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriannuali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'articolo 8;

esercita le altre funzioni ad essa demandate per legge».

Ebbene, dal 5 agosto 1976 al 31 agosto 1977, se si fa eccezione per quanto indicato nei commi secondo e terzo del citato articolo 4 (« norme per l'accesso al mezzo radiotelevisivo » e « disciplina delle rubriche Tribuna politica, Tribuna elettorale, Tribuna sindacale e Tribuna stampa »), la Commissione parlamentare si è trovata nella assoluta impossibilità di:

a) formulare gli « indirizzi generali » e controllare il « rispetto degli indirizzi » stessi (comma primo),

b) indicare « i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento » (comma quarto),

c) approvare « i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale » e vigilare « sulla loro attuazione », mentre non ha ricevuto dal consiglio di amministrazione della RAI-TV « le relazioni sui programmi trasmessi » non riuscendo così ad accertarne « la rispondenza agli indirizzi generali formulati » (comma quinto),

d) formulare « gli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari » (comma sesto),

e) analizzare « il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi » (comma settimo).

Per quanto riguarda poi l'elezione di consiglieri di amministrazione e la nomina del Direttore generale dell'ente radiotelevisivo (comma nono), la Commissione non ha fatto altro che ratificare decisioni prese in altra sede tra i partiti che compongono l'attuale maggioranza, senza alcun dibattito sulle capacità professionali dei singoli candidati.

Questa impotenza della Commissione a svolgere il mandato affidatole dalla legge n. 103, traspare del resto nella maniera più evidente nella prima parte della « Relazione al Parlamento » testé presentata e che tratta, appunto, della « attività della Commissione ». Per cui si è giunti alla paradossale situazione che, essendo stata la RAI-TV sottratta al controllo del Governo perché sottoposta a quello della Commissione, rappresentativa di tutto il Parlamento, ma poiché la Commissione non è in condizione di operare, ne deriva che l'ente radiotelevisivo di Stato subisce esclusivamente l'influenza dei gruppi di potere, eludendo qualunque vigilanza e qualsiasi controllo parlamentare, con le conseguenze negative che vengono universalmente lamentate per quanto riguarda i criteri di spesa, le modalità di assunzione del personale, la lottizzazione delle cariche direttive nonché dei programmi e dei canali radiotelevisivi e, soprattutto, il funzionamento dei notiziari giornalistici, che hanno raggiunto livelli di disinformazione, di falsificazione delle notizie e di faziosità non più tollerabili.

Siamo quindi di fronte ad un servizio pubblico che, alimentato con grande dispendio di mezzi finanziari dai contribuenti, che ne pagano profumatamente le spese attraverso il canone di abbonamento e gli introiti pubblicitari, truffa, in definitiva, gli utenti stessi, sperperando somme ingentissime per favorire gli interessi di gruppi o di singoli individui, fornendo un prodotto spesso offensivo (per le tesi sostenute, per le oscenità e il turpiloquio di certi programmi) dei sentimenti e del patrimonio morale di milioni di cittadini e soprattutto, lo ripetiamo, spargendo a piene mani, attraverso la falsificazione e la deformazione delle notizie, il veleno dello odio di parte, della discriminazione, della istigazione a delinquere.

Il tutto in nome del « pluralismo », della « completezza dell'informazione », della « autonomia delle testate » giornali-

stiche radiotelevisive e così via: tutte formule spudoratamente ipocrite, che servono solo a consacrare la protervia di quei gruppi di pressione e di potere che, essendosi spartiti i settori chiave dell'ente radiotelevisivo di Stato, li hanno strumentalizzati e li utilizzano per i loro fini di parte, manipolando senza ritugno l'opinione pubblica e senza che i cittadini abbiano la minima possibilità di difesa, di intervento, di protesta.

Se gli operatori degli altri servizi pubblici si comportassero come si comportano quelli della radiotelevisione di Stato, si avrebbero i portalettere che consegnano la corrispondenza solo agli amici di partito, i ferrovieri che non fermano i treni nelle località che non sono di loro gradimento o i conducenti di autobus che scelgono i percorsi secondo criteri politici o personali.

Ciò invece non accade (almeno fino ad ora), mentre è « normale » che quel delicatissimo, importante servizio pubblico che è l'ente radiotelevisivo di Stato, venga sistematicamente sottratto alla sua fondamentale funzione, che è quella di servire onestamente ed imparzialmente i cittadini, per servire invece gli interessi di camarille e di gruppi di potere.

Né regge la tesi secondo la quale (sempre per restare nel settore dell'informazione radiotelevisiva) i giornalisti della RAI-TV possono e debbono godere della stessa autonomia e della stessa libertà di espressione riservata ai colleghi che operano sulla carta stampata. Un organo di stampa, di partito o di proprietà privata, non è un servizio pubblico: chi lo vuole lo compera. Chi non lo vuole ne compera un altro, a seconda delle sue tendenze e delle sue scelte politiche. La RAI-TV, invece, penetra nelle case e nelle coscienze di milioni di utenti, in gran parte disponibili ad ogni sorta di messaggi e di suggestioni.

La libertà e l'autonomia del giornalista radiotelevisivo debbono quindi trovare il loro limite invalicabile nella esi-

genza di fornire, in termini di onestà e di imparzialità, la verità dei fatti, secondo quanto chiaramente disposto, tra l'altro, dall'articolo 1 della legge n. 103.

I servizi informativi della RAI-TV sono invece giunti a forme inconcepibili di « interpretazione » dei fatti, dando per vero ciò che è falso e per certo ciò che è solamente ipotizzabile, violando spesso anche l'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale « L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva ».

Ma queste, ed altre, degenerazioni dell'ente radiotelevisivo di Stato sono possibili perché la RAI-TV ha perso la sua caratteristica e la sua funzione di servizio pubblico sottoposto al controllo e alla vigilanza del Parlamento e va allo sbando, a seconda delle esigenze e degli obiettivi dei gruppi politici che l'hanno lottizzata, assicurando inoltre una assurda e inconcepibile impunità ai loro uomini piazzati, spesso esclusivamente per meriti politici e non professionali, nei delicati settori dell'informazione. Per cui accade, per esempio, che mentre il giornalista che opera sulla carta stampata è sottoposto ai rigori della legge sulla stampa, quello radiotelevisivo è padrone di diffamare, calunniare, esporre al linciaggio qualunque cittadino senza corre alcun rischio.

E tutto questo perché la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, vale a dire il « governo parlamentare » della RAI-TV, non è assolutamente in grado di governare, di vigilare, né, tantomeno, di fornire gli indirizzi necessari a farli rispettare.

Alla luce, quindi, del deludente e avvilente bilancio del primo anno di attività della Commissione e stante l'improponibile necessità di porre un freno a tutte le degenerazioni in atto nel servizio pubblico radiotelevisivo, è necessario che il Parlamento fornisca alla Commissione gli strumenti indispensabili allo

espletamento del mandato che le è stato assegnato.

Questa esigenza, del resto, è chiaramente segnalata anche nella Relazione al Parlamento (parte seconda, « Considerazioni sul ruolo e sull'esperienza della Commissione » paragrafo primo) là dove si dice: « Dal funzionamento della Commissione, infatti, dipende in misura rilevante la possibilità di far assolvere allo Stato democratico la funzione di « garante » della libertà di espressione e del pluralismo nel campo dell'informazione e delle comunicazioni di massa secondo i principi costituzionali ».

E nel paragrafo secondo: « La riflessione critica sulla esperienza compiuta dalla Commissione nel suo primo anno di vita porta anzitutto alla constatazione che non è stata esercitata, nella sua interezza, la gamma delle attribuzioni ad essa affidate e comunque desumibili dalla legge di riforma ».

Tutto ciò premesso, noi riteniamo di poter indicare alcune soluzioni atte a portare la Commissione fuori dalle secche nelle quali è impantanata.

La prima consiste nella articolazione della Commissione in sottocommissioni che abbiano poteri di ispezioni e di vigilanza, specie per quanto riguarda il controllo della spesa, l'assunzione del

personale, il servizio opinioni, il funzionamento dei servizi giornalistici.

La seconda, nella possibilità che la Commissione possa deliberare sanzioni nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti della RAI-TV che, violando la legge n. 103, non osservino gli indirizzi stabiliti dalla Commissione stessa.

La terza, avanzata del resto anche nella Relazione al Parlamento, concerne il diritto-dovere di informazione sul servizio pubblico radiotelevisivo da parte di ogni parlamentare. Da quando è cessata, infatti, la competenza del Governo sulla RAI-TV, i parlamentari non hanno più modo di presentare interrogazioni o interpellanze sull'ente radiotelevisivo di Stato. Questo è semplicemente assurdo. Occorre quindi che la Presidenza della Commissione possa ricevere interrogazioni ed interpellanze per trasmetterle poi alla Presidenza della RAI-TV, che dovrà rispondere per iscritto entro i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari.

Queste proposte hanno lo scopo di consentire alla Commissione parlamentare un migliore e più efficace funzionamento.

Per questo motivo il Gruppo politico che rappresento chiede che le Camere non si limitino ad acquisire la presente relazione, ma decidano di discuterla.

ALLEGATO N. 1

ESPOSIZIONE CRONOLOGICA
DEL LAVORO COMPIUTO DALLA COMMISSIONE
NEL CORSO DELLA VI LEGISLATURA

(Trasmessa alle Presidenze delle Camere il 12 gennaio 1977)

PAGINA BIANCA

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

Le attribuzioni della Commissione, derivanti dalla legge e dal regolamento della Commissione stessa, adottato il 13 novembre 1975, suddivise in gruppi caratterizzati da una relativa omogeneità, sono le seguenti:

a) *Elezione dei componenti degli organi della società concessionaria.*

La Commissione:

1) elegge, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, dieci membri del Consiglio di amministrazione della Concessionaria, di cui quattro scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali (articolo 8, legge 14 aprile 1975, n. 103);

2) designa due componenti effettivi ed uno supplente del collegio sindacale della Concessionaria (articolo 23);

3) dichiara, previ necessari accertamenti, che ricorrono le condizioni per la decadenza del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale, secondo la previsione dell'articolo 12, primo comma (totale delle spese che superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste);

4) nomina, nel caso predetto, un collegio commissariale di 5 membri, di cui due designati dall'azionista (articolo 12, terzo comma).

b) *Funzioni normative.*

La legge di riforma attribuisce alla Commissione il potere di determinare i modi e i termini della propria attività, di elaborare cioè un proprio regolamento emanato di concerto dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di Presidenza (articolo 1, legge 14 aprile 1975, n. 103).

La Commissione inoltre, con separati regolamenti, approvati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce, su proposta dell'apposita Sottocommissione, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e per le decisioni dei ricorsi contro le deliberazioni della competente Sottocommissione (articolo 4, secondo alinea) e disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna stampa ».

c) *Funzioni di indirizzo.*

La Commissione:

1) formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di indipendenza, di obiettività ed apertura delle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione (articolo 1, secondo comma e articolo 4, primo comma, prima alinea);

2) formula gli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili (articolo 4, primo comma, prima alinea);

3) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo (articolo 4, sesta alinea);

4) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione (articolo 4, quarto alinea).

d) *Funzioni di controllo.*

La Commissione:

1) approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale (articolo 4, quinto alinea);

2) controlla il rispetto degli indirizzi generali formulati per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 ed adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza (articolo 4, primo alinea);

3) vigila sull'attuazione dei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale (articolo 4, quinto alinea);

4) accerta la rispondenza dei programmi trasmessi agli indirizzi generali da essa stessa formulati, sulla base delle relazioni trasmesse dal Consiglio di amministrazione (articolo 4, quinto alinea).

e) *Funzioni consultive.*

La Commissione:

1) esprime il proprio parere in ordine ai piani annuali dei programmi televisivi e radiotelevisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri

Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo (articolo 19, lettera b);

2) esprime il proprio parere al Governo per la convenzione che regola la concessione del servizio ad una società a partecipazione statale (articolo 3);

3) esprime il proprio parere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il regolamento di cui agli articoli 26 e 39.

f) *Funzioni amministrative.*

Sotto questa denominazione possono raggrupparsi vari importanti compiti tra cui i principali:

1) la determinazione del limite massimo degli introiti radiotelevisivi della Concessionaria (articolo 21, secondo comma);

2) l'esame delle domande di accesso ai mezzi radiotelevisivi da parte di gruppi e associazioni privati ai fini della predisposizione delle relative trasmissioni.

g) *Attività conoscitive.*

Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il Presidente, gli amministratori, il Direttore generale e i dirigenti della Società concessionaria e, nel rispetto dei principi regolatori delle indagini conoscitive della Camera e del Senato, quanti altri ritenga utile; può altresì, chiedere alla Concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti, dati e informazioni.

Di particolare rilievo il compito di procedere all'analisi del contenuto dei messaggi radiotelevisivi ed all'accertamento dei dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

1) *Elezione dei componenti degli organi della Società concessionaria.*

La procedura per la nomina dei dieci membri del Consiglio di amministrazione (su complessivi sedici) e di due componenti effettivi (su cinque) e uno supplente (su due) del Collegio sindacale è stata espletata nella seduta del 14 maggio 1975, in base a una regolamentazione provvisoria, ed è stata parzialmente rinnovata il successivo 22 maggio per la sostituzione di un membro del Collegio sindacale, che aveva declinato l'incarico, nonché il 28 ottobre 1975 per la sostituzione di un membro dimissionario. In quest'ultima occasione, quanto alla procedura di comunicazione delle dimissioni di un membro di estrazione parlamentare, la Commissione (1) ha stabilito il principio che il mutamento del Consiglio di amministrazione abbia una eco in Commissione. Pertanto l'articolo 5 dello Statuto della Concessionaria, il quale stabilisce che la Commissione provvede agli adempimenti di sua competenza dietro invito del Consiglio di amministrazione della Società, va interpretato nel senso che tali adempimenti comprendano anche, e preliminarmente, la presa d'atto delle dimissioni.

2) *Funzioni normative.*

Un Gruppo di lavoro, costituito dalla Commissione in una delle due sue pri-

(1) La Commissione era così costituita: deputati: Sedati, Presidente, Righetti e Galluzzi, vice-presidenti; Achilli, Antoniozzi (sostituito il 20 aprile 1976 dall'onorevole Picchioni), Baldassari, Belci, Bogi, Bubbico, Delfino, Fracanzani, Galloni, Mariotti, Petrucci, Quilleri, Roberti, Stefanelli, Tesini, Tortorella Aldo e Trombadori.

Senatori: Cipellini e Benaglia, segretari; Attaguile, Bloise, Branca, Brugger, Bruni, Canetti, Carollo, Cavalli, Coppola, De Vito, Gatto Eugenio, Gonella, Santalco, Tedeschi Franco, Tedeschi Mario, Valenza, Valori e Zanti Tondi Carmen.

me riunioni, ha proceduto alla redazione di un progetto di regolamento (relatore il senatore Carollo). Nel frattempo la Commissione ha adottato una regolamentazione provvisoria per l'adempimento dei più immediati compiti (quali la elezione dei componenti degli organi collegiali della Società RAI) rinviando al regolamento della Camera per tutte le altre questioni procedurali. Il Gruppo di lavoro ha operato alacremente presentando una bozza di regolamento nel mese di luglio (si deve tener conto della sospensione dell'attività del Parlamento per circa trenta giorni in occasione delle elezioni regionali del giugno 1975) alla Commissione plenaria che lo ha discusso ed approvato alla fine dello stesso mese ed avviato ai Presidenti delle Camere per l'emanazione. Il regolamento è stato pubblicato, attesa l'efficacia e rilevanza esterna di talune sue disposizioni, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1975 n. 303, dopo la deliberazione delle osservazioni formulate dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, ed è entrato in vigore nel medesimo giorno. Il testo costituisce l'allegato n. 1.

La Commissione ha inoltre proceduto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, all'approvazione, nella seduta del 30 aprile 1976, del regolamento per l'accesso radiotelevisivo (2). Il testo costituisce l'allegato n. 2.

In merito al problema della regolamentazione delle « Tribune » la Commissione ha approvato, nella seduta del 22 maggio 1975, il testo che qui si riproduce:

« La Commissione, rilevata l'esigenza di procedere immediatamente alla disciplina di Tribuna elettorale per la prossima consultazione regionale, constatata l'impossibilità di provvedere tempestiva-

(2) La Sottocommissione permanente per l'accesso nominata il 21 gennaio 1976, era così composta: deputati: Bogi, Presidente; Bubbico, Delfino, Mariotti, Quilleri, Trombadori.

Senatori: Branca, Brugger, Bruni, Coppola, De Vito, Tedeschi Franco.

mente alla pur necessaria rielaborazione delle norme in vigore, ha deliberato di applicare ancora una volta il Regolamento generale di Tribuna politica a suo tempo accettato da tutti i partiti, con taluni adattamenti e specificazioni resi opportuni dalle circostanze attuali.

Resta pertanto stabilito:

1) In base agli articoli 4 e 6 del Regolamento generale di Tribuna politica, partecipano alle trasmissioni televisive e radiofoniche in rete nazionale quei partiti che hanno costituito, almeno in un ramo del Parlamento, gruppo parlamentare; alle trasmissioni televisive e radiofoniche in rete regionale, oltre ai partiti suddetti, partecipano quelli che hanno almeno un rappresentante in Parlamento, o sono rappresentati nei Consigli regionali, sempre che abbiano presentato liste nelle Regioni interessate.

2) Per la prossima campagna elettorale, ai suddetti partiti si aggiungono le formazioni politiche che hanno presentato liste in almeno i due terzi delle Regioni interessate.

3) La RAI è tenuta a trasmettere in rete televisiva nazionale a partite da giovedì 22 maggio:

a) 1 intervista al Ministro dell'interno sui dati elettorali (22 maggio);

b) 1 dibattito generale sul momento politico (23 maggio);

c) 1 manifestazione di propaganda per ogni partito rappresentato in Parlamento e nelle Assemblee regionali (dal 27 al 30 maggio);

d) 1 conferenza-stampa del Presidente o Segretario politico di ogni partito rappresentato in Parlamento o nelle Assemblee regionali (dal 3 all'11 giugno);

e) 1 conferenza-stampa del Presidente del Consiglio (12 giugno);

f) 1 « Appello agli elettori » di ogni partito rappresentato in Parlamento e nelle Assemblee regionali (13 giugno);

g) 1 dibattito generale sui risultati elettorali (19 giugno).

Gli stessi programmi saranno trasmessi dalla radio in rete nazionale anche con lievi variazioni di schema, e con diversi partecipanti.

4) L'ordine di successione dei partiti nelle trasmissioni è il seguente: PRI, PDUP, PLI, PSDI, MSI-DN, PSI, PCI, DC.

5) Nelle manifestazioni di propaganda a cura dei singoli partiti, i tempi assegnati ad essi sono così graduati: DC e PCI 30 minuti; PSI, MSI-DN, PSDI, PLI, PRI e PDUP 20 minuti. Per queste trasmissioni vale il Regolamento di Tribuna elettorale 1970, con la soppressione all'articolo 6 del riferimento alla polemica fra i partiti; con la soppressione dell'articolo 2; nonché con l'intesa che il divieto di usare colonne sonore di cui al predetto articolo 6 non comprende gli inni di partito, e che le trasmissioni possono essere precedute da una sigla della durata massima di 45 secondi e da titoli di testa. La registrazione delle trasmissioni può essere effettuata con i mezzi tecnici della RAI negli studi della medesima.

6) il tempo assegnato ad ogni partito per l'appello agli elettori, in rete nazionale, è confermato in 7 minuti per ciascuno.

7) La RAI è tenuta altresì a trasmettere, in rete regionale televisiva, oltre ad una conversazione di 10 minuti del Ministro per le Regioni, un appello di ogni partito agli elettori, della durata di 6 minuti per i partiti che non hanno Presidenti di giunte regionali e di 10 minuti per i partiti che li hanno; nonché, in rete regionale radiofonica, due conversazioni di 6 minuti ».

La Commissione ha definito inoltre lo schema di rotazione dei giornali di partito e dei quotidiani di opinione nelle conferenze-stampa televisive.

Successivamente, la Commissione ha affrontato il problema dell'assetto definitivo delle Tribune. In attesa del riordinamento dei servizi informativi della RAI e della regolamentazione dell'accesso ai mezzi radiotelevisivi, la Commissione ha autorizzato la ripresa in autunno di tali trasmissioni approvando, nella seduta del 9 ottobre 1975, la seguente risoluzione:

« La Commissione,

preso atto che l'Ufficio di Presidenza ha già avviato l'esame dei problemi che si pongono ai fini di una ristrutturazione delle trasmissioni di Tribuna politica e Tribuna sindacale, al fine di realizzare in esse gli orientamenti cui è informata la legge di riforma dei servizi radiotelevisivi;

in attesa di procedere a tale ristrutturazione in tempo utile per il ciclo delle trasmissioni del 1976;

ritenuta la necessità, per intanto, di concludere il ciclo di trasmissioni per il 1975;

delibera che le trasmissioni di Tribuna politica e Tribuna sindacale proseguano sino alla fine dell'anno in corso secondo i regolamenti vigenti e con la conferma, per quanto riguarda i partecipanti a Tribuna politica, delle decisioni adottate per le trasmissioni di Tribuna elettorale 1975 ».

L'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 18 dicembre 1975, ha prorogato la disciplina delle « Tribune » approvata il 9 ottobre; per il primo quadrimestre del 1976.

Il testo della delibera è il seguente:

« Poiché, nonostante gli sforzi compiuti, l'Ufficio di Presidenza non ha potuto procedere alla rinnovazione della

disciplina di tali trasmissioni, ritiene inevitabile che esse debbano continuare, nel quadrimestre in questione, secondo le modalità approvate dalla Commissione il 9 ottobre 1975. Ritiene altresì che, trattandosi di pura e semplice proroga di disposizioni in vigore, valide fino a quando non sarà emanata la nuova disciplina, non sia necessario investire la Commissione plenaria del problema.

Senza discussione, rimane pertanto stabilito che le trasmissioni di Tribuna politica e Tribuna sindacale per il primo quadrimestre del 1976 vengano disciplinate in base a quanto deliberato dalla Commissione il 9 ottobre 1976, e secondo il calendario e gli schemi di rotazione allegati al presente verbale ».

La Commissione ha approvato, nella seduta del 7 maggio il regolamento delle trasmissioni di « Tribuna elettorale 1976 » in rete nazionale televisiva e radiofonica.

Il testo costituisce l'allegato n. 3.

3) Funzioni di indirizzo.

Nella seduta del 23 ottobre 1975 la Commissione ha approvato un documento in tema di principi e limiti ai messaggi pubblicitari:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e la responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo,

ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, di affidare, per le ulteriori direttive della Commissione, ad istituti specializzati che verranno in seguito determinati il compito di provvedere all'analisi del messaggio e dell'ascolto pubblicitario, indispensabile per una corretta disciplina del settore,

formula i seguenti indirizzi:

1) al fine di pervenire alla elaborazione di un regolamento generale della pubblicità radiotelevisiva, la Società concessionaria formulerà proposte relative alla disciplina del contenuto, della forma e dello spazio dei messaggi pubblicitari e ai criteri di scelta dei medesimi;

2) la Società concessionaria dovrà altresì avanzare proposte in ordine agli interventi di pubblicità radiotelevisiva correttiva per l'orientamento attivo dei consumatori e l'eliminazione delle distorsioni determinate dalla pubblicità, nonché in ordine all'introduzione del divieto della pubblicità comparativa non basata su interessi pubblici. I giudizi connessi a tale pubblicità dovranno essere in ogni caso motivati e controllati;

3) la Commissione provvederà tempestivamente ad indicare le percentuali di progressiva riduzione della pubblicità per le bevande superalcoliche, riservandosi di dare al riguardo le opportune direttive, ed a riesaminare, per una riduzione o eventuale abolizione, la pubblicità per i prodotti farmaceutici;

4) dalla pubblicità per la stampa dovrà essere escluso il riferimento di contenuto degli articoli;

5) la Società concessionaria agevolerà i necessari contatti periodici della Commissione con le società cui, ai termini della convenzione, possono essere affidate la gestione della pubblicità radiotelevisiva e le attività tecniche collaterali. Contatti periodici saranno tenuti con gli altri soggetti interessati del settore;

6) la Società concessionaria, in ordine alla necessità di provvedere ad una ristrutturazione dei programmi pubblicitari televisivi e radiofonici, conseguente all'attuazione della riforma e ad un generale riequilibrio fra reti e canali, presenterà una proposta di piano globale di programmazione per periodi deter-

minati, in cui saranno elencati, anche per eliminare l'attuale situazione di congestionamento, le fasce orarie pubblicitarie con le relative rubriche, i criteri in base ai quali si provvederà a ripartire tra i vari inserzionisti tali fasce e le tariffe suggerite anche sulla base di comparazione con i mercati esteri. Nella proposta dovranno essere altresì indicati i criteri da adottare in ordine ad una eventuale introduzione di trasmissioni pubblicitarie televisive regionali;

7) non costituiscono messaggi pubblicitari quelle indicazioni e rappresentazioni di imprese e di ditte che sono connaturate all'oggetto di trasmissioni non pubblicitarie ».

Previa costituzione di un altro Gruppo di lavoro (coordinatore l'onorevole Achilli), che dal 29 luglio 1975 ha tenuto dieci sedute, la Commissione ha affrontato l'esame dell'attuale programmazione radiotelevisiva e, per connessione logica, della stessa struttura interna dell'azienda RAI, con un lavoro istruttorio, consistito principalmente nell'acquisizione di una vasta documentazione e in frequenti audizioni del Ministro delle poste e telecomunicazioni e dei responsabili della Società concessionaria. La Commissione ha approvato a questo proposito due distinti documenti. Nel primo, discusso nella seduta del 31 luglio 1975, preso atto delle difficoltà di intervenire su una programmazione (quella del 1975) già ampiamente predisposta e nel contempo dell'esigenza di attendere l'avvio della ristrutturazione dei servizi ed uffici, si afferma che:

« La Commissione,

ritenuto che la legge di riforma della RAI-TV, al fine di assicurare programmi pienamente rispettosi del pluralismo culturale, sociale e politico del Paese e delle varie articolazioni attraverso le quali esso si esprime, indica — in evidente connessione tra loro — i prin-

cipi da rispettare, i criteri da adottare e gli strumenti da attuare;

rilevato che, in particolare, i principi sono quelli dell'indipendenza, della obiettività e della completezza della informazione; che la professionalità e l'adesione allo spirito della riforma sono i criteri intesi a garantire il rispetto dei suddetti principi: che gli strumenti di attuazione che ne derivano vanno individuati nella pluralità di reti radiofoniche e televisive, che corrispondano correttamente ai principi ed ai criteri citati, e nella unità del monopolio;

impegna la RAI-TV ad effettuare, sulla base dei sopra indicati indirizzi generali e di quelli successivi che la Commissione si riserva di emanare alla ripresa dei propri lavori, l'avvio della ristrutturazione dell'Azienda.

La Commissione,

ritenuto, inoltre, che l'avanzato stadio della programmazione radiotelevisiva non consente — ad eccezione di quel che concerne i programmi di informazione e di attualità — che gli indirizzi generali di competenza della Commissione possano rendersi effettivamente operanti prima dell'inizio del nuovo anno;

tenuto conto che la determinazione di tali indirizzi postula la preventiva acquisizione di informazioni che allo stato sono soltanto in parte disponibili;

nel riservarsi di intervenire affinché i programmi siano ispirati ai principi e alle finalità della legge di riforma;

impegna la RAI-TV, per quanto riguarda i programmi di informazione e di attualità, ad assicurare fin d'ora agli operatori del settore le condizioni idonee perché essi diano adeguata notizia di tutti i principali problemi che si pongono nell'attuale contesto della società nazionale ed internazionale, e facciano conoscere nella misura più ampia possi-

bile le diverse opinioni che su tali problemi si manifestano ».

Nel secondo, approvato il 9 ottobre 1975, la Commissione ha emanato la seguente direttiva:

« In conformità all'impegno assunto con la risoluzione del 31 luglio 1975, la Commissione formula con la presente risoluzione gli indirizzi generali per la attuazione dei principi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio della sua autonoma determinazione è tenuto ad osservare per le sue decisioni in materia di ristrutturazione dell'azienda e di contestuale nomina dei dirigenti prescelti a guidare le nuove strutture.

1) Nel confermare gli orientamenti indicati nella precedente risoluzione, la Commissione ribadisce che il principio del pluralismo, consistente, nei servizi radiotelevisivi, nell'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, debba costituire il punto di riferimento fondamentale della nuova programmazione radiotelevisiva.

A tale punto di riferimento debbono ispirarsi nel loro concreto operare i nuovi istituti dell'accesso, del diritto di rettifica, della proposta, che rappresentano altrettante possibilità, offerte ai Gruppi sociali ed ai singoli direttamente interessati, di intervenire al fine sia di correggere eventuali distorsioni operate dai programmi radiotelevisivi rispetto ai fatti accertati, sia di inserirsi, in tal modo, direttamente nel processo ideativo come in quello della produzione e trasmissione.

Al pluralismo devono inoltre, e soprattutto, attenersi la nuova programmazione radiotelevisiva nel suo complesso e le singole strutture operative cui è affidata la sua realizzazione, improntate in particolare ai criteri della indipendenza, dell'obiettività, dell'imparzialità, della completezza e della molteplicità delle fonti di informazione, che devono essere

tutte tenute presenti nel rispetto delle varie componenti politiche, culturali e sociali della comunità nazionale.

Le strutture previste dalla legge (reti, testate, dipartimenti) dovranno perciò essere strumenti per cogliere e rappresentare (sia complessivamente, sia anche singolarmente) la diversità e la ricchezza dei valori culturali presenti nella società in un confronto tra capacità tecniche e culturali, escludendo contrapposizioni di carattere ideologico e meccaniche suddivisioni di ruoli in relazione alle funzioni informativa, culturale, educativa e ricreativa del mezzo radiotelevisivo.

La Commissione individua, per ciò che concerne i programmi, due punti di riferimento fondamentali.

Un primo punto concerne il fatto che la nuova programmazione radiotelevisiva deve essere caratterizzata dal pluralismo non solo con riferimento alla molteplicità dei contenuti che essa può e deve esprimere, ma anche e soprattutto dal punto di vista degli obiettivi, cioè con riferimento al fatto che i programmi devono non solo esprimere, ma promuovere il pluralismo, il rispetto delle idee, il confronto, il dibattito libero e aperto.

Il secondo punto — che per altro è collegato direttamente al primo e di questo ultimo costituisce il presupposto istituzionale — è dato dal costante e puntuale riferimento ai valori di autonomia, di partecipazione, di promozione di libertà e di riconoscimento e tutela dei diritti civili e politici, così come essi si configurano nella Carta costituzionale.

In questo senso i valori espressi dalla Costituzione debbono costituire il punto di riferimento più generale entro il quale le specifiche istanze che caratterizzano la legge di riforma debbono essere inquadrare, esplicate e ricomprese.

In questa prospettiva di individuazione degli obiettivi culturali non deve darsi valore determinante esclusivamente al principio della massimizzazione dello ascolto e a quello, collegato, del cosid-

detto « ascoltatore medio » e deve essere quindi riconsiderato il rapporto tra servizio opinioni e programmazione radiotelevisiva.

2) L'organizzazione della produzione dovrà prendere l'avvio dagli spazi di trasmissione, in modo da collegare il momento ideativo-produttivo a quello della messa in onda, nonché stabilire un rapporto organico con il pubblico. Da questa impostazione discende, per ciò che concerne le reti e il dipartimento, una articolazione in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali verrà assegnato un numero di collocazioni orarie di trasmissione e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici.

Per una razionale utilizzazione delle risorse aziendali disponibili, dovrà essere evitata la suddivisione permanente dei mezzi produttivi e si dovrà invece, in base ad una preventiva valutazione delle esigenze, procedere alla loro assegnazione temporanea secondo piani annuali e trimestrali. Alle reti, alle testate e al dipartimento dovranno in sintesi essere assicurati spazi di trasmissione, condizioni tecnico-organizzative e assegnazioni di mezzi, ispirati al criterio dell'equilibrio reciproco e dell'autonomia operativa.

Dovranno essere stabiliti gli opportuni coordinamenti tra reti e testate, nel rispetto della loro autonomia, per il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati.

3) Un momento essenziale del pluralismo è il decentramento. Il decentramento ideativo e produttivo costituisce oggetto di un piano di sviluppo aziendale, che consenta un adeguato apporto di contributi regionali alla programmazione, in collaborazione con i Comitati regionali previsti dalla legge all'articolo 5.

A questo fine si indicano i seguenti punti:

a) il decentramento della funzione ideativa dovrà comportare, sia nei centri

di produzione esistenti che nelle altre sedi regionali, la costituzione dei nuclei ideativo-produttivi aperti al rapporto con la realtà esterna e legati organicamente alle reti e al dipartimento;

b) la gestione dei mezzi di produzione, in rapporto alle esigenze connesse alle attività delle reti e delle testate, dovrà comportare una ristrutturazione dei centri di produzione;

c) si sottolinea altresì la necessità che il piano di sviluppo riguardi anche le reti trasmettenti: una razionalizzazione di quelle radiofoniche dovrà consentire un maggiore sviluppo delle trasmissioni regionali radiofoniche.

4) La Commissione indica come soli requisiti validi per la scelta dei dirigenti delle nuove strutture quelli di un alto livello professionale, della piena consapevolezza delle peculiarità e funzioni del mezzo radiotelevisivo nonché della capacità di interpretare i principi di apertura e pluralismo sanciti dalla riforma.

Quanto al personale, si dovrà procedere attraverso criteri unitari, in armonia alle nuove norme che regolano il servizio radiotelevisivo, fondato sul principio del pluralismo e del decentramento ideativo e produttivo, nonché della professionalità.

5) L'applicazione degli indirizzi generali comportanti onere di spesa è vincolata alla verifica della disponibilità finanziaria della Società concessionaria, in sede di indicazione dei criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimenti, indicazione prevista dall'articolo 4 della legge n. 103 ».

A completamento degli indirizzi deliberati nelle sedute del 31 luglio e del 9 ottobre 1975, la Commissione, in data 30 aprile 1976, ha emanato un indirizzo

sulla informazione radiotelevisiva nel testo che segue:

« La Commissione

rileva che per il maggior gradimento da parte degli utenti dei nuovi moduli informativi deve provvedersi ad una sempre più scrupolosa osservanza, in attuazione della specifica professionalità del giornalista radiotelevisivo, dei principi di obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione sanciti dalla legge e ribaditi dalla Commissione nelle precedenti delibere.

Al riguardo la Commissione, nel riconoscere che una valutazione esauriente dell'osservanza dei suddetti principi non può essere effettuata se non sulla base di un congruo numero di trasmissioni, esprime tuttavia l'esigenza che essi possano trovare applicazione anche in ciascuna trasmissione, mediante l'adozione di opportuni accorgimenti. In questo senso deve essere intesa la delibera della Presidenza della Commissione in data 15 gennaio 1976.

La Commissione inoltre, rilevata la necessità di integrazioni nei confronti delle trasmissioni delle Tribune e dello accesso — che incontrano limiti difficilmente superabili quanto ai soggetti partecipanti e quanto all'attualità dei contenuti — invita le testate giornalistiche a reperire, nell'ambito degli spazi loro assegnati dal palinsesto, lo spazio per dibattiti su temi rilevanti e di attualità, organizzati nei modi giornalisticamente più efficaci, ai quali possano partecipare esponenti di tutte le forze politiche e sindacali che siano interlocutori validi nell'argomento dibattuto. Naturalmente, è da auspicare che, per quanto possibile, siano altresì evitate duplicazioni di temi e di formule sia fra le diverse testate giornalistiche, sia fra queste e le trasmissioni delle Tribune e dell'accesso.

In particolare, poi, per quanto riguarda le interviste ad esponenti dei partiti politici, ed in specie a parlamentari, e

di organizzazioni sindacali, effettuate a commento di avvenimenti di cui viene data notizia, la Commissione rileva che il criterio della completezza dell'informazione va inteso nel senso che, entro un arco ragionevole di tempo, tutte le forze politiche e sindacali abbiano occasione di essere intervistate; e che quello della imparzialità va inteso nel senso di una alternanza fra le forze stesse, tenendo conto della rappresentatività di esse.

La Commissione, infine, per quanto riguarda le rubriche e i giornali radiotelevisivi che riferiscono sull'attività parlamentare, ritiene necessario che essi, pur nella libertà di sottolineare tesi di singoli parlamentari o di gruppi che si ritengano particolarmente significative ed utili ai fini di una completa informazione, diano notizie in ogni caso delle posizioni di tutti i gruppi che hanno partecipato alla discussione».

Nella seduta del 7 maggio 1976, la Commissione ha emanato indirizzi per le trasmissioni televisive che sarebbero andate in onda nel corso della campagna elettorale del 1976. Il testo è il seguente:

«La Commissione, allo scopo di contribuire ad assicurare il più regolare svolgimento della competizione elettorale, ribadisce alla RAI l'indirizzo, sempre espresso in analoghe occasioni, di ispirare — fin da domenica 9 maggio — alla più scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza l'intero arco delle trasmissioni quotidiane — compresi i programmi dedicati agli emigrati italiani all'estero — evitando di esercitare influenze dirette o anche indirette sul voto nel corso della campagna elettorale.

A tal fine invita, in particolare, la Concessionaria a non trasmettere interviste, dibattiti elettorali, sondaggi di opinioni attinenti alla attività dei Partiti, nonché riprese dirette o filmate di comizi. Queste ultime possono trovare posto in una apposita rubrica di cronaca elettorale.

La Commissione delega all'Ufficio di presidenza l'istituzione di un centro di controllo e di ascolto radiofonico e televisivo mediante l'utilizzazione, in quanto possibile, di personale delle due Camere.

Il Consiglio di amministrazione della RAI, il suo Presidente e il Direttore generale, ciascuno per le specifiche attribuzioni, risponderanno del rispetto degli indirizzi emanati dalla Commissione parlamentare.

La Commissione invita pertanto la RAI a sostituire, a partire dal 10 maggio e fino al 23 giugno, le rubriche «Oggi al Parlamento» e «Dal Parlamento» con una rubrica dal titolo «Cronaca elettorale», televisiva e radiofonica, dedicata alla informazione sulla campagna elettorale in corso, migliorandone la collocazione oraria in modo da assicurare ad essa la più ampia fascia di ascolto, in stretto collegamento con i principali telegiornali e radiogiornali.

Tale rubrica, curata dai servizi parlamentari della RAI, dovrà dar notizia delle manifestazioni e dei comunicati dei Partiti ammessi a «Tribuna elettorale», i quali provvederanno direttamente ad indicare alla RAI le manifestazioni e i comunicati di cui dare notizia, fornendo gli elementi in base ai quali dovranno essere redatti i resoconti.

In ogni caso deve essere assicurata la informazione su ogni Partito che partecipa alla campagna elettorale.

Per i Partiti non ammessi a «Tribuna elettorale», un supplemento quotidiano delle anzidette rubriche verrà diffuso in rete radiofonica locale, nelle zone in cui ciascun Partito avrà presentato lista o candidati nei collegi senatoriali».

4) Funzioni di controllo.

L'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha esercitato le funzioni di controllo sull'andamento

dei servizi radiotelevisivi mediante interventi volti al fine di accertare l'avvenuta violazione dei principi di obiettività e completezza dell'informazione lamentata da deputati, privati cittadini, associazioni.

Per la vigilanza sulle trasmissioni nel periodo della campagna elettorale, è stato istituito un apposito centro di ascolto delle trasmissioni radiotelevisive a partire dal 21 maggio 1976 e per tutta la durata della campagna elettorale per le elezioni politiche.

5) *Attività consultiva.*

Rientrano in questo ambito i pareri obbligatori, anche se non vincolanti, che la Commissione ha dato sul nuovo statuto della società RAI (relatore l'onorevole Galloni), sul regolamento di attuazione sulla TV via cavo (relatore il senatore Cipellini), sulla nuova Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società RAI (relatore l'onorevole Bubbico), sul piano annuale dei programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo (relatore l'onorevole Antoniozzi).

È stato reso, per primo, il parere sul nuovo statuto della Società concessionaria. Si è reso necessario creare all'uopo un gruppo di lavoro che ha presentato una relazione e uno schema di parere, discussi nelle sedute del 21 e 22 maggio. Al termine del dibattito, la Commissione ha deliberato di rendere il parere nel seguente testo:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prese in esame le variazioni apportate allo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana dalla Assemblea straordinaria degli azionisti della Società nella seduta del 9 maggio 1975 al

fine di adeguarlo, ai sensi dell'articolo 46 della legge 14 aprile 1975, n. 103, alle nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

premesso che lo Statuto della Società deve adeguarsi alle nuove disposizioni vigenti sia per quanto attiene allo oggetto sociale, sia per quanto attiene alle competenze della Commissione parlamentare, cui sono espressamente affidati la formulazione degli indirizzi generali e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché i poteri in ordine alla determinazione degli organi della Società e quelli di intervento straordinario previsti dall'articolo 12 della legge numero 103 del 1975,

esprime, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e salve restando le attribuzioni conferite dalla legge, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) all'articolo 3 lettera *a*) dopo la parola « assumere », al fine di determinare in maniera specifica l'oggetto sociale della Società in conformità della legge, inserire l'inciso « nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile 1975, n. 103 »;

2) all'articolo 3 lettera *b*) dopo le parole « in genere, le », al fine di rendere evidente che le attività commerciali rientranti nell'oggetto sociale debbono essere collegate agli scopi istituzionali della Società, inserire l'inciso « relative »;

3) all'articolo 3 lettera *b*) ultima parte dopo la parola « altresì », al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite al Governo e alla Commissione parlamentare inserire l'inciso « previa autorizzazione del Ministro delle poste di concerto col Ministro del tesoro su conforme parere della Commissione parlamentare » e sopprimere altresì la parola « comunque »;

4) all'articolo 5 secondo comma, alla fine, allo scopo di consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite alla Commissione parlamentare, aggiungere le parole « sentita la Commissione parlamentare »;

5) all'articolo 13, secondo periodo, al fine di adeguare la disciplina del sistema di votazione nella nomina delle cariche sociali ai nuovi criteri adottati, sopprimere l'inciso « salvo che avvenga per acclamazione »;

6) all'articolo 17, allo scopo di adeguare lo statuto della Società alla nuova disciplina dettata in materia dalla legge che non prevede il Segretario come organo sociale, sopprimere dalla parola « un Segretario » alla fine;

7) all'articolo 19 secondo comma, all'inizio, allo scopo di rendere evidente la natura esemplificativa delle attribuzioni al Consiglio elencate nel secondo e terzo comma, premettere le parole « In particolare » e conseguentemente sopprimere l'intero quarto comma;

8) all'articolo 19, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole « Commissione parlamentare », al fine di espungere una espressione non prevista dalla legge, ritenuta di per sè pleonastica o comunque fonte di equivoci interpretativi, sostituire alle parole « nel rispetto del principio della economicità di gestione » le altre « tenuto conto dell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, numero 103 ». Conseguentemente sopprimere nello stesso periodo dopo la parola « organizzazione » le parole « tenuto conto » fino alla fine del periodo un punto e virgola, e sopprimere le parole « al Consiglio » all'inizio del periodo successivo;

9) all'articolo 19, terzo comma; dopo la parola « assemblee », sopprimere le parole da « fissa » fino a « Vicepre-

sidenti », in quanto i compiti con esse indicati sono assorbiti in quelli della formazione del bilancio;

10) all'articolo 19, terzo comma, al fine di meglio precisare le competenze regolamentari del Consiglio di amministrazione anche in materia contabile in relazione all'articolo 12 della legge numero 103 del 1975, dopo la parola « sociale » sostituire le parole « compila i regolamenti interni » con le altre « forma i regolamenti interni e contabili »;

11) all'articolo 19, terzo comma, tenuto delle deleghe al direttore generale nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge, dopo la parola « delegate » inserire le altre « nei limiti previsti dagli articoli 11 e 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ». Conseguentemente dopo la parola « attribuzioni » inserire un punto e virgola, e sostituire alle parole da « e ne » fino alla fine, le altre « determina altresì la retribuzioni di questo ultimo »;

12) all'articolo 21, secondo comma, dopo la parola « fine », allo scopo di adeguare anche letteralmente le attribuzioni del Direttore generale a quelle previste dalla legge, sostituire alle parole « è preposto » la parola « presiede »;

13) all'articolo 24, al fine di adeguare ancor meglio lo Statuto ai criteri di economicità di gestione fissati dalla legge, aggiungere come secondo comma « Nella formazione dell'inventario si dovranno seguire gli usi industriali e commerciali, attenendosi a rigorose norme di prudenza ».

La Commissione ha successivamente emesso, nella seduta del 15 luglio 1975, il previsto parere sullo schema di regolamento di attuazione della legge di riforma e relativo agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo nonché agli impianti ripetitori via etere pri-

vati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nel seguente testo:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, preso in esame lo schema di regolamento di attuazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, trasmesso alla Commissione medesima dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 1° luglio 1975, esprime, ai sensi dell'articolo 26 della legge 14 aprile 1975, n. 103, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) all'articolo 3, primo comma, al fine di adottare una più precisa terminologia, sostituire alle parole « presa di utente » le altre « punto di ascolto o visione »;

2) all'articolo 3, secondo comma, al fine di consentire alla Società concessionaria del servizio radiotelevisivo l'azione promozionale per lo sviluppo dell'utenza, cui è tenuta per l'articolo 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103, aggiungere il seguente periodo: « Il gestore della rete è altresì tenuto a fornire, a richiesta, elementi informativi sull'utenza della Società concessionaria »;

3) all'articolo 11, primo comma, al fine di meglio garantire la procedura per la concessione dell'autorizzazione, sostituire le parole da « dell'area » fino a « dalla regione » con le altre: « in caso di aree geografiche comprendenti più comuni contigui, l'attestazione della Regione indicante l'area assegnata »;

4) all'articolo 11, primo comma, al fine di fornire al Comitato interministeriale dei prezzi gli elementi necessari per la determinazione, ai sensi dell'articolo 29 della legge 14 aprile 1975, n. 103, della misura dei canoni dovuti dagli utenti, aggiungere dopo la lettera d) la seguente lettera: « e) l'indicazione dell'ammontare del canone che si propone sia corrisposto da parte degli utenti, corredata di

tutti gli elementi utili per consentire la determinazione dei costi e dei ricavi presunti (preventivi di spesa, previsioni di sviluppo dell'utenza, costi delle programmazioni e simili);

5) all'articolo 11, secondo comma, al fine di evitare che eventuali ritardi nel rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione competente impediscano il rispetto del termine entro cui il richiedente l'autorizzazione si impegna a completare la rete e l'impianto, con la conseguente necessità di richiedere poi una proroga, stabilire che il termine in questione decorre non dal momento del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni bensì da quello del rilascio della autorizzazione da parte della Regione;

6) all'articolo 13, terzo comma, al fine di rendere evidente che la determinazione dei tempi di installazione e di attivazione delle reti e degli impianti è di competenza esclusiva dell'Amministrazione e al fine di meglio armonizzare tutto l'articolo 13, sostituire alla parola « fissa », le altre « sulla base delle valutazioni operate dall'Amministrazione, fissa il momento di inizio dei lavori nonché »;

7) all'articolo 23, primo comma, precisare se per le autorizzazioni relative alla continuazione dell'esercizio di reti ed impianti già installati sul territorio nazionale alla data d'entrata in vigore della legge n. 103 del 1975 si applica la normale procedura che prevede prima la autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e quindi quella della Regione competente. Potrebbe altrimenti desumersi dal testo dello schema di regolamento una procedura caratterizzata dall'espletamento contemporaneo degli atti concernenti le due autorizzazioni;

8) all'articolo 29, secondo comma, posto che ai sensi dell'articolo 14 della

legge n. 103 del 1975, la società concessionaria è tenuta alla realizzazione graduale di impianti radiofonici e televisivi fino ad esaurire tutte le disponibilità consentite dalle frequenze assegnate alla Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiotelediffusione, inserire dopo la parola « direzioni », le altre: « sentita la Società concessionaria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge, e »;

9) all'articolo 33, aggiungere, al fine di rendere evidente che ai sensi dell'articolo 43, quinto comma, della legge numero 103 del 1975, l'autorizzazione in questione non è soggetta alle tasse sulle concessioni governative, un esplicito richiamo alla citata disposizione del quinto comma dell'articolo 43;

10) all'articolo 35, primo comma, aggiungere, al fine di rendere più precisa la formulazione del testo del regolamento, dopo la parola « domanda » le altre: « entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103 »;

11) all'articolo 35, secondo comma, aggiungere, al fine di agevolare nel disbrigo di tutte le procedure contemplate dalla legge e dal regolamento chi svolge un'opera di surrogazione nei confronti della Società concessionaria, il seguente terzo comma: « I richiedenti possono ottenere dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a titolo gratuito, un'assistenza e consulenza tecnica per la redazione della domanda e dei documenti che ad essa devono essere allegati »;

12) all'articolo 39, primo comma, al fine di rendere evidente che l'autorizzazione di cui all'articolo medesimo riguarda le apparecchiature per le quali non vale l'ordinaria procedura di omologazione prevista dalla legge, inserire do-

po le parole « l'impiego di apparecchiature » le altre: « non omologate ».

Il parere sulla Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società concessionaria è stato reso nella seduta del 31 luglio 1975, dopo che il Ministro aveva fornito delucidazioni sul nuovo testo e, in particolare, sull'introduzione della televisione a colore, sullo sviluppo dei servizi per la progressiva occupazione di tutte le frequenze disponibili e sulla verifica della congruità delle entrate.

Riguardo all'articolato della Convenzione, la Commissione ha espresso parere favorevole, senza osservazioni, all'articolo 1.

All'articolo 2, la Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole con la raccomandazione di inserire, dopo le parole « Legge 14 aprile 1975, n. 103 », le parole « e nei regolamenti applicativi », e all'articolo 3 in ordine al quale formula le seguenti osservazioni: aggiungere, al secondo comma, le parole: « nel cui ambito la Concessionaria uniformerà la sua attività alla legge n. 103 del 14 aprile 1975 »; al terzo ultimo comma inserire, dopo la parola: « RAI », le altre: « in attuazione degli indirizzi generali dettati dalla Commissione parlamentare ».

La Commissione ha espresso parere favorevole all'articolo 4, senza osservazioni, all'articolo 5 con proposta di sopprimere il secondo comma, e all'articolo 6, senza osservazioni.

All'articolo 7, la Commissione ha proposto di inserire il seguente primo comma: « ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Commissione parlamentare indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento della Società concessionaria ed esercita i relativi poteri di controllo ».

All'articolo 8 la Commissione ha espresso parere favorevole con le seguen-

ti osservazioni: sostituire il primo comma con il seguente: « i canoni di abbonamento che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, coprono con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge il fabbisogno finanziario della Società, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi »; sostituire il secondo comma con il seguente: « a tal fine i canoni di abbonamento saranno sottoposti a periodiche revisioni secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 », al terzo comma, inserire dopo la parola: « congruità », le altre: « delle proprie entrate ».

La Commissione ha espresso parere favorevole all'articolo 9, proponendo per altro che al primo comma, primo periodo, dopo le parole: « il servizio radiotelevisivo », vengano inserite le parole: « svolto per mezzo degli impianti esistenti che costituisce », e, senza osservazioni, agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14. Propone di sostituire la data: « 31 dicembre 1980 », con quella: « 31 dicembre 1979 » al primo comma dell'articolo 15; è quindi favorevole agli articoli 16, 17 e 18 nel testo del Ministero.

All'articolo 19 la Commissione ha proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « ed a Roma », con le parole: « a Roma ed a Napoli »; all'articolo 20, ha suggerito di aggiungere il seguente comma: « ai sensi della norma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allegato A, parte III, nota 2, la Società concessionaria è tenuta ad effettuare a suo nome e per conto dello Stato il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alla radio ed alla televisione ».

L'atto convenzionato diretto a disciplinare il relativo rapporto sarà sottoscritto dai Ministri delle finanze e delle poste e dalla Società concessionaria e, per quanto attiene al rimborso dei costi

di esazione sia dei canoni di abbonamento sia delle tasse di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 641, il predetto atto dovrà regolare anche i rapporti progressi ».

La Commissione ha espresso successivamente parere favorevole senza osservazioni agli articoli 21 e 22; all'articolo 23 ha suggerito di premettere il seguente primo comma: « Ai sensi della legge n. 103 del 1975 la determinazione dell'indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi dati in concessione e l'esercizio della vigilanza su di essi competono alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Sulla base dei relativi poteri riconosciuti dalla legge la Commissione potrà, in particolare, nell'ambito della determinazione dei criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, fissare le priorità che eventualmente riterrà opportune tra gli adempimenti previsti negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 della presente Convenzione procedendo alle conseguenti variazioni dei termini previsti nei suddetti articoli »; sempre all'articolo 23, al terzo comma, si propone di inserire, dopo la parola: « piani », le altre: « di cui agli articoli da 10 a 19 della Convenzione ».

Dopo aver espresso parere favorevole al testo ministeriale degli articoli 24, 25, 26 e 27, la Commissione ha proposto una nuova formulazione dell'articolo 28, con la quale si stabiliscono i criteri di determinazione degli introiti lordi su cui calcolare l'importo del canone suddetto e si disciplina la corresponsione del canone di concessione sulla base delle seguenti indicazioni: « Restano fermi, per l'esercizio 1975, i canoni e i contributi dovuti dalla Società concessionaria all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministero del tesoro ai sensi della normativa vi-

gente. A partire dall'esercizio 1976 la Società concessionaria corrisponderà alla sola Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura del 4 per cento su tutti i proventi effettivi lordi. Detta misura potrà essere variata ogni biennio, sentita la Commissione parlamentare, in base all'andamento economico e finanziario della gestione della Società concessionaria ».

La Commissione ha espresso parere favorevole agli articoli 29 e 30 nel testo del Ministero, all'articolo 31 — al quale propone l'aggiunta del seguente periodo: « le parti convengono che l'ammontare delle penali applicabili ai sensi di tale articolo sia aumentato da un minimo di lire 2.000.000 a un massimo di lire 5.000.000 » — ed agli articoli 32 e 33 nel testo del Ministero.

La Commissione ha espresso parere favorevole agli articoli 34 — senza osservazioni — e 35, raccomandando di aggiungere, in fine, le parole: « Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972 la presente convenzione, se sottoposta a registrazione, è gravata da imposta in misura fissa »; e, quindi, sull'intero testo della convenzione con le osservazioni riportate.

Nella seduta del 12 febbraio 1976 la Commissione ha espresso il proprio parere sul piano annuale dei programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, nel seguente testo:

« La Commissione,

viste le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio in data 25 novembre 1975;

visto il piano annuale 1976 dei programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive

di altri Paesi per far conoscere all'estero la vita italiana e per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo,

esprime parere favorevole ».

La Commissione inoltre, nella seduta del 30 aprile 1976 ha espresso, in ordine alla questione della introduzione del colore nelle trasmissioni televisive, parere del seguente tenore:

« La Commissione,

— udite le dichiarazioni del Ministro delle PP.TT. a nome del Governo sullo stato del monopolio televisivo;

— per quanto riguarda la specifica questione dell'introduzione del colore, sottolinea che:

— in quanto si tratta di un problema implicante aspetti più generali di politica economica, esso deve essere valutato, come prescritto dalla legge di riforma, nelle sedi proprie;

— in quanto poi specifico aspetto di misura idonea alla difesa del monopolio rispetto alle trasmissioni televisive estere, in crescente ascolto in ogni parte d'Italia, non può essere espresso parere contrario all'inizio delle trasmissioni a colore, nei limiti previsti dalla Convenzione Stato-RAI, e a partire dall'8 agosto 1976, data fissata dalla Convenzione medesima.

La Commissione, pertanto, invita il Governo alla valutazione più generale di ordine economico nelle sedi proprie ».

6) Funzioni amministrative.

In materia di pubblicità radiotelevisiva di un apposito gruppo di lavoro (coor-siva, la Commissione, previa costituzione di un apposito Gruppo di lavoro (coordinatore l'onorevole Tesini) che, costi-

tuito il 1° ottobre 1975, ha tenuto undici riunioni e che ha preliminarmente affrontato il problema sotto il profilo sia qualificativo che quantitativo, nella seduta del 31 luglio 1975 ha approvato un documento del seguente tenore:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi:

acquisito il verbale della riunione del 16 luglio 1975 della Commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 9 ottobre 1967, nonché i documenti che illustrano la posizione della RAI-Radiotelevisione italiana e quella della FIEG-Federazione italiana editori giornali in merito alla determinazione degli introiti massimi della pubblicità radiotelevisiva per l'anno 1976;

accertata l'entità dei ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi al 1974 e ai primi mesi del 1975;

considerate le variazioni percentuali registrate nel 1974 e nei primi 4 mesi del 1975 sia per ciò che riguarda gli incrementi degli introiti della pubblicità radiotelevisiva e di quella sulla stampa rispetto al periodo precedente, sia per ciò che riguarda il rapporto fra i due mezzi di informazione, nonché le previsioni formulate dalle parti circa l'andamento degli introiti pubblicitari nel corso dell'intero 1975;

considerato, in particolare, che gli introiti pubblicitari della RAI saranno presumibilmente, per il 1975, di lire 94.995 milioni, al lordo delle provvigioni SIPRA e inclusa la pubblicità radiofonica locale;

valutata la crisi dell'intero settore anche in relazione alla situazione economica generale del paese;

valutate le esigenze economiche e finanziarie della RAI-Radiotelevisione ita-

liana anche in vista della riorganizzazione dell'azienda che la riforma impone di attuare;

considerando che le due parti hanno concordato sulla opportunità di adottare misure idonee a ridurre per il futuro l'attuale divaricazione tra i ritmi di sviluppo dei due mezzi, le cui proporzioni sono passate dal 70 per cento -30 per cento del 1972 al 62 per cento -38 per cento del 1975, nonché alla necessità di avviare uno studio per il coordinamento delle azioni pubblicitarie della RAI e della stampa e di costituire una commissione tecnica che fornisca trimestralmente dati precisi e aggiornati sull'andamento delle pubblicità radiotelevisive e a mezzo stampa;

considerando altresì che la RAI ha prospettato una importante ristrutturazione dell'assetto della pubblicità televisiva che, con il varo del nuovo palinsesto, potrebbe portare fra l'altro ad una notevole diminuzione delle spese effettuate dagli inserzionisti per la pubblicità radiotelevisiva, senza incidere sugli introiti RAI; che tale ristrutturazione — unitamente alla eliminazione (a seguito della legge di riforma) della pubblicità dai programmi delle emittenti straniere ritrasmessi sul territorio nazionale — dovrebbe rendere disponibile per ulteriori investimenti pubblicitari una somma valutabile in circa 11 miliardi;

delibera

di fissare in lire 95.000 milioni il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della Concessionaria per il 1976;

di invitare la RAI a proseguire nelle iniziative concordate con l'altra parte e ad approfondire gli studi per la ristrutturazione dell'intero assetto della pubblicità radiotelevisiva, che costituiscono la premessa indispensabile per ul-

teriori determinazioni che andranno prese in questo settore;

di invitare la Presidenza del Consiglio a fornire trimestralmente dati precisi e aggiornati sull'andamento della pubblicità radiotelevisiva e a mezzo stampa e sui relativi introiti, rilevati dalla Commissione tecnica che sarà costituita all'interno della Commissione paritetica e dalle parti interessate.

La Commissione formulerà entro il 15 ottobre 1975 gli indirizzi generali per la pubblicità radiotelevisiva in modo da fornire tempestivamente alla Concessionaria le opportune direttive in materia ».

7) *Attività conoscitiva.*

La Commissione ha usufruito dei poteri di informazione ad essa riconosciuti dalla legge di riforma e dal Regolamento.

Nel corso di tre audizioni (17 luglio 1975, 17 dicembre 1975, 12 febbraio 1976),

il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore generale della RAI-TV hanno illustrato alla Commissione la situazione economica dell'azienda nonché la situazione del Consiglio di amministrazione della stessa. Il dibattito sviluppatosi in seno alla Commissione in ordine alla introduzione del colore nelle trasmissioni televisive nonché in ordine al fenomeno di proliferazione delle cosiddette radio libere è stato preceduto dall'audizione in merito del Sottosegretario alle poste e telecomunicazioni il 9 ottobre 1975 e del Ministro delle poste e telecomunicazioni il 30 aprile 1976.

Le posizioni del Partito radicale in ordine ai servizi radiotelevisivi sono state illustrate alla Commissione nel corso di un'audizione che ha avuto luogo il 30 aprile 1976.

Numerosi sono stati gli incontri della Commissione e dei gruppi di lavoro con i dirigenti della RAI e della SIPRA oltre che con le rappresentanze sindacali e con gli esponenti regionali.

ALLEGATO N. 2

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

PAGINA BIANCA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

(emanato dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 13 novembre 1975, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1975, n. 303).

ARTICOLO 1.

Esercizio dei poteri della Commissione.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e secondo le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 2.

Composizione e durata.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è composta di venti deputati e venti senatori nominati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale.

2. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera si rinnovano i componenti della Commissione appartenenti a tale Camera.

3. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.

ARTICOLO 3.

Sostituzione di membri.

1. In caso di dimissioni, incarico governativo e cessazione dal mandato elettorale i membri della Commissione sono sostituiti da altri nominati con le stesse modalità di cui all'articolo 2.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee.

ARTICOLO 4.

Costituzione della Commissione.

1. La costituzione della Commissione ha luogo mediante la elezione del presidente, di due vice-presidenti e di due segretari che formano l'Ufficio di presidenza.

2. Ad ogni rinnovazione la Commissione è convocata, per la sua costituzione, dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa fra loro.

ARTICOLO 5.

Votazione per la nomina dell'Ufficio di presidenza.

1. Nella prima riunione, che deve avvenire entro tre giorni dalla nomina dei

componenti, la Commissione elegge il presidente. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza di tre quinti dei componenti la Commissione. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il numero maggiore dei voti ed è proclamato eletto quello che consegue la maggioranza.

2. Eletto il presidente si procede alla votazione per la nomina di due vicepresidenti e di due segretari.

3. Per tali elezioni ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un nome per i vicepresidenti e un nome per i segretari.

Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.

4. L'Ufficio di presidenza decade ogni qualvolta la Commissione è rinnovata, anche se parzialmente ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, e i suoi membri sono rieleggibili.

5. Dei risultati delle elezioni è data comunicazione ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della Società concessionaria e alle Regioni.

ARTICOLO 6.

Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento e i principi generali comuni contenuti nei regolamenti della Camera

e del Senato. Esercita altresì gli altri compiti espressamente attribuitigli dal presente regolamento.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione dei processi verbali.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente esercita i poteri di cui all'articolo 7, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

ARTICOLO 7.

Funzioni dell'Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza:

a) organizza i lavori della Commissione e formula l'ordine del giorno delle sedute;

b) predispone la previsione annuale delle spese e il rendiconto;

c) esamina le richieste e le proposte dei membri della Commissione in ordine all'andamento dei servizi televisivi, previste dall'articolo 21;

d) esamina, eventualmente ad iniziativa del presidente, singoli problemi che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, sia di merito sia procedurali.

Per i compiti di cui ai punti a), c) e d) l'Ufficio di presidenza delibera d'intesa con i rappresentanti designati dai Gruppi presenti nella Commissione.

ARTICOLO 8.

Sottocommissione permanente per l'accesso.

1. La sottocommissione permanente per l'accesso, prevista dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103, è com-

posta da sedici membri nominati dal presidente della Commissione sulla base delle designazioni dei Gruppi presenti in Commissione. Nella composizione della sottocommissione si deve tenere conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, ciascuno dei quali deve comunque avervi almeno un rappresentante.

2. Nella sua prima riunione, la sottocommissione elegge il presidente con le modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento.

3. La sottocommissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Nelle deliberazioni sulle domande d'accesso, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. I membri della sottocommissione possono essere sostituiti, anche per singole sedute, da altri componenti la Commissione. La sostituzione deve essere preceduta dalla richiesta del parlamentare interessato e dalla comunicazione del rappresentante del Gruppo di appartenenza al presidente della sottocommissione.

ARTICOLO 9.

Ricorsi contro le decisioni della sottocommissione

1. Le decisioni della sottocommissione sulle domande di accesso sono comunicate immediatamente agli interessati. Di esse è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.

2. Contro le predette decisioni possono essere avanzati ricorsi alla Commissione plenaria nel termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I ricorsi devono essere indirizzati al Presidente della Commissione il quale provvede senza indugio alla nomina di un relatore. La di-

scussione del ricorso deve aver luogo entro venti giorni dalla notifica dell'atto.

3. Le decisioni della sottocommissione sono altresì sottoposte alla Commissione plenaria se nel termine di dieci giorni dalla loro adozione è avanzata richiesta da parte di un quarto dei componenti la sottocommissione stessa. La richiesta è notificata al richiedente, il quale nel termine di dieci giorni dalla notifica può presentare al presidente della Commissione proprie memorie. Trascorso tale termine, si procede alla discussione in sede di Commissione plenaria. In caso di concorso di tale richiesta con i ricorsi di cui al comma precedente la discussione sarà congiunta e si concluderà con unica decisione.

ARTICOLO 10.

Sottocommissioni e gruppi di lavoro.

1. La Commissione demanda, anche in via permanente, l'esame di singole materie o questioni a sottocommissioni o a gruppi di lavoro referenti, i cui membri sono nominati dal presidente di intesa con i Gruppi presenti nella Commissione.

2. Ogni sottocommissione o gruppo di lavoro si costituisce eleggendo nel proprio seno rispettivamente un presidente e uno o più coordinatori.

3. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro procedono all'esame e alla istruzione delle questioni loro demandate e riferiscono formulando, qualora lo ritengano opportuno, proposte. A questo fine nominano per ogni affare uno o più relatori.

4. Le relazioni e le proposte debbono dare conto delle osservazioni delle minoranze.

5. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono convocati dal proprio presidente o coordinatore, anche su richiesta di un quarto dei propri componenti o dal presidente della Commissione, per discutere argomenti determinati.

6. Si applica il comma quarto dell'articolo 8.

ARTICOLO 11.

Convocazione della Commissione.

1. La Commissione si riunisce di norma almeno ogni quindici giorni.

2. La Commissione è convocata con avviso personale ai suoi componenti, diramato almeno quarantotto ore prima della riunione, salvo che il presidente comunichi al termine della seduta l'ordine del giorno della seduta successiva.

3. La Commissione può essere convocata in via straordinaria dai Presidenti delle due Camere congiuntamente per l'esame di questioni che incidono sulla sua funzionalità.

4. La convocazione straordinaria può altresì essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti la Commissione o dal Governo per la discussione di argomenti determinati. In tale caso il Presidente provvede a che la Commissione si riunisca entro cinque giorni dalla richiesta.

5. Nei casi di convocazione straordinaria di cui al quarto comma, tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta devono decorrere almeno tre giorni.

6. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

ARTICOLO 12.

Validità delle deliberazioni e delle decisioni.

1. Per la validità delle deliberazioni e delle decisioni della Commissione occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni e le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione, compresi gli astenuti, salvo quelle concernenti gli indirizzi che sono adottate a maggioranza dei componenti.

3. In caso di parità di voti, la deliberazione o la decisione non è adottata.

ARTICOLO 13.

Pubblicità dei lavori.

1. Tutte le deliberazioni adottate dalla Commissione o dai suoi organi sono pubblicate negli Atti parlamentari. Dei lavori della Commissione e delle sottocommissioni permanenti è pubblicato un resoconto sommario che contiene la sintesi delle opinioni espresse e delle conclusioni.

2. La Commissione può decidere che per determinate sedute sia pubblicato un resoconto stenografico.

3. La Commissione decide quali propri atti o documenti debbano essere trasmessi alla Società concessionaria per la messa in onda e di quali sedute richiedere la trasmissione televisiva diretta.

4. Qualora un quarto dei componenti la Commissione lo richieda, il presidente provvede a che la stampa e il pubblico seguano, in separati locali, la seduta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5. La Commissione può assumere iniziative per favorire il più efficace rapporto con la realtà del Paese e in particolare con le regioni e con gli enti, istituti ed organismi di rilievo sociale, politico e culturale, promuovendo dibattiti sui problemi della formazione e dell'informazione radiotelevisiva.

ARTICOLO 14.

Elezione dei componenti degli organi della Società concessionaria.

1. La Commissione elegge, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, dieci membri del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, di cui quattro scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali.

2. A tal fine, la Commissione procede ad una prima votazione per la scelta dei quattro membri di designazione regionale. Ciascun commissario scrive sulla propria scheda non più di quattro nomi prescelti nell'apposita lista di candidati. Vengono proclamati eletti coloro che raggiungono la maggioranza prescritta. Qualora sia necessario, si procede ad ulteriori scrutini nei quali ciascun commissario scrive sulla propria scheda non più di tanti nomi quanti sono i membri che restano da eleggere.

3. Successivamente la Commissione procede alla elezione degli altri sei membri del Consiglio di amministrazione con gli stessi criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili.

4. Per l'elezione dei componenti del Consiglio sindacale della Società concessionaria, si procede, con modalità analoghe, a due elezioni distinte, una per i due membri effettivi, l'altra per quello supplente.

ARTICOLO 15.

Elezione del collegio commissariale.

1. Nel caso di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, la relazione del collegio dei sindaci della Società concessionaria è esaminata, per i necessari accertamenti, da un gruppo di lavoro.

2. Il gruppo di lavoro riferisce entro trenta giorni alla Commissione plenaria, appositamente convocata.

3. La Commissione, qualora dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della società concessionaria, provvede immediatamente alla nomina del collegio commissariale.

4. Per la nomina dei cinque membri del collegio commissariale, si svolgono due votazioni, a scrutinio segreto, la prima per i due membri designati dall'assemblea degli azionisti, la seconda per gli altri tre.

5. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione. Se non viene raggiunta la maggioranza prescritta, si procede a nuova votazione.

ARTICOLO 16.

Poteri di direttiva.

1. La Commissione, acquisiti i dati e le informazioni necessari, esercita, con le modalità previste dal presente regolamento, i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti le direttive per la società concessionaria.

2. La Commissione procede di norma, entro il mese di ottobre di ogni

anno, agli eventuali aggiornamenti e modifiche delle direttive di cui al primo comma.

ARTICOLO 17.

Pubblicità radiotelevisiva.

1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Commissione raccoglie i dati e le informazioni necessarie per accertare i ricavi derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione, relativi all'anno precedente e all'andamento di quello in corso, per valutarne le variazioni percentuali. Acquisisce altresì il parere della Commissione paritetica indicata dall'articolo 21 della legge n. 103 del 1975.

2. Entro il successivo mese di luglio, la Commissione stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della Concessionaria per l'anno successivo.

3. La Commissione formula gli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e la responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo.

ARTICOLO 18.

Trasmissione degli atti.

Per gli adempimenti dovuti, la Commissione trasmette gli atti necessari alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro delle poste e telecomunicazioni, ai Consigli regionali ed al Consiglio di amministrazione della Società concessionaria.

ARTICOLO 19.

*Regolamento per l'accesso
e per le tribune.*

Con separati regolamenti, approvati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Commissione:

a) stabilisce, su proposta dell'apposita sottocommissione, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e per le decisioni dei ricorsi contro le deliberazioni della competente sottocommissione;

b) disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna stampa ».

ARTICOLO 20.

Attività conoscitiva.

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della Società concessionaria e, nel rispetto dei principi regolatori delle indagini conoscitive della Camera e del Senato; quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti, dati e informazioni.

2. D'intesa con la presidenza della Società Concessionaria, il presidente della Commissione può delegare rappresentanti della Commissione stessa ad accedere presso le sedi della Società, per la acquisizione di elementi utili allo svolgimento dei propri compiti.

3. I membri della Commissione possono richiedere al Presidente di disporre per l'acquisizione di atti e documenti della Società concessionaria.

ARTICOLO 21.

Iniziative dei membri della Commissione.

I membri della Commissione possono far pervenire al presidente richieste e proposte in ordine all'andamento dei servizi radiotelevisivi.

ARTICOLO 22.

Sede e dotazione economica.

1. Alla Commissione sono attribuiti, a cura delle Presidenze delle due Camere, una sede propria e attrezzature materiali, in grado di consentire il migliore adempimento dei propri compiti.

2. Alle spese per il funzionamento della Commissione provvedono le due Camere mediante apposito stanziamento nei rispettivi stati di previsione.

3. Le decisioni di spese della Commissione sono comunicate ai competenti organi delle due Camere i quali possono chiedere il riesame della spesa stessa.

ARTICOLO 23.

Segreteria.

1. La segreteria è composta da funzionari e da altri dipendenti delle due Camere assegnati dai rispettivi Presidenti, sentito l'ufficio di presidenza della Commissione.

2. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari competenze.

ARTICOLO 24.

Approvazione del Regolamento.

Il presente regolamento e le sue modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 3

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOTELEVISIVO

PAGINA BIANCA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOTELEVISIVO

(approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 30 aprile 1976).

ARTICOLO 1.

La richiesta di accesso deve essere indirizzata alla Sottocommissione per lo accesso.

La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione autenticata dei suoi rappresentanti;

b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione autenticata;

c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto, del programma proposto;

d) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

e) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;

f) il contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua

durata presumibile con riferimento alle modalità di realizzazione.

ARTICOLO 2.

Le richieste di accesso pervenute alla Sottocommissione, una volta riscontrata la loro regolarità sotto il controllo del Presidente, sono inserite con numerazione progressiva nell'apposito protocollo pubblico. Il Presidente comunica alla Sottocommissione nella seduta successiva l'elenco delle richieste di cui sia stata riscontrata l'irregolarità.

Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 5, un collegio di relatori, composto dal Presidente e da due commissari, determinati secondo appositi turni mensili, procede alla istruzione delle singole richieste pervenute, riferendo sulle proposte con relazione motivata.

ARTICOLO 3.

La relazione deve essere presentata al Presidente della Sottocommissione che la iscrive nell'ordine del giorno della prima delle sedute di cui al comma seguente.

La Sottocommissione, convocata in apposite sedute, procede all'esame, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle richieste di accesso sulla base della relazione che è distribuita ai membri della Sottocommissione di norma almeno sette giorni prima della riunione.

Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il testo della decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione. Di esso è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.

ARTICOLO 4.

I ricorsi di cui al secondo comma e le richieste di cui al terzo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano. Con essi non possono proporsi nuove richieste di accesso.

I ricorsi e le richieste sono ricevuti dalla segreteria della Sottocommissione e possono essere altresì inoltrati col mezzo di raccomandata o del telegrafo alla segreteria predetta. In tal caso fa fede della data il timbro dell'ufficio postale di inoltrato.

I ricorsi di cui al secondo comma del citato articolo 9 devono contenere la sottoscrizione autenticata dei rappresentanti del soggetto richiedente.

Nella discussione per la Sottocommissione interviene il suo Presidente o altro membro da questa designato.

I ricorsi e le richieste di cui al primo comma del presente articolo non sospendono l'esecuzione dei piani di programmazione trimestrale ai quali si riferiscono.

ARTICOLO 5.

Ai fini degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Sottocommissione procede alla comparazione delle richieste di accesso. Suddivide le richieste in categorie e delibera quindi su ciascuna di esse, secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 3, dando la preferenza alle richieste che, quanto ai soggetti e ai contenuti, non abbiano già co-

stituito o non stiano per costituire oggetto delle tribune o dell'informazione complessivamente resa dalla Concessionaria. La Sottocommissione determina altresì i tempi minimi di trasmissione per i soggetti ammessi all'accesso in sede locale.

Gli atti relativi sono trasmessi alla Concessionaria.

ARTICOLO 6.

La Sottocommissione, preliminarmente alle sedute di cui al terzo comma dell'articolo 3, indica, ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, le modalità di programmazione delle trasmissioni dell'accesso, sentita la Concessionaria.

L'ammissione all'accesso non esonera la persona responsabile, agli effetti civili e penali, dal rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti.

La Sottocommissione vigila sul rispetto degli impegni derivanti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 103 del 1975.

La Sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fisserà appositi spazi nelle trasmissioni dell'accesso.

ARTICOLO 7.

Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo procede, ai sensi del precedente articolo 5, all'esame delle richieste di accesso in sede locale, delibera su di esse e provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni.

L'accertamento positivo operato in sede nazionale della specificazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale.

Il Comitato comunica le proprie deliberazioni ai richiedenti i quali possono avanzare ricorso entro dieci giorni allo stesso Comitato, il quale decide in via definitiva sentita la Conferenza dei capi gruppi consiliari.

Il Comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla Sottocommissione permanente per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti.

Il piano diventa esecutivo se la Sottocommissione non formula al riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi.

Ove la Sottocommissione formuli osservazioni, il Comitato adegua ad esse il piano ovvero avanza ricorso alla Commissione ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione parlamentare.

I soggetti, i cui programmi di accesso già ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della Sottocommissione ovvero della decisione della Commissione, esclusi ad opera del Comitato dal piano trimestrale, possono avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al Comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.

ARTICOLO 8.

I Comitati regionali regolano l'accesso alle trasmissioni regionali sulla base della legge 14 aprile 1975, n. 103, del Regolamento della Commissione e del presente Regolamento.

A tal fine provvedono alla definizione di un Regolamento che diventa esecutivo se la Sottocommissione, nel termine di sessanta giorni dalla sua trasmissione, non formula osservazioni.

ARTICOLO 9.

In coincidenza dell'avvio delle trasmissioni dell'accesso la Commissione provvederà a fissare le norme ed i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ARTICOLO 10.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Commissione parlamentare.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 4

**REGOLAMENTI DELLE TRASMISSIONI
DI «TRIBUNA ELETTORALE» PER IL 1976**

PAGINA BIANCA

REGOLAMENTI DELLE TRASMISSIONI DI « TRIBUNA ELETTORALE » PER IL 1976 APPROVATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 7 MAGGIO 1976

Regolamento delle trasmissioni in rete nazionale televisiva e radiofonica approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per Tribuna elettorale 1976.

ARTICOLO 1.

Nel quadro di « Tribuna elettorale » sono trasmessi in rete televisiva e radiofonica nazionale:

un'intervista sui dati elettorali al Ministro dell'interno;

« manifestazioni di propaganda » organizzate dai partiti aventi diritto;

« conferenze stampa » dei presidenti o segretari dei partiti aventi diritto o da loro designati;

una « conferenza stampa » del Presidente del Consiglio;

un « appello agli elettori » di tutti i partiti aventi diritto;

una trasmissione sulle modalità della votazione, a cura della direzione della rubrica;

un « dibattito generale » sui risultati elettorali.

Le « conferenze stampa » e gli « appelli agli elettori » sono diffusi contemporaneamente su entrambe le reti televi-

sive; le « manifestazioni di propaganda » sulla prima rete. In radio, le « manifestazioni di propaganda » sono trasmesse sulla seconda rete; le « conferenze stampa » e gli « appelli agli elettori » contemporaneamente sulle tre reti.

ARTICOLO 2.

Hanno diritto di partecipare alle trasmissioni di « Tribuna elettorale » in rete nazionale:

a) i partiti rappresentati in Parlamento da almeno un gruppo parlamentare;

b) i partiti che presentano liste con lo stesso contrassegno in almeno due terzi delle circoscrizioni della Camera e candidati, anche se con contrassegno diverso, in almeno due terzi dei collegi del Senato;

c) i partiti che presentano liste in almeno i due terzi delle circoscrizioni della Camera o candidati, anche se con contrassegno diverso, in almeno due terzi dei collegi del Senato.

ARTICOLO 3.

I partecipanti alle trasmissioni sono designati dalle Segreterie dei partiti e scelti fra i parlamentari o fra i compo-

nenti della Direzione, della Segreteria, del Consiglio nazionale o del Comitato centrale o tra i candidati.

Le Segreterie dei partiti sono tenute a comunicare alla RAI il nominativo del loro rappresentante almeno 24 ore prima della registrazione.

I partiti aventi diritto possono designare rappresentanti diversi per le trasmissioni televisive e radiofoniche.

ARTICOLO 4.

La registrazione, salvo l'eccezione di cui all'articolo 6, si effettua in uno Studio del Centro di produzione TV di Roma normalmente il giorno precedente la trasmissione al fine di poter distribuire il testo stenografico alla stampa nelle prime ore del pomeriggio del giorno di trasmissione. Se ciò non è possibile, per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore, la registrazione si effettua lo stesso giorno di trasmissione.

Il resoconto stenografico della trasmissione è revisionato, come stabilisce il Regolamento generale, esclusivamente nella forma per togliere ad esso gli eventuali errori formali dovuti alla estemporaneità degli interventi.

ARTICOLO 5.

Valgono, per tutte le trasmissioni, i principi enunciati nell'articolo 1 del Regolamento generale di « Tribuna politica » che qui si riporta:

« I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare come norme vincolanti i principi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni

imputazione di atti e fatti rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale e amministrativa; ogni valutazione di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva ».

ARTICOLO 6.

I partiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 hanno diritto alla trasmissione di due « manifestazioni di propaganda » televisiva e di due « manifestazioni di propaganda » radiofonica, di 15 minuti l'una organizzate autonomamente.

I partiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 hanno diritto alla trasmissione di una « manifestazione di propaganda » televisiva e di una « manifestazione di propaganda » radiofonica sempre di 15 minuti, organizzate autonomamente.

Tali manifestazioni sono registrate dalla RAI in uno studio del Centro di produzione TV di via Teulada 66 a Roma o dal partito interessato, con mezzi propri, rispettando tutte le norme del presente regolamento. In questo caso la registrazione va consegnata alla direzione della rubrica entro le ore 20 di venerdì 21 maggio. La « manifestazione » consiste in un comizio, o in una tavola rotonda, o in un giornale parlato, o in una o più interviste.

ARTICOLO 7.

Il partito che organizza le « manifestazioni di propaganda » designa, comunicandone telefonicamente il nome alla RAI, un suo rappresentante responsabile dell'organizzazione. Tale rappresentante si tiene in stretto contatto con il direttore di « Tribuna politica ». Ogni intesa e ogni chiarimento sullo svolgimento

della registrazione devono avvenire esclusivamente fra questi due incaricati. Il rappresentante del partito interessato, almeno due ore prima dell'inizio della registrazione, informa il direttore di « Tribuna politica » sulla procedura della manifestazione perché la registrazione possa essere effettuata nel modo tecnico più appropriato.

ARTICOLO 8.

Durante la « manifestazione » possono parlare quanti oratori il partito ha designato, purché i loro interventi non superino il tempo assegnato al rispettivo partito. Gli oratori debbono essere presentati nominativamente da chi presiede la manifestazione.

ARTICOLO 9.

Le pareti dello studio possono essere utilizzate per eventuali manifesti, riproduzioni grafiche, gigantografie, che devono essere consegnati alla direzione di « Tribuna politica » almeno 24 ore prima della registrazione per la sistemazione scenografica. Al fine di non snaturare il carattere delle « manifestazioni di propaganda » durante la registrazione non possono essere cantate canzoni, né usati dischi o nastri registrati. È ammessa, invece, l'esecuzione di inni di partito. Non si può ricorrere a prestazioni professionali di attori anche se militanti dello stesso partito e anche se tali prestazioni sono gratuite. Non possono essere proiettati films, né diapositive. Le manifestazioni possono essere aperte da una sigla filmata o registrata, realizzata dal partito interessato, della durata di 40 secondi che va consegnata alla direzione di « Tribuna politica » per il riversamento in *ampex* almeno 24 ore prima della trasmissione.

ARTICOLO 10.

La ripresa televisiva è effettuata con tre telecamere, registrata in *ampex* e trasmessa senza alcun montaggio. La fine della registrazione avviene automaticamente, senza preavviso, allo scadere del tempo assegnato.

Se durante la registrazione si verificassero episodi in contrasto con lo spirito e la lettera di questo regolamento, il direttore di « Tribuna politica » è tenuto a sospendere la registrazione dandone comunicazione motivata al responsabile della manifestazione. La registrazione, in tal caso, è ripetuta dall'inizio. Se nuovi incidenti costringessero ad interromperla ancora, la registrazione non viene più ripetuta ed il direttore di « Tribuna politica » ne dà immediata notizia al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per le decisioni del caso.

ARTICOLO 11.

Valgono anche per le « manifestazioni di propaganda » i principi generali enunciati nell'articolo 1 del regolamento di « Tribuna politica », approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che qui si riporta: « I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare norme vincolanti i principi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni imputazione di atti e fatti, rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale ed amministrativa, a persone determinate; ogni valuta-

zione lesiva di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio su fatti oggetto di giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva».

ARTICOLO 12.

Alle « conferenze stampa », trasmesse dalla televisione e dalla radio partecipano il Presidente o il Segretario dei partiti aventi diritto o un loro designato.

Le domande sono loro rivolte da giornalisti di organi di partito secondo uno schema di rotazione approvato dalla Commissione parlamentare e da giornalisti di quotidiani di opinione secondo un sorteggio effettuato dalla stessa Commissione.

Anche alla « conferenza stampa » del Presidente del Consiglio partecipano giornalisti di quotidiani di opinione e giornalisti di tutti gli organi dei partiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2. Tale conferenza avrà pertanto la durata di 70 minuti.

ARTICOLO 13.

Le « conferenze stampa » hanno la durata di:

20 minuti per i partiti di cui alla lettera c) dell'articolo 2;

30 minuti per i partiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2;

50 minuti per il PRI, PLI, PSDI, MSI-DN, PSI;

60 minuti per il PCI e la DC.

ARTICOLO 14.

La RAI comunica tempestivamente alla direzione dei giornali interessati la

data e l'ora della registrazione. A loro volta, le direzioni dei giornali debbono dare conferma della partecipazione e segnalare il nome del loro rappresentante 48 ore prima della registrazione.

Non possono partecipare alle « conferenze stampa » quei giornalisti che siano parlamentari o che figurino tra i candidati alle elezioni.

Nell'eventualità che un giornale non invii il proprio rappresentante, il direttore della rubrica può invitare a parteciparvi altro giornalista a titolo personale; il giornale di opinione eventualmente assente viene escluso dalle successive trasmissioni.

ARTICOLO 15.

Ciascun partito rivolge due « appelli agli elettori »: uno alla televisione e uno alla radio. Ogni partito può autorizzare la direzione della rubrica ad utilizzare per la trasmissione radiofonica l'« appello » registrato per la trasmissione televisiva.

Agli « appelli agli elettori » partecipa il Presidente o il Segretario, o un rappresentante da essi designato, dei partiti aventi diritto.

ARTICOLO 16.

Il tempo assegnato per ciascun « appello » è di 7 minuti.

Ad evitare che gli interessati siano costretti a raggiungere il Centro di produzione TV di Roma, la registrazione degli « appelli » può essere effettuata nei Centri di produzione TV di Milano, Torino e Napoli. In tal caso la registrazione, per esigenze tecniche del montaggio, deve avvenire almeno 48 ore prima della trasmissione.

ARTICOLO 17.

Nel primo ciclo delle « manifestazioni di propaganda » l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 — Partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 — PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Nel secondo ciclo delle « manifestazioni di propaganda » l'ordine di intervento è il seguente: PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Le « manifestazioni di propaganda » televisiva e radiofonica vengono trasmesse due per sera.

Nelle « conferenze stampa » televisive l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 — partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 — PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Nelle « conferenze stampa » radiofoniche l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2) — partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 — DC, PCI, PSI, MSI-DN, PSDI, PLI, PRI.

Negli « appelli agli elettori », televisivi e radiofonici, l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 — partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 — PRI, PLI, PSDI, MSI-DN, PSI, PCI, DC.

*Trasmissioni regionali
di Tribuna elettorale 1976.*

ARTICOLO 1.

Nel quadro di « Tribuna elettorale » sono trasmessi:

nella rete televisiva di ogni regione:

una « conversazione » di cinque minuti per ogni partito avente diritto, da

trasmettere nel corso di un'unica trasmissione;

nella rete radiofonica di ogni regione:

due « conversazioni » di sei minuti per ogni partito avente diritto, trasmesse nella seconda edizione del « Gazzettino regionale ».

Le trasmissioni radiofoniche saranno di massima effettuate nella seconda e terza settimana precedenti la consultazione elettorale, e quelle televisive nella settimana immediatamente precedente concludendole entro il giovedì.

I gruppi di Regioni saranno sorteggiati.

Per la Sicilia dove si tengono anche le elezioni regionali si aggiunge una « conversazione » televisiva di dieci minuti del Presidente della Giunta regionale prevista dall'articolo 6 del regolamento generale di Tribuna politica, da trasmettersi il giovedì precedente le votazioni e un « appello agli elettori » di 5 minuti per ogni partito avente diritto, da trasmettersi nel corso di una unica trasmissione il venerdì precedente le votazioni.

ARTICOLO 2.

Partecipano alle trasmissioni gli stessi partiti indicati nell'articolo 2 del regolamento per le trasmissioni in rete nazionale, sempreché abbiano presentato liste nella regione interessata alla trasmissione, ed i partiti o gruppi che non abbiano i precedenti requisiti ma abbiano presentato liste in tutte le circoscrizioni della Regione e candidati, anche se collegati, in almeno i 2/3 dei collegi senatoriali della Regione.

I partecipanti alle trasmissioni debbono essere candidati nella Regione interessata, e sono designati dall'organo responsabile del partito nella Regione.

La registrazione deve effettuarsi nel giorno e nell'ora stabilita dalla sede RAI competente per territorio.

ARTICOLO 3.

L'ordine di intervento è quello indicato nell'articolo 17 per « l'appello agli elettori » in rete nazionale.

ARTICOLO 4.

Valgono per tutte le trasmissioni i principi enunciati nell'articolo 1 del regolamento generale di « Tribuna politi-

ca » che qui si riporta: « I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare come vincolanti i principi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni imputazione di atti e fatti rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale e amministrativa; ogni valutazione di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio su fatti oggetto di giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva ».

ALLEGATO N. 5

DOCUMENTI DI INDIRIZZO PER LA RAI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE
FRA IL 21 OTTOBRE 1977 E IL 31 MAGGIO 1978

PAGINA BIANCA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

INDIRIZZI GENERALI PER LA RAI
(approvati il 14 dicembre 1977).

« La Commissione nel richiamare e confermare tutti gli indirizzi precedentemente emanati, tiene a sottolineare particolarmente quanto affermato il 9 ottobre 1975 in materia di pluralismo, e cioè che al pluralismo devono soprattutto attenersi la programmazione radiotelevisiva nel suo complesso e le singole strutture operative cui è affidata la sua realizzazione, improntate in particolare ai criteri dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'imparzialità, della completezza e della molteplicità delle fonti di informazione, che devono essere tutte tenute presenti nel rispetto delle varie componenti politiche, culturali e sociali della comunità nazionale, accentuandone anzi la compresenza senza discriminazioni.

La Commissione tiene altresì a sottolineare che il problema centrale dinanzi al quale si trovano tutti coloro che sono coinvolti nel processo di attuazione dei principi contenuti nella legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, è quello di conciliare la qualità delle trasmissioni con la conservazione e possibilmente l'aumento della "audience". Mentre è evidente che il servizio pubblico, proprio perché tale, non può deflettere da una linea di rigoroso impegno qualitativo su tutti i generi di trasmissione radiotelevisiva, è del pari evidente che questo impegno verrebbe ad essere in ultima analisi

contraddetto o comunque vanificato qualora provocasse una disaffezione degli utenti. Spetta principalmente alla Concessionaria, in tutte le sue articolazioni ed a tutti i suoi livelli decisionali ed operativi, fornire un contributo determinante alla soluzione di tale problema.

La Commissione ritiene che la "centralità" della questione meridionale, vale a dire la assunzione del sottosviluppo delle regioni meridionali a problema nazionale verso la soluzione del quale devono essere orientate le politiche in tutti i vari settori, non può non avere un suo riflesso anche per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo. Invita perciò la Concessionaria a considerare come prioritaria l'esigenza di contribuire, sia sul piano della gestione sia su quello della programmazione, allo sviluppo culturale e sociale delle regioni meridionali.

Strutture.

Il decentramento è una giusta esigenza democratica che vede nell'attività decentrata, in termini funzionali e territoriali, della programmazione radiotelevisiva il modo per dare a varie realtà culturali e territoriali la possibilità di esprimersi, sia per partecipare che per contribuire alla vita e allo sviluppo della comunità nazionale.

Esso pertanto non va concepito come episodio meramente aggiuntivo (cioè di nuove strutture che verrebbero ad affiancare quelle esistenti, senza incidere sulle medesime), ma come fatto di ristrutturazione generale dell'Azienda sia ai fini economici sia per una sana razionalizzazione dei servizi allo scopo di modificare una logica e una struttura largamente centralistiche.

In questo quadro appare essenziale dotare le sedi regionali di mezzi nonché di strutture adeguate per poter fornire, in collegamento con le realtà territoriali esterne, contributi originali alla programmazione delle reti radiofoniche e televisive: prevedere impieghi coordinati e razionali dei mezzi esistenti e futuri, nonché opportune forme di collegamento e di utilizzazione delle attrezzature esterne al fine di poter diffondere in tutto il territorio nazionale le più significative manifestazioni delle singole realtà territoriali.

È altresì opportuno riservare alle sedi regionali adeguati spazi di trasmissione a livello nazionale e regionale sia nelle reti esistenti che nella terza rete in via di realizzazione.

La strutturazione dei centri di produzione dovrà essere in linea con i principi del decentramento (e quindi tale da adeguarsi al predetto ruolo delle sedi regionali) nonché della funzionalità e dell'economicità di gestione, per pervenire a livelli di produttività più elevati, capaci di incrementare il volume della produzione interna e realizzare un rapporto ottimale fra prodotto interno ed esterno, mantenendo peraltro opportuni e funzionali caratteri di flessibilità in tutto il sistema produttivo. In questa prospettiva, che implica uno sviluppo equilibrato dei diversi centri, dovranno, in generale e compatibilmente con le esigenze globali delle trasmissioni, essere privilegiati i mezzi leggeri di ripresa.

In accordo con le finalità generali del servizio pubblico dovranno essere perseguite l'estensione e la ristrutturazione delle reti televisive e radiofoniche per soddisfare le aspettative di quella parte della

popolazione italiana non ancora servita o servita solo parzialmente.

L'attività di ricerca e di sperimentazione dovrà essere incrementata per garantire una adeguata presenza del servizio pubblico soprattutto nel campo delle nuove tecniche e dei nuovi servizi.

Dovrà essere altresì soddisfatta l'esigenza di fornire un'opportuna assistenza all'utenza, attraverso il controllo delle condizioni di ricezione e della ottimale e corretta utilizzazione delle frequenze.

In questa prospettiva è essenziale che la RAI operi una stretta osservanza dei principi di efficienza e di economicità di gestione, di razionale utilizzazione di tutte le risorse aziendali, di valorizzazione di tutti i ruoli professionali, di utilizzazione dei processi produttivi, di conservazione del patrimonio aziendale e di garanzia della qualità e continuità del servizio fornito, anche attraverso il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti. Il tutto garantito da un serio piano di copertura finanziaria.

Dovranno essere rigorosamente verificate — sulla base dei piani di ristrutturazione e sviluppo aziendali — le reali esigenze di assunzione di nuovo personale necessario per l'incremento delle attività, ricorrendo anche alla mobilità di quello esistente e all'arricchimento delle mansioni, adottando il metodo dei concorsi e dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionali.

Una particolare verifica ed una elaborazione nuova, alla luce della riforma, vanno compiute circa i criteri di utilizzazione dei contributi ideativi e produttivi esterni.

La terza rete TV deve essere concepita in modo tale da integrare e completare la attività delle altre due reti esistenti, sviluppando l'analisi e la rappresentazione delle realtà regionali al fine di favorirne la conoscenza reciproca e inserendole nel contesto nazionale.

Pur nella consapevolezza che il decentramento non si esaurisce con essa, la terza rete nasce strutturalmente decentrata, aperta al contributo delle realtà territoria-

li e nella massima valorizzazione della ideazione e della produzione in sede regionale, proiettata verso una diffusione nazionale. La sua struttura deve essere pertanto articolata su base regionale appunto per cogliere sistematicamente e significativamente le realtà territoriali e le istanze di base che al loro inizio sono spesso circoscritte, e tendere nella misura maggiore possibile a diffonderle in sede nazionale.

La terza rete TV dovrà caratterizzarsi come una rete di tipo nuovo: a carattere nazionale quanto alla dimensione di interessi e alla diffusione; a carattere regionale quanto all'impegno ideativo e realizzativo, rafforzando nel contempo una linea di tendenza volta a trasferire in sede nazionale quanto di più culturalmente significativo emerge dal territorio e assicurando anche la diffusione in ambito regionale dei programmi.

La terza rete, in relazione anche alla diversità delle sedi di ideazione e di produzione, dovrà tendere a realizzare un tipo di programmazione, che sia innovativo nel linguaggio, nei contenuti, nelle forme espressive e produttive.

La direzione per l'informazione regionale dovrà garantire l'unità delle redazioni giornalistiche esistenti nelle varie sedi, facendo in modo che anche all'interno delle redazioni regionali sia rispettato il criterio di un pluralismo reale, espressione delle complesse articolazioni della società.

Programmi.

Quanto allo spettacolo, è opportuno che la radio e la televisione diano adeguato spazio a tipi di programmi che, per la loro origine e per le loro caratteristiche, si presentano come produzioni in grado di soddisfare esigenze diversificate dal punto di vista artistico e culturale del pubblico.

L'equilibrio fra spettacoli e servizi di più larga e agevole fruibilità e spettacoli e servizi di più marcato carattere specialistico o sperimentale deve essere raggiunto in modo tale da soddisfare non soltanto il gusto già formato del grande pubblico, ma

anche la richiesta di nuovo, che è condizione indispensabile di creatività artistica e di sviluppo culturale. Tenuto conto, da una parte, della limitata possibilità di scelta del teleutente e, dall'altra, della limitatezza dei tempi a disposizione, devono essere evitate prevaricazioni riduttive della possibilità di dare spazio alle più diverse espressioni culturali. Tale diversità deve essere garantita anche dall'avvicendamento del più largo numero di realizzatori (registri, scrittori, musicisti, ecc.) e di attori.

Tutto ciò nella consapevolezza della peculiarità del mezzo, e in ispecie della sua facilità di ricezione da parte dei minori.

Quanto al pluralismo nelle reti, va ribadito che, come per le testate, tale principio deve essere applicato da ciascuna di esse, evitando che fra le reti si determini una dialettica in termini di contrapposizione, mentre resta valida invece quella in termini di distinzione. Occorre altresì che sia perseguito un corretto equilibrio fra la salvaguardia dell'autonomia delle reti, nel pieno rispetto della professionalità dei singoli, e l'esigenza funzionale di coordinamento ai diversi livelli in cui esso è previsto dalla legge, in particolare ai fini della attuazione degli indirizzi.

In ogni caso la Commissione si riserva di valutare le ipotesi metodologiche circa la formazione dei palinsesti radiotelevisivi che l'Azienda vorrà sollecitamente fornire, riservandosi altresì di emanare ulteriori indirizzi per la predisposizione dei programmi e per la equilibrata distribuzione dei tempi disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge di riforma.

Sulla radiofonia, risultando necessaria una rimediazione della impostazione generale di essa, si sollecita l'Azienda a fornire specifici documenti contenenti, in termini adeguati, notizie ed ipotesi di lavoro.

Analogamente, per il dipartimento scolastico — che ha competenza su una materia qualificante anche agli effetti della natura pubblica dell'attività della Concessionaria — è necessario che al più presto sia trasmessa alla Commissione una adeguata documentazione.

In particolare, il dipartimento scolastico dovrà adeguarsi entro breve tempo alle esigenze determinate dalla elaborazione ed attuazione delle riforme scolastiche.

Alla tutela delle minoranze linguistiche il servizio pubblico deve recare il suo contributo, che appare fondamentale in consi-

derazione della natura del mezzo. Va dunque verificata la adeguatezza dello spazio concesso alle trasmissioni in lingua tedesca, ladina, francese e slovena. Va pure considerata la necessità di effettuare trasmissioni anche nelle lingue di altre minoranze esistenti nel nostro Paese ».

INDIRIZZI SULL'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA

(approvati il 5 aprile 1978).

« I. — Tra gli effetti positivi della riforma radiotelevisiva sono da rilevare le novità verificatesi nell'attività informativa della RAI. Con il trasferimento di competenze dall'Esecutivo al Parlamento, con il superamento di una struttura dirigenziale accentrata e di tipo monolitico, sono stati ampliati gli spazi per i servizi informativi, si sono liberate energie, si è stimolato un più autonomo e creativo impegno delle forze professionali. Si sono così venute determinando alcune delle condizioni essenziali per un'informazione idonea ad esprimere, in modo corretto e più concreto possibile, anche la realtà pluralistica ed i processi di trasformazione della società italiana, nel quadro internazionale.

Nuovi problemi si pongono ora, in rapporto soprattutto alla scelta dell'articolazione in reti e testate autonome. Bisogna evitare che nella composizione delle direzioni e delle redazioni prevalga più una logica di aggregazione per aree ideologiche omogenee che una linea di diversificazione, motivata da esigenze di specializzazione e di ricerca e garantita da un reale pluralismo interno a ciascuna struttura ideativa e produttiva, senza nulla concedere a pratiche di spartizione partitica o di gruppo. La Commissione ritiene pertanto che i propri indirizzi, ispirati all'esigenza dominante di un autentico pluralismo, possano essere

attuati sempre più fedelmente ed efficacemente, se il pluralismo viene fatto derivare soprattutto dal modo di operare di ciascuna testata. Saranno così evitate quelle contrapposizioni che nella prima fase di applicazione della riforma hanno in diverse occasioni e in diversi modi minacciato di compromettere la credibilità del servizio pubblico radiotelevisivo. Solo nel rispetto di questo principio ogni operatore dell'informazione pubblica radiotelevisiva sarà posto in grado di espletare le proprie capacità professionali pienamente e responsabilmente, anche nel necessario e auspicabile quadro della mobilità degli incarichi e della non cristallizzazione degli albi dei collaboratori a un numero chiuso e privilegiato.

II. — Una corretta concorrenza, in termini di emulazione professionale, richiede una decisa valorizzazione della professionalità, anche attraverso la specializzazione. Quest'ultima non deve risolversi in una chiusura nei singoli comparti informativi (politica, economia, cultura, cronaca e così via) che porterebbe ad una frammentazione dei servizi giornalistici, ma può e deve segnare la crescita della capacità di dare conto, in modo esauriente, degli aspetti più significativi di ogni avvenimento.

Nel contempo si dovrà procedere alla opportuna unificazione di servizi, evitando

che la concorrenzialità dell'informazione si risolva in sprechi e sovrapposizioni.

È necessario, quindi, uno sforzo molteplice in varie direzioni, praticando il metodo della collegialità nell'elaborazione della linea informativa e nella sua attuazione, in seno ad ogni redazione centrale e regionale nel rispetto delle responsabilità di legge e contrattuali dei direttori di testate. La mobilità del personale va poi favorita allo scopo anche di consentire una osmosi delle varie esperienze professionali e culturali.

III. — L'informazione diffusa dal servizio pubblico deve essere completa, imparziale e oggettiva.

La completezza impone agli operatori di dare conto di tutti i fatti rilevanti e dei diversi punti di vista.

L'imparzialità esige di attribuire a ciascun fatto e a ciascun punto di vista il giusto rilievo.

L'oggettività richiede agli operatori la consapevolezza delle reazioni e delle tensioni che una informazione non corretta, veicolata da un mezzo tanto influente, suscita nel paese.

I doveri della completezza, dell'imparzialità e della oggettività non costituiscono un limite all'autonomia professionale degli operatori pubblici dell'informazione ma, al contrario, rappresentano la più concreta garanzia che il loro lavoro non può essere piegato a fini di parte, né che ad essi possono essere richieste prestazioni che di fatto privatizzerebbero il servizio stesso ponendo in dubbio la sua funzione pubblica.

L'informazione radiotelevisiva pubblica non può pertanto privilegiare alcuna opinione ed interpretazione unilaterale dei fatti e tanto più se tale opinione si contrappone a quella delle minoranze. A questo fine il mezzo deve aprirsi alle più diverse testimonianze, stimolando quel permanente confronto di opinioni che sostanzia la vita democratica.

Gli operatori pubblici dell'informazione, consapevoli che anche la scelta e la sequenza delle notizie non sono neutrali, do-

vanno ridurre al minimo gli elementi di discrezionalità, compiendo la necessaria opera di approfondimento critico, avvalendosi di una pluralità di commenti, contributi e testimonianze.

Pur rivelandosi inopportuna la codificazione di una deontologia professionale, appare peraltro innegabile la necessità di tener presenti quei doveri verso la collettività che derivano dalla specificità del messaggio radiotelevisivo ed in particolare di quello del servizio pubblico. Di questa specificità ogni operatore è tenuto a darsi autonomamente carico.

IV. — La Commissione, nel ribadire che completezza e pluralismo sono i due obiettivi costanti affidati dalla riforma a una informazione rispettosa del carattere di servizio pubblico che deve contraddistinguere ogni iniziativa dell'Azienda nei vari settori in cui opera, ritiene essenziali le seguenti indicazioni:

a) la completezza, l'imparzialità e la obiettività non possono essere il risultato di un dosaggio dei tempi riservati a ciascuna delle forze politiche e sociali in campo.

Si raccomanda piuttosto un impegno volto a cogliere meglio la ricchezza e la varietà della società italiana e della sua complessiva articolazione istituzionale e civile, evitando rappresentazioni riduttive e verticistiche. A tal fine si avverte la necessità di potenziare e riqualificare i servizi informativi che si occupano dell'attività delle Assemblee elettive ricercando nuove formule atte a suscitare il maggiore interesse del pubblico, anche mediante un più largo uso delle trasmissioni in diretta. Si raccomanda altresì di dare spazio adeguato ai problemi relativi al processo di integrazione dell'Europa, specie in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo.

b) La grave situazione dell'ordine pubblico che costituisce un aspetto della più generale crisi del Paese, e che si manifesta con un allarmante aumento della criminalità comune, della violenza politica

e del terrorismo più barbaro e sanguinario (sequestri, uccisioni e stragi) nonché con l'apologia dell'attacco armato allo Stato democratico, esige dal servizio pubblico perseverante ed attenta trattazione.

Il servizio pubblico, infatti, ha anche la responsabilità di mettere in evidenza come reagiscono le forze politiche e sociali, le istituzioni rappresentative, i cittadini nei confronti delle azioni delittuose, evitando anche che autori e mandanti possano utilizzare, ai propri fini, la spettacolarità del mezzo per ottenere effetti amplificatori, propagandistici e di demoralizzazione sull'opinione pubblica.

c) La Commissione richiama l'attenzione degli operatori dell'informazione pubblica sull'esigenza di allargare ulteriormente il campo del loro interesse al mondo della cultura e della scienza, il cui ruolo è sempre più importante sulla società di oggi.

La Commissione auspica che, pur tenendo conto delle trasformazioni che ogni linguaggio ha nel tempo, gli operatori si attengano alle esigenze della funzionalità espressiva, in modo che la destinazione e l'uso della parola ne qualificino il valore.

Ciò va sottolineato anche in considerazione della grande influenza del linguaggio radiotelevisivo sugli ascoltatori meno dotati di mezzi critici ed in età formativa.

d) La Commissione sottolinea come sia necessario dare impulso al processo di decentramento della informazione ai livelli regionali e alla realizzazione della terza rete, in modo da creare flussi informativi che si muovano dal centro verso la periferia del paese e soprattutto dalla periferia al centro.

Il decentramento deve costituire, in particolare, fattore di saldatura fra società civile, opinione pubblica ed istituzioni democratiche. Il decentramento deve contribuire quindi a migliorare la conoscenza della complessiva articolazione ed unitarietà del sistema delle assemblee elettive.

V. — Circa l'attuazione dei suddetti orientamenti riguardanti la linea informativa della RAI sono necessarie rigorose e puntuali verifiche.

Il Consiglio di amministrazione, che risponde anche per quanto riguarda i programmi d'informazione alla Commissione parlamentare, riferisce semestralmente delle verifiche effettuate sui programmi trasmessi, ai sensi dell'articolo 8 della legge di riforma. Dette verifiche debbono tendere ad accertare, da un lato la conformità dei programmi trasmessi agli schemi approvati dal Consiglio di amministrazione, nel quadro degli indirizzi della Commissione parlamentare e, dall'altro, a fornire utili elementi per la vigilanza e le direttive future.

Il Consiglio di amministrazione, oltre a chiarire i criteri ed i metodi in base ai quali le verifiche stesse sono state compiute, accompagna le relazioni con proprie autonome valutazioni, con particolare riferimento al ruolo di coordinamento e di garante della correttezza dei servizi informativi esercitato dal Direttore generale.

La Commissione parlamentare, per un esame approfondito delle relazioni suddette, ai fini dell'adempimento delle sue funzioni, si avvarrà della collaborazione di istituti specializzati e di esperti, riservandosi anche di incaricarli di verifiche autonome sui programmi trasmessi. La Commissione ritiene altresì necessari incontri periodici con il Presidente del Consiglio di amministrazione e con il Direttore generale, per uno scambio di opinioni e di valutazioni sui problemi della linea informativa del servizio pubblico, in attuazione della riforma. Quando la Commissione ritiene che la Concessionaria non abbia rispettato gli indirizzi posti nel presente documento, ne dà specifica comunicazione alla Concessionaria stessa. Questa deve immediatamente comunicare i provvedimenti adottati a seguito dell'inadempienza commessa; la Commissione ne valuta la congruità ».